



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su Deliberazione di Giunta n. 255 del 17/6/2021 recante:
"POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario
dell'Asse 1 "Ricerca e innovazione" (OT1 FESR) Azioni 1.1.5 - 1.2.1 - 1.2.2 -
1.3.2 - 1.5.1"
relatore: G. NERI

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/6/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/6/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 pag. 5

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE pag. 26

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1304/2013/UE pag. 231

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

Reg. (CE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 pag. 256

Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Reg. (CE) 30 marzo 2020, n. 460/2020/UE pag. 298

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2015) 7227 pag. 302
final del 20.10.2015

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 1752 pag. 308
final del 28.2.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 6200 pag. 312
final del 20.8.2019

che determina per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2020) 1102 pag. 330
final del 20.02.2020

recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2020) 8335 pag. 336
final del 24.11.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 341

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Documentazione citata

Deliberazione di Giunta regionale n. 303 del 11 agosto 2015 pag. 348

Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020. Approvazione testo revisionato e relativi allegati.

Deliberazione di Giunta regionale n. 73 del 2 marzo 2016 pag. 353

Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario.

Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 23 febbraio 2017 pag. 364

Rimodulazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli.

Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 28 giugno 2018 pag. 368

POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del Programma.

Deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 25 novembre 2019 pag. 374

POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario.

Deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 24 aprile 2020 pag. 383
POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19.

Deliberazione di Giunta regionale n. 156 del 23 giugno 2020 pag. 393
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii..

Deliberazione di Giunta regionale n. 320 del 26 ottobre 2020 pag. 404
POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della “Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 “Coronavirus Response Investment Initiative” (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 ^{(1) (2) (3)}.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#)

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

(3) Per la dichiarazione relativa al presente regolamento, vedi la [Dichiarazione 20 dicembre 2013, n. 2013/C375/01](#); e per l'integrazione del presente regolamento, per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 522/2014](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare gli [articoli 178](#) e [349](#),

vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'[articolo 176](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'[articolo 174](#), secondo e terzo comma, TFUE, il FESR è destinato a contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ stabilisce le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(3) È opportuno stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR per contribuire alle

priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013. È opportuno allo stesso tempo definire e chiarire quali attività non rientrano nell'ambito del FESR, tra cui gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'*allegato 1 della direttiva 2003/87/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Al fine di evitare un finanziamento eccessivo, tali investimenti non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FESR in quanto già beneficiano di vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione della *direttiva 2003/87/CE*. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al FESR a sostegno di attività non contemplate dall'*allegato I della direttiva 2003/87/CE* anche se tali attività sono attuate dagli stessi operatori economici e comprendono attività quali investimenti a fini di efficienza energetica in reti di riscaldamento urbano, in sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, e misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, anche se uno degli effetti indiretti di tali attività è la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, o se sono elencati nel piano nazionale di cui alla *direttiva 2003/87/CE*.

(4) È necessario specificare quali attività supplementari possono essere sostenute a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

(5) Il FESR dovrebbe contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. A seconda della categoria delle regioni sostenute, il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere concentrato sulla ricerca e sull'innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulla promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio. Tale concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, mentre dovrebbe lasciare un margine di flessibilità a livello dei programmi operativi e tra diverse categorie di regioni. La concentrazione tematica dovrebbe essere adeguata, se del caso, al fine di tener conto delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità d'investimento relative alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e di cui al *regolamento (UE) n. 1300/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Il grado di concentrazione tematica dovrebbe tener conto del livello di sviluppo della regione, del contributo delle risorse del Fondo di coesione se del caso, e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità per il periodo di

programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, delle regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 e di talune regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole.

(6) Nell'ambito della priorità d'investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" il sostegno del FESR dovrebbe poter contribuire a tutti gli obiettivi tematici indicati nel presente regolamento.

(7) Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e in linea con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 le azioni specifiche del FESR considerate come "priorità d'investimento". Tali priorità di investimento dovrebbero definire obiettivi dettagliati, che non siano reciprocamente incompatibili, cui il FESR deve contribuire. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.

(8) È necessario promuovere l'innovazione e lo sviluppo di PMI in ambiti emergenti legati alle sfide europee e regionali, come ad esempio i settori dell'industria creativa e della cultura nonché i servizi innovativi che rispondono alle nuove esigenze della società ovvero a prodotti e servizi connessi all'invecchiamento della popolazione, all'assistenza e alla salute, all'ecoinnovazione, all'economia a bassa emissione di carbonio e all'efficienza in termini di risorse.

(9) Conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, saranno essere cercate sinergie, in particolare, tra il funzionamento del FESR e Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, nel rispetto dei loro distinti obiettivi.

(10) È importante assicurarsi che, nel promuovere gli investimenti nella gestione del rischio, siano presi in considerazione i rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.

(11) Al fine di ottimizzare il loro contributo all'obiettivo di sostenere una crescita favorevole all'occupazione, le attività a sostegno del turismo sostenibile e del patrimonio culturale e naturale dovrebbero iscriversi nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino. Il sostegno di tali attività dovrebbe fornire altresì un contributo al potenziamento dell'innovazione e dell'uso delle TIC, alle PMI, all'ambiente e all'uso efficiente delle risorse o alla promozione dell'inclusione sociale.

(12) Al fine di promuovere la mobilità regionale o locale sostenibile o di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, è necessario promuovere modalità di trasporto salubri, sostenibili e sicure. È opportuno che gli investimenti in infrastrutture aeroportuali sostenuti dal FESR promuovano un trasporto aereo sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, potenziando, tra l'altro, la mobilità regionale mediante il collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), anche attraverso nodi multimodali.

(13) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e di clima stabiliti dall'Unione nel quadro della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il FESR dovrebbe sostenere gli investimenti volti a promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, anche attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. Al fine di soddisfare i loro requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento in modo che siano coerenti con i loro obiettivi nell'ambito della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri dovrebbero poter investire in infrastrutture energetiche che siano coerenti con il mix energetico prescelto.

(14) Le PMI, che possono includere le imprese dell'economia sociale, dovrebbero essere intese conformemente alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1303 /2013, vale a dire comprendere le micro, piccole o medie imprese quali definite nella [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽⁹⁾.

(15) Al fine di promuovere l'inclusione sociale e di combattere la povertà, in particolare in seno alle comunità emarginate, è necessario migliorare l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi, attraverso l'offerta di infrastrutture di ridotte dimensioni, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità e degli anziani.

(16) È opportuno che i servizi locali di tipo partecipativo comprendano tutte le forme di servizi prestati a domicilio, su base familiare e residenziali e di altri servizi locali che sostengono il diritto di ogni persona a vivere nella comunità godendo della parità di scelta e mirano a prevenire l'isolamento o la segregazione dalla comunità.

(17) Al fine di accrescere la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo consentendo un'esecuzione comune, le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici dovrebbero essere allineate.

(18) È opportuno definire in un allegato del presente regolamento una serie di indicatori comuni di output per valutare i progressi aggregati a livello dell'Unione nell'attuazione dei programmi. Tali indicatori

dovrebbero corrispondere alla priorità di investimento e al tipo di azioni sostenute a norma del presente regolamento e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli indicatori comuni di output dovrebbero essere integrati da indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se necessario, da indicatori di output specifici per programma.

(19) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere azioni integrate per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo in considerazione la necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Nell'accordo di partenariato si dovrebbero definire i principi di selezione delle aree urbane in cui attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli importi indicativi per dette azioni, assegnando a tale scopo almeno il 5% delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale. La portata di qualunque delega di compiti alle autorità urbane dovrebbe essere decisa dall'autorità di gestione in consultazione con l'autorità urbana.

(20) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR dovrebbe sostenere azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

(21) Al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità, la messa in rete e lo scambio di esperienze tra i programmi e tra gli organismi responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile e per integrare i programmi e gli organismi esistenti, è necessario istituire una rete sullo sviluppo urbano a livello dell'Unione.

(22) Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati con cui si confrontano le aree con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni montagnose e aree scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.

(23) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'[articolo 349](#) TFUE ed estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del sostegno da parte del FESR al finanziamento degli aiuti di funzionamento destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla

particolare situazione socioeconomica di tali regioni, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'[articolo 349](#) TFUE, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Gli aiuti di funzionamento concessi dagli Stati membri in tale contesto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se, al momento della concessione, essi soddisfano le condizioni previste da un regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli [articoli 107 e 108](#) TFUE, e adottato ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

(24) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, e tenendo conto degli obiettivi particolari stabiliti dal TFUE per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche di cui all'[articolo 349](#) TFUE, lo status di Mayotte è stato modificato in seguito alla [decisione 2012/419/UE](#) del Consiglio europeo ⁽¹¹⁾, in forza della quale Mayotte diventa una nuova regione ultraperiferica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Al fine di agevolare e promuovere uno sviluppo infrastrutturale mirato e rapido di Mayotte, dovrebbe essere possibile assegnare eccezionalmente almeno il 50% della componente FESR della dotazione di Mayotte a cinque degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

(25) Al fine di integrare il presente regolamento con alcuni elementi non essenziali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290](#) TFUE riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per la scelta e la gestione delle azioni innovative. Tale potere dovrebbe essere delegato alla Commissione anche per quanto riguarda la modifica dell'[allegato I](#) del presente regolamento, ove giustificato, al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può dunque, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, essere conseguito meglio a livello di Unione,

quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27) Il presente regolamento sostituisce il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. Per chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#). Tuttavia, è opportuno che il presente regolamento non pregiudichi il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) o di qualsiasi altro atto normativo applicabile a detti interventi al 31 dicembre 2013, che pertanto si dovrebbero continuare ad applicare successivamente a tale data a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) dovrebbero pertanto restare valide.

(28) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 44.

(5) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 114.

(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) [Direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la [direttiva 96/61/CE](#) del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(8) [Regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il [regolamento del Consiglio \(CE\) n. 1084/2006](#) (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(9) [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(10) [Regolamento \(CE\) n. 994/98](#) del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag 1).

(11) [Decisione 2012/419/UE](#) del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(12) [Regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del [regolamento \(CE\) n. 1783/1999](#) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

Articolo 2 *Compiti del FESR*

Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3 *Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR*

1. Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività:

a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;

b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'[articolo 5](#), punti 1 e 4, e, laddove tali

investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'[articolo 5](#), punto 2;

c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;

d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;

e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese; ⁽⁸⁾

f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all'[articolo 5, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) No 1303/2013](#), gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.

Gli investimenti in infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di cui al primo comma, lettera e), del presente paragrafo sono considerati di ridotte dimensioni e ammissibili a un sostegno qualora il contributo all'operazione a titolo del FESR non superi 10 000 000 EUR. Tale massimale è innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 1 della convenzione dell'Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972. ⁽⁹⁾

Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica. ⁽¹⁰⁾

2. Nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il FESR può sostenere anche la condivisione di strutture e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero in tutte le regioni.

3. Il FESR non sostiene:

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'[allegato I della direttiva 2003/87/CE](#);

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato; le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ⁽⁴⁾ o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 ⁽⁵⁾, (UE) n. 1408/2013 ⁽⁶⁾ e (UE) n.

717/2014 ⁽⁷⁾ della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà ai sensi della presente lettera; ⁽¹¹⁾

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

(4) GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1.

(5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(7) *Regolamento (UE) n. 717/2014* della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(8) Lettera così sostituita dall' *art. 271, par. 1, punto 1, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(9) Comma aggiunto dall' *art. 271, par. 1, punto 1, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(10) Comma aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 1), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE*, a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE*.

(11) Lettera così sostituita dall' *art. 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE*, a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/558/UE*.

Articolo 4 *Concentrazione tematica*

1. Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento cui il FESR può contribuire nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore

della crescita e dell'occupazione devono essere concentrati secondo i seguenti criteri:

a) nelle regioni più sviluppate:

i) almeno l'80% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

ii) almeno il 20% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

b) nelle regioni in transizione:

i) almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

ii) almeno il 15% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) nelle regioni meno sviluppate:

i) almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e

ii) almeno il 12% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 ma che rientrano nella categoria delle regioni più sviluppate, di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014-2020, sono considerate regioni in transizione. Ai fini del presente articolo, tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole che sono parte di Stati membri che ricevono il sostegno a titolo del Fondo di coesione, e tutte le regioni ultraperiferiche, sono considerate regioni meno sviluppate.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la quota minima del FESR destinata a una categoria di regioni può essere inferiore a quanto indicato in tale paragrafo, purché tale diminuzione sia compensata da

un aumento della quota assegnata ad altre categorie di regioni. La somma a livello nazionale degli importi per tutte le categorie di regioni rispettivamente per gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#), e quelli di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle quote minime del FESR indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità di investimento di cui all'[articolo 4, lettera a\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) possono rientrare nel calcolo per raggiungere le quote minime di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), del presente articolo. In tal caso, la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo è aumentata al 15%. Se del caso, tali risorse possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione complessiva dello Stato membro interessato.

Articolo 5 *Priorità d'investimento*

Nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento in base alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita di cui all'[articolo 15](#), paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento e indicate nell'accordo di partenariato:

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:

a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;

b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari; ⁽¹⁴⁾

2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:

a) estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale;

b) sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;

c) rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health;

3) accrescere la competitività delle PMI:

a) promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;

b) sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;

c) sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;

d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;

4) sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

a) promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

b) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;

c) sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;

d) sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;

e) promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;

f) promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione;

g) promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile;

5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

a) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;

b) promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;

6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:

a) investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

b) investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

c) conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale;

d) proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde;

e) agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico;

f) promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;

g) sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;

7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

a) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;

b) migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali;

c) sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi,

porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

d) sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento acustico;

e) promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili;

8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori:

a) sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese;

b) sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, che può riguardare anche la riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento dell'accessibilità delle risorse naturali e culturali specifiche e il loro sviluppo;

c) sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾(1);

d) investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego;

9) promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:

a) investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità;

b) sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;

c) sostenendo imprese sociali;

d) investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

e) sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati; ⁽¹³⁾

10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;

11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

(12) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(13) Lettera aggiunta dall' [art. 271, par. 1, punto 2 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(14) Lettera così sostituita dall' [art. 1, par. 1, punto 2\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 6 *Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"*

1. A norma dell'[articolo 27](#), paragrafo 4, dell'[articolo 96](#), paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e dell'[articolo 87](#), paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, si utilizzeranno gli indicatori comuni di output figuranti nell'[allegato I](#) del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.

2. Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, i valori base sono fissati a zero. I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2023.

3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 14](#) al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'[allegato I](#) del presente regolamento, al fine di apportare adeguamenti, ove giustificato per

garantire un'efficace misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 7 *Sviluppo urbano sostenibile*

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.

2. Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

4. Almeno il 5% delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'[articolo 123](#), paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti.

5. L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione.

Articolo 8 *Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile*

1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia il coinvolgimento dei partner interessati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.
2. In deroga all'[articolo 4](#) del presente regolamento, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento di cui all'[articolo 5](#) del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 14](#) al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al presente regolamento.

Articolo 9 *Rete di sviluppo urbano*

1. La Commissione istituisce, a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, una rete di sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze a livello dell'Unione fra le autorità urbane responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile a norma dell'[articolo 7](#), paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, e le autorità responsabili delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'[articolo 8](#) del presente regolamento.
2. Le attività della rete di sviluppo urbano sono complementari a quelle intraprese nell'ambito della cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b), del [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

(14) [Regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 10 *Aree che presentano svantaggi naturali o demografici*

Nei programmi operativi cofinanziati dal FESR che riguardano aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 121, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione è prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste aree.

Articolo 11 *Regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa*

L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa. Tale dotazione è destinata agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 12 *Regioni ultraperiferiche*

1. L'[articolo 4](#) non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli specifici di cui all'[articolo 349](#) TFUE, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:

a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti all'avvio di servizi di trasporto;

c) le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

2. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario soltanto nel caso di aiuti di funzionamento e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4. La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è utilizzata per sostenere:

a) operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

b) aiuti al trasporto di persone autorizzati ai sensi dell'[articolo 107](#), paragrafo 2, lettera a), TFUE;

c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

5. In deroga all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettere a) e b), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

6. L'[articolo 4](#) non si applica alla quota FESR della dotazione specifica per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'[articolo 349](#) TFUE, e almeno il 50% della stessa è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 13 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.

2. Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) restano valide.

Articolo 14 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli [articoli 6](#), paragrafo 4, e [8](#), paragrafo 3, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega del potere di cui agli [articoli 6](#), paragrafo 4, e [8](#), paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma degli [articoli 6](#), paragrafo 4, e [8](#), paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale

termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15 *Abrogazione*

Fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'[allegato II](#).

Articolo 16 *Riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'[articolo 177](#) TFUE.

Articolo 17 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 12, paragrafo 6, si applica con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. SADZIUS

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE ^{(1) (2) (3) (4)}.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

(3) Per la dichiarazione relativa al presente regolamento, vedi la [Dichiarazione 20 dicembre 2013, n. 2013/C375/02](#).

(4) Per le norme di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei, vedi il [Regolamento 7 marzo 2014, n. 215/2014](#); per le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, vedi il [Regolamento 25 febbraio 2014, n. 288/2014](#); per integrazione al presente regolamento, vedi il [Regolamento 3 marzo 2014, n. 480/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, vedi il [Regolamento 28 luglio 2014, n. 821/2014](#); per le modalità di applicazione del presente regolamento, per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari, vedi il [Regolamento 11 settembre 2014, n. 964/2014](#); per le modalità di esecuzione del presente regolamento, vedi il [Regolamento 22 settembre 2014, n. 1011/2014](#); per le modalità di esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici, vedi il [Regolamento 20 gennaio 2015, n. 2015/207](#); per le norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al presente regolamento, vedi il [Regolamento 28 aprile 2015, n. 2015/1076](#); in conformità al presente regolamento, per stabilire un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, vedi il [Regolamento 10 giugno 2015, n.](#)

[2015/1516](#); per integrazione al presente regolamento, con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il [Regolamento 8 luglio 2015, n. 2015/1970](#); e, per integrazione al presente regolamento, riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, vedi il [Regolamento 29 gennaio 2016, n. 2016/568](#); per stabilire modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al presente regolamento, vedi il [Regolamento 3 luglio 2019, n. 2019/1140/UE](#); per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario, vedi il [Regolamento 28 agosto 2019, n. 2019/1867/UE](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 177](#),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,

visti i pareri del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,

visti i pareri della Corte dei conti ⁽⁷⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'[articolo 174](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'[articolo 175](#) TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(2) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

(3) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. È pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'[articolo 349](#) TFUE.

(6) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(7) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.

(8) Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.

(9) Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente

regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.

(10) Ai sensi dell'[articolo 317](#) TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzino i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo Parlamento e del Consiglio ⁽⁸⁾ ("regolamento finanziario"). Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi. ⁽²⁵⁾

(11) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

(12) Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che

attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.

(13) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'[articolo 10](#) TFUE e dall'[articolo 21](#) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'[articolo 5](#), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(14) Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli [articoli 11 e 191](#), paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.

(15) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(16) Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali di diversi tipi di territori.

(17) Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.

(18) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In

ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisetoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.

(19) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.

(20) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i

programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex ante, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità ex ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una

condizionalità ex ante prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità ex ante dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità ex ante applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adequatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità ex ante applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22) Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23) Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6% per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ (regolamento FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui

al [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽¹¹⁾ relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24) Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

(25) In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.

(26) Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell'attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(27) I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.

(28) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.

(29) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

(30) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel [regolamento \(UE\) n. 1291/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

(31) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(32) Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.

(33) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.

(34) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.

(35) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.

(36) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma

interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta remunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

(37) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.

(38) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.

(39) Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.

(40) I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.

(41) In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.

(42) Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli strumenti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare

direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.

(43) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.

(44) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25% dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.

(45) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

(46) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti il reimpiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità. ⁽²⁴⁾

(47) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20% dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.

(48) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.

(49) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

(50) Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.

(51) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nelle riunioni di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.

(52) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(53) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(54) L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

(55) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(56) È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.

(57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.

(58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.

(59) I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.

(60) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto l'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1° settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.

(61) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal [regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, dal regolamento FSE, dal [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, dal [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, dal [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(62) Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.

(63) I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.

(64) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.

(65) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli

Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

(67) È opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

(68) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell'attuazione dei fondi SIE.

(69) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle domande di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo. ⁽²⁴⁾

(70) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.

(71) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.

(72) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

(73) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una domanda di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso. ⁽²⁴⁾

(74) La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni aggiuntive intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.

(75) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(76) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(77) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la

crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60% della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55% della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(78) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, quale modificato dal [regolamento \(CE\) n. 105/2007](#) della Commissione ⁽¹⁸⁾.

(79) Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del [regolamento \(UE, Euratom\) n. 1311/2013](#) del Consiglio ⁽¹⁹⁾, nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5%, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

(80) Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾. È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.

(81) L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.

(82) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1% la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.

(83) Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita

un'I OG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'I OG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. È opportuno che l'I OG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(84) Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.

(85) Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110% del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

(86) Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(87) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio ⁽²¹⁾. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.

(88) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.

(89) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

(90) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.

(91) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.

(93) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.

(94) Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.

(95) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio ⁽²²⁾ il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che

concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.

(96) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

(97) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(98) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(99) Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.

(100) Ai sensi dell'[articolo 175](#) TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.

(101) È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell'Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(102) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.

(103) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(104) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.

(105) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.

(106) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

(107) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.

(108) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla

scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.

(109) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.

(110) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(111) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(112) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.

(113) I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

(114) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.

(115) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.

(116) Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.

(117) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.

(118) Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.

(119) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.

(120) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.

(121) È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(122) La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200.000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150.000 EUR per l'FSE e i 100.000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere

introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.

(123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290](#) TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito, l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosettori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124) Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da

finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione,

le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l'importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(125) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾.

(126) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali, termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni

su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(127) Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#), l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi l'[articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(128) Poiché il presente regolamento sostituisce il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'[articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'[articolo 73, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) in applicazione dell'articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(129) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130) Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(5) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

(6) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

(7) GU C 47 del 17.2.2012, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

(Nota così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L).

(8) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la [decisione n. 541/2014/UE](#) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

(9) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(10) [Regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 637/2008](#) e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)) [Regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 1290/2005](#), [\(CE\) n. 247/2006](#), [\(CE\) n. 378/2007](#) e abroga il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#) (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(12) [Regolamento \(UE\) n. 1291/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la [decisione n. 1982/2006/CE](#) (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(13) [Regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il [regolamento \(CE\) 1080/2006](#) (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(14) [Regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1084/2006](#) del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(15) [Regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

(16) [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il [regolamento \(CE\) 1698/2005](#) (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(17) [Regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(18) Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, che modifica gli allegati del [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

(19) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(20) [Regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il [regolamento \(UE\) n. 913/2010](#) e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(21) [Regolamento \(CE\) n. 1466/97](#) del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(22) [Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(23) [Regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24) Considerando così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(25) Considerando così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 1, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾20(1) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) [regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) (il "regolamento FESR");
- 2) [regolamento \(UE\) n. 1304/2013](#) (il "regolamento FSE");
- 3) [regolamento \(UE\) n. 1300/2013](#) (il "regolamento Fondo di coesione");
- 4) [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) (il "regolamento CTE");
- 5) [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) (il "regolamento FEASR"); e

6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

(7) [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i [regolamenti \(CEE\) n. 352/78](#), [\(CE\) n. 165/94](#), [\(CE\) n. 2799/98](#), [\(CE\) n. 814/2000](#), [\(CE\) n. 1290/2005](#) e [\(CE\) n. 485/2008](#) (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ⁽⁷⁾ e nella [decisione 2010/707/UE](#) del Consiglio ⁽⁸⁾, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

2) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;

3) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;

4) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'[articolo 1](#), quarto comma;

5) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

6) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;

7) "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;

8) "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;

9) "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

10) "beneficiario": significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi l'avvio e l'attuazione, delle operazioni:

a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 ⁽¹⁵⁾, (UE) n. 1408/2013 ⁽¹⁶⁾ e (UE) n. 717/2014 ⁽¹⁷⁾ e

b) nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi; ⁽¹⁹⁾

11) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

12) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

13) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ⁽⁹⁾, del [regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione ⁽¹⁰⁾ e del [regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione ⁽¹¹⁾;

14) "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

15) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

16) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'[articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del [regolamento \(CE\) n. 1082/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;

17) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;

18) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione Inei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

19) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;

20) "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;

21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'[articolo 90](#), paragrafo 2;

22) "domanda di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro; ⁽¹⁸⁾

23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

24) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;

25) "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;

26) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente per gli scopi di cui all'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettera c), all'[articolo 42](#), paragrafi 2 e 3, e dall'[articolo 64](#), oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi; ⁽¹⁸⁾

27) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;

28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione ⁽¹⁴⁾;

29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;

30) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;

31) "strategia macroregionale": un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale; ⁽¹⁹⁾

32) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

33) "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre- requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;

34) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;

35) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;

36) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

37) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

38) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

39) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

- (7) Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).
- (8) Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).
- (9) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
- (10) [Regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).
- (11) [Regolamento \(CE\) n. 875/2007](#) della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 1860/2004](#) (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).
- (12) [Direttiva 2004/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
- (13) [Regolamento \(CE\) n. 1082/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
- (14) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- (15) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
- (16) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
- (17) [Regolamento \(UE\) n. 717/2014](#) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
- (18) Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.
- (19) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 2, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto

dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 3 *Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione* ⁽¹²⁾

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'[articolo 29](#), paragrafo 3, all'[articolo 30](#), paragrafi 2 e 3, all'[articolo 102](#), paragrafo 2, all'[articolo 107](#), paragrafo 2, e all'[articolo 108](#), paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

(12) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

PARTE II**DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE****TITOLO I****PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE****Articolo 4** *Principi generali*

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.
4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.
6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.
7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'[articolo 92](#), paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'[articolo 8](#) del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP. ⁽¹³⁾
8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 33, dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'articolo 61 del regolamento finanziario. ⁽¹⁴⁾
9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.
10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

(13) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 3, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(14) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 3, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 5 *Partenariato e governance a più livelli*

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

- a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali; e
- c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'[articolo 48](#).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;

b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;

c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle

pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;

g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro il 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6 *Conformità al diritto dell'Unione e nazionale*

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Articolo 7 *Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione*

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 8 *Sviluppo sostenibile*

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'[articolo 11](#) e all'[articolo 191](#), paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Articolo 9 *Obiettivi tematici*

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell'asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal [regolamento \(UE\) n. 516/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾. ⁽¹⁶⁾

(15) [Regolamento \(UE\) n. 516/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la [decisione 2008/381/CE](#) del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la [decisione 2007/435/CE](#) del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(16) Comma aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 4, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto

dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 10 *Quadro strategico comune*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'[allegato I](#). Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

Articolo 11 *Contenuto*

Il QSC stabilisce:

- a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
- b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
- c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
- d) i principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
- e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici

di cui all'[articolo 174](#) TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'[articolo 349](#) TFUE;

f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12 *Revisione*

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'[articolo 225](#) o dell'[articolo 241](#) TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'[allegato I](#), ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Articolo 13 *Orientamenti per i beneficiari*

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.

2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.

3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

CAPO II

Accordo di partenariato

Articolo 14 *Preparazione dell'accordo di partenariato*

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
 2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'[articolo 5](#). L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
 3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
 4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
 5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'[articolo 15](#), paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.
-

Articolo 15 *Contenuto dell'accordo di partenariato*

1. L'accordo di partenariato stabilisce:
 - a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
 - i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE;

ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;

iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli [articolo 5](#), [7](#) e [8](#) e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;

vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;

vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'[articolo 20](#);

b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;

iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#) a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'[articolo 21](#);

v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'[articolo 5](#);

d) un elenco indicativo dei partner di cui all'[articolo 5](#) e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'[articolo 5](#) e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'[articolo 52](#).

2. L'accordo di partenariato indica altresì:

a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli [articoli 32](#), [33](#) e [36](#), corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;

iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;

iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'[articolo 174](#) TFUE;

b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 16 *Adozione e modifica dell'accordo di partenariato*

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'[articolo 15](#), paragrafo 1, e quelli contemplati dall'[articolo 15](#), paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'[articolo 96](#), paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'[articolo 96](#), paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la

Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente. ⁽¹⁷⁾

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

(17) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 5 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 17 *Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo*

1. Ove si applichi l'[articolo 14](#), paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'[articolo 16](#), paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'[articolo 16](#), paragrafo 2.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 18 *Concentrazione tematica*

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 19 *Condizionalità ex ante*

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte. Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'[articolo 2](#), punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'[articolo 2](#), punto 33), e conformemente all'[articolo 4](#), paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'[allegato XI](#).

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'[allegato XI](#) sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'[articolo 52](#), paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adequatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'[articolo 4](#), paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'[allegato XI](#) e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.
4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.
5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.
6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.
7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.
8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
-

Articolo 20 *Riserva di efficacia dell'attuazione*

Il 6% delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'[articolo 89](#), paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'[articolo 22](#) del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
- b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'[articolo 7](#), paragrafo 2, e dell'[articolo 14, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#);
- d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli [articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
- e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 6, del presente regolamento;
- f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 7, del presente regolamento;
- g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'[articolo 92](#), paragrafo 8, del presente regolamento.

Articolo 21 *Verifica di efficacia dell'attuazione*

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Articolo 22 *Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione*

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5% e il 7% della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'[articolo 39](#). L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6%. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'[articolo 30](#), paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'[articolo 50](#), paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'[articolo 50](#), paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle

norme specifiche di ciascun Fondo. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'[articolo 30](#), paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'[articolo 85](#), applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza. Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'[articolo 149](#) per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica

Articolo 23 *Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica*

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo accordo di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare

l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria. ⁽²⁵⁾

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'[articolo 8, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o

c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) del Consiglio ⁽¹⁹⁾;

ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) del Consiglio ⁽²⁰⁾;

iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del [regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'[articolo 136](#), paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione. ⁽²³⁾

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4. ⁽²⁴⁾

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omissso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15. Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione. ⁽²⁴⁾

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2. La sospensione dei pagamenti non supera il 50% dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100% dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a) se il Consiglio decide a norma dell'[articolo 126](#), paragrafo 8, o dell'[articolo 126](#), paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'[articolo 8, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#), motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'[articolo 10, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;

d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) o al [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) o alle misure richieste nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'[articolo 126](#), paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione. ⁽²⁴⁾

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione. Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare. Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni. La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

a) un massimale del 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

b) un massimale dello 0,5% del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25% del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1% del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e

- un massimale dello 0,5% del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

c) un massimale del 50% degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE o un massimale dello 0,5% del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli [articoli da 86 a 88](#), la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'[articolo 9 del regolamento \(CE\) n. 1467/97](#) del Consiglio ⁽²²⁾ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'[articolo 126](#), paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'[articolo 8, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'[articolo 11](#) di detto regolamento;

c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'[articolo 136](#), paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'[articolo 8 del regolamento del Consiglio \(UE, Euratom\) n. 1311/2013](#).

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'[articolo 225](#) o [241](#) TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

(18) [Regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) [Regolamento \(UE\) n. 1176/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(19) [Regolamento \(UE\) n. 407/2010](#) del Consiglio, dell' 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(20) [Regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(21) [Regolamento \(UE\) n. 472/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(22) [Regolamento \(CE\) n. 1467/97](#) del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(23) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(24) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(25) Comma così sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. 163, Serie L.

Articolo 24 *Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio* ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del [regolamento \(UE\) n. 407/2010](#);

b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del [regolamento \(CE\) n. 332/2002](#) subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al [regolamento \(UE\) n. 472/2013](#).

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine. Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a) alla spesa pubblica; o

b) all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

(21) Articolo corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(22) Articolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, Regolamento 23 novembre 2016, n. 2016/2135](#), a decorrere dal 14 dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2016/2135](#).

Articolo 25 *Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri* ⁽²⁴⁾

1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾, una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate

allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera I), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta. ⁽²⁵⁾

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione. ⁽²⁶⁾
Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'[articolo 24](#), paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'[articolo 38 del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#). ⁽²⁷⁾

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Rubrica così sostituita dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera a\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

⁽²⁵⁾ Paragrafo inizialmente corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera b\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

⁽²⁶⁾ Comma così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera c\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

⁽²⁷⁾ Paragrafo aggiunto dall' [art. 18, par. 1, punto 1, lettera d\) del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

CAPO V**Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19 ⁽²⁸⁾**

Articolo 25 bis *Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19 ⁽³⁰⁾*

1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

2. In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.

4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti

in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.

5. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.

6. In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.

9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.

10. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.

11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n.

1305/2013e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12. Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾. La condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

(28) Il presente Capo V, comprendente l'art. 25 bis, è stato aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE](#), a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/558/UE](#).

(29) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la [decisione n. 541/2014/UE](#) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(30) Articolo aggiunto, unitamente al Capo V, dall' [art. 2, par. 1, punto 1 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE](#), a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/558/UE](#).

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE

Articolo 26 *Preparazione dei programmi*

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. ⁽³¹⁾

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'[articolo 5](#). Gli Stati membri elaborano i programmi

sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'[articolo 55](#).

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'[articolo 17](#), paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

(31) Per la proroga dei termini di cui al presente paragrafo, vedi il [Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2220/UE](#).

Articolo 27 *Contenuto dei programmi*

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze

dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#).

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 28 *Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.*

1. In deroga all'[articolo 27](#), i programmi specifici di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

- a) gli elementi di cui all'[articolo 27](#), paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'[articolo 5](#);
- b) un'identificazione degli organismi di cui agli [articoli 125, 126 e 127](#) del presente regolamento e all'[articolo 65](#), paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
- c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#), una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni

per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'[articolo 55](#), la valutazione ex ante di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'[articolo 59](#), paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'[articolo 8](#), paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Articolo 29 *Procedura di adozione dei programmi*

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'[articolo 18](#), secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato. In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi

operativi dedicati per l'IOG di cui all'[articolo 18](#), secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 30 *Modifica dei programmi*

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli [articoli 5, 7 e 8](#) nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 bis. ⁽³²⁾

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. ⁽³³⁾

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute. ⁽³⁴⁾

(32) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 6, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(33) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 6, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(34) Paragrafo aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 1), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE*, a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE*.

Articolo 31 *Partecipazione della BEI*

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.
 2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.
 3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.
 4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.
-

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32 *Sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".
2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
 - a) concentrato su territori subregionali specifici;
 - b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
 - c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
 - d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.
4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. ⁽³⁵⁾
5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

(35) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 7 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 33 *Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. ⁽³⁶⁾

(36) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 34 *Gruppi di azione locale*

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti; ⁽³⁷⁾

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta; ⁽³⁷⁾

c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; ⁽³⁷⁾

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti; ⁽³⁷⁾

e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽³⁸⁾

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'[articolo 35](#), paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

(37) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 8, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(38) Comma aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 8, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 35 *Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo*

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'[articolo 34](#), paragrafo 3, lettera g);

e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

CAPO III

Sviluppo territoriale

Articolo 36 *Investimenti territoriali integrati*

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'[articolo 12](#), paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI"). Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽³⁹⁾

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

(39) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 9 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37 *Strumenti finanziari*

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario. ⁽⁴²⁾

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento. La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica. ⁽⁴⁴⁾

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20% dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell'Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal [regolamento \(UE\) 2015/1017](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁰⁾, a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza. ⁽⁴³⁾

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'[articolo 69](#), paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

(40) [Regolamento \(UE\) 2015/1017](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

(41) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 10, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(42) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 10, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(43) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 10, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(44) Comma aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 2\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 38 *Attuazione degli strumenti finanziari*

1. In applicazione dell'[articolo 37](#), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;
- c) gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del FEIS conformemente all'articolo 39 bis. ⁽⁴⁷⁾

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi. I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni. Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'[articolo 37](#) e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;

- operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

- svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

- operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

- garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

- sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile; ⁽⁴⁸⁾

c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, ⁽⁴⁸⁾

d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 10). ⁽⁴⁹⁾

Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario. ⁽⁵⁰⁾ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'[articolo 37](#). La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la

responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi. ⁽⁴⁵⁾

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità. ⁽⁵¹⁾

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti: ⁽⁴⁶⁾

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza. ⁽⁵²⁾

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'[articolo 37](#), paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all'articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3. ⁽⁵³⁾

⁽⁴⁵⁾ Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 11, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

⁽⁴⁶⁾ Parte introduttiva dapprima corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 11,](#)

lett. d) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(47) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(48) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. b), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(49) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. b), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(50) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. b), ii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(51) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(52) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. e) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(53) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 11, lett. f) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 39 *Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI*

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1,

lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività: ⁽⁵⁸⁾

a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'[articolo 37](#), paragrafo 4, del presente regolamento;

b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁴⁾, di uno dei seguenti elementi:

i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella [direttiva 2013/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁵⁾ e nel [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#), onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'[articolo 37](#), paragrafo 4, del presente regolamento. Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7% della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8.500.000.000 EUR (a prezzi del 2011). Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri. Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica. Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica. Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, nazionale o regionale.

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto; ⁽⁵⁹⁾

b) è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3); ⁽⁵⁹⁾

c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

- i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
- ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'[articolo 65](#), paragrafo 2;
- iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
- iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;
- v) il calendario dei pagamenti;
- vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;
- vii) la selezione degli intermediari finanziari;
- viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;
- ix) la visibilità;
- x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli

Stati membri partecipanti.
Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento. Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'[articolo 38](#), paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni. ⁽⁵⁶⁾

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente: ⁽⁵⁷⁾

a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli [articoli 44 e 45](#), le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'[articolo 46](#), paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;

b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'[articolo 37](#), paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'[articolo 93](#), paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'[articolo 70](#) non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

(54) [Regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(55) [Direttiva 2013/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la [direttiva 2002/87/CE](#) e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(56) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(57) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(58) Frase introduttiva così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(59) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 12, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 39 bis *Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici* ⁽⁵⁸⁾

1. Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un'analisi approfondita (due diligence), eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.

4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'[articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) 2015/1017](#), integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:

a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;

b) affidare compiti di esecuzione conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).

L'organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell'ambito dell'istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d'investimento ai sensi dell'articolo 2, punto 4),

del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#), purché la piattaforma d'investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

7. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

8. Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

9. Quando, ai fini dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

10. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.

11. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;

b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

12. Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita

la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

13. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#).

14. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

15. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell'intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.

16. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

(58) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 13 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 40 *Gestione e controllo degli strumenti finanziari*

1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all'[articolo 59, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.

La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto

riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2. ⁽⁵⁹⁾

2. Fatti salvi l'articolo 127 del presente regolamento e l'*articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013*, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati. ⁽⁵⁹⁾

2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell'accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. ⁽⁶⁰⁾

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;

b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi. ⁽⁶¹⁾

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai

destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'*articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013*, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell'*articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013* a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;

b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica. ⁽⁶²⁾

(59) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 14, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(60) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 14, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(61) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 14, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(62) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 14, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 41 *Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari* ⁽⁶³⁾

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 ("periodo di ammissibilità") conformemente alle seguenti condizioni: ⁽⁶⁵⁾

a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#);

b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25% dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'[articolo 38](#), paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;

c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d);

ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d);

d) ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'[articolo 42](#), paragrafo 1, lettere a), b) e d). ⁽⁶⁴⁾

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'[articolo 42](#).

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b). ⁽⁶⁶⁾

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#), riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la

presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(63) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(64) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(65) Frase introduttiva così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 15, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(66) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 15, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 42 *Spesa ammissibile alla chiusura*

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'[articolo 37](#), paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;

b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;

c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;

d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di

capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'adempimento di tutte le condizioni in appresso. ⁽⁷⁰⁾

I fondi versati nel conto di garanzia:

a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;

b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;

c) non superano il 20% della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'[articolo 45](#).

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera l'ammontare: ⁽⁶⁷⁾

a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 e ⁽⁶⁸⁾

b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo

concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance. ⁽⁷⁰⁾
I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili. I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento. ⁽⁶⁹⁾

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

⁽⁶⁷⁾ Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁶⁸⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁶⁹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁷⁰⁾ Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 16 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 43 *Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari*

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti

nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità. ⁽⁷¹⁾

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

⁽⁷¹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 43 bis *Trattamento differenziato degli investitori* ⁽⁷²⁾

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#). Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.

2. Le valutazioni di cui agli articoli 37, paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato.

3. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del [regolamento \(UE\) 2015/1017](#). L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

4. Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato fa salve le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

⁽⁷²⁾ Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 17 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 44 *Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità*

1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

a) per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;

b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

c) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. ⁽⁷⁴⁾

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate del reimpiego delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1. ⁽⁷³⁾

⁽⁷³⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁷⁴⁾ Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 18 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 45 *Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità* ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁶⁾

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'[articolo 37](#), siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

(75) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(76) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 46 *Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari*

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c); ⁽⁷⁷⁾
- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis; ⁽⁷⁷⁾
- h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario; ⁽⁷⁷⁾
- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'[articolo 111](#), paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'[articolo 75](#) del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

(77) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 19 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 47 *Comitato di sorveglianza*

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48 *Composizione del comitato di sorveglianza*

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'[articolo 5](#). I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto. La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 49 *Funzioni del comitato di sorveglianza*

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 21](#), paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione. ⁽⁷⁸⁾

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.
4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni. ⁽⁷⁹⁾

(78) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(79) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 20 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 50 *Relazioni di attuazione*

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.
2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori target quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante. ⁽⁸¹⁾
3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.
4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali

cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli [articoli 7 e 8](#) e il ruolo dei partner di cui all'[articolo 5](#) nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. ⁽⁸⁰⁾

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

(80) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(81) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

Articolo 51 *Riunione annuale di riesame*

1. Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di

attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l'efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE. ⁽⁸²⁾

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'[articolo 52](#).

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

(82) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 21 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Sezione II

Progresso strategico

Articolo 52 *Relazione sullo stato dei lavori*

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;

b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici

selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;

d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;

g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h) ruolo dei partner di cui all'[articolo 5](#) nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli [articolo 5](#), [7](#) e [8](#) e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Articolo 53 *Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE*

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'[articolo 50](#), nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo,

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 54 *Disposizioni generali*

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Articolo 55 *Valutazione ex ante*

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:
 - a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
 - b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
 - d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
 - e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
 - f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - g) se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE; ⁽⁸⁴⁾
 - h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
 - i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
 - j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
 - k) l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
 - l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
 - m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella [direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸³⁾, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

(83) [Direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(84) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

Articolo 56 *Valutazione durante il periodo di programmazione*

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.
3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.
4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

[5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽⁸⁴⁾]

(84) Paragrafo soppresso dall' [art. 272, par. 1, punto 22 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 57 *Valutazione ex post*

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽⁸⁵⁾

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(85) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 23 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 58 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario. ⁽⁸⁷⁾ Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi; ⁽⁸⁸⁾
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
- k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'[articolo 5](#) e le loro organizzazioni ombrello;
- l) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. ⁽⁸⁶⁾

La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento. ⁽⁸⁹⁾

A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative. ⁽⁹⁰⁾

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

(86) Punto così sostituito dall' [art. 18, par. 1, punto 2 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE](#), a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 20, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/825/UE](#).

(87) Comma così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 24, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(88) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 24, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(89) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 24, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(90) Comma aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 24, lett. d\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 59 Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'[articolo 5](#), paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

1 bis. Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE. ⁽⁹¹⁾

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

- a) alla BEI;
- b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii). ⁽⁹¹⁾

(91) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 25 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 60 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.
 2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.
-

Articolo 61 *Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento*

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. ⁽⁹³⁾

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;

a bis) applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia

stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi; ⁽⁹⁴⁾

b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'[allegato V](#), che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'[articolo 9](#), primo comma, e sostenuti dai fondi SIE. Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione. Alla Commissione è conferito il potere di Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato. adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali. ⁽⁹²⁾

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui a tale lettera a). ⁽⁹⁵⁾

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR,
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP. ⁽⁹⁶⁾

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato. ⁽⁹⁷⁾

(92) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(93) Comma così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(94) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(95) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(96) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. d) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(97) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 26, lett. e) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 62 *PPP*

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 63 *Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP*

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'[articolo 2](#), punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
- b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'[articolo 71](#), paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 64 *Sostegno alle operazioni PPP*

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni: ⁽⁹⁸⁾

a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario. ⁽⁹⁹⁾

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

⁽⁹⁸⁾ Parte introduttiva così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽⁹⁹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO III**Ammissibilità delle spese e stabilità****Articolo 65** *Ammissibilità*

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.
2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.
4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.
5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.
6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'[articolo 58](#).
8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'[articolo 61](#), paragrafi da 1 a 6. Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili. Il presente paragrafo non si applica:
 - a) all'assistenza tecnica;
 - b) agli strumenti finanziari;
 - c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
 - d) ai premi;
 - e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
 - f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
 - g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
 - h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o ⁽¹⁰¹⁾
 - i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR. ⁽¹⁰¹⁾

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'[articolo 96](#), paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma. Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR. In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. ⁽¹⁰²⁾

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno. ⁽¹⁰⁰⁾

⁽¹⁰⁰⁾ Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 27, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

⁽¹⁰¹⁾ Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 27, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

⁽¹⁰²⁾ Comma aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 3\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 66 *Forme di sostegno*

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 67 *Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile*

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie; ⁽¹⁰³⁾
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis. ⁽¹⁰⁴⁾

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso. ⁽¹⁰⁵⁾

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai

partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7. ⁽¹⁰⁶⁾

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione. ⁽¹⁰⁷⁾

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari; ⁽¹⁰⁸⁾

a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR; ⁽¹⁰⁹⁾

b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione. ⁽¹¹⁰⁾

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

(103) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(104) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), ii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(105) Comma aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. a), iii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(106) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(107) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(108) Lettera così sostituita dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. d), i) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(109) Lettera aggiunta dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. d), ii) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(110) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 28, lett. e) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 68 *Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile* ⁽¹¹¹⁾

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato

nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

(111) Articolo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 29 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 68 bis *Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile* ⁽¹¹²⁾

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'[articolo 4, lettera a\), della direttiva 2014/24/UE](#).

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

(112) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 30 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 68 ter *Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale* ⁽¹¹³⁾

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

(113) Articolo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 30 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 69 *Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile*

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'[articolo 92](#), paragrafo 6, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 70 *Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione* ⁽¹¹⁴⁾

1. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell'area del programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all'[articolo 6, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) o al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell'adozione del programma;
- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili per il programma nell'ambito del quale è finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall'area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all'esterno dello Stato membro ma sempre all'interno dell'Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell'operazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dall'FSE.

(114) Articolo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 31 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 71 *Stabilità delle operazioni*

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'[articolo 45, paragrafo 2, lettera b\)](#), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento. ⁽¹¹⁵⁾

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del [regolamento \(UE\) n. 1309/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

(115) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 32 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 72 *Principi generali dei sistemi di gestione e controllo*

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'[articolo 4](#), paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 73 *Responsabilità in caso di gestione concorrente*

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 74 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.
 2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.
 3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.
 4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.
-

CAPO II**Poteri e responsabilità della Commissione****Articolo 75** *Poteri e responsabilità della Commissione*

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi. ⁽¹¹⁶⁾
2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per

il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

2 bis. La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

- a) il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
- b) la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o dal controllo sul posto in questione.

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR. ⁽¹¹⁷⁾

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(116) Paragrafo così modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 33, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(117) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 33, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di

quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 76 *Impegni di bilancio*

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. ⁽¹¹⁸⁾

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'[articolo 16](#) del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'[articolo 22](#), se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'[articolo 22](#), paragrafo 5.

⁽¹¹⁸⁾ Comma dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 34 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 77 *Norme comuni per i pagamenti*

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.
 2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'[articolo 22](#), paragrafi 3 e 4.
 3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.
 4. Per le forme di sostegno di cui all'[articolo 67](#), paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.
-

Articolo 78 *Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale*

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 79 *Domande di pagamento* ⁽¹¹⁹⁾

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le domande di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽¹²⁰⁾
 2. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario. ⁽¹²¹⁾
-

(119) Rubrica così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(120) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(121) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 35 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 80 *Uso dell'euro* ⁽¹²²⁾

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

(122) Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 81 *Pagamento del prefinanziamento iniziale*

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 82 *Liquidazione del prefinanziamento iniziale*

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 83 *Interruzione dei termini di pagamento*

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie; ⁽¹²³⁾

c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario. ⁽¹²⁴⁾

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

⁽¹²³⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹²⁴⁾ Lettera così modificata dall' *art. 272, par. 1, punto 36 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

CAPO II

Esame e accettazione dei conti

Articolo 84 *Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione*

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ⁽¹²⁵⁾

(125) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 37 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 85 *Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione*

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La

Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 86 *Principi*

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una domanda di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti. ⁽¹²⁶⁾

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

⁽¹²⁶⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 87 *Eccezioni al disimpegno*

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. ⁽¹²⁷⁾

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma. Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

⁽¹²⁷⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 88 *Procedura*

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniquale volta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.
2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.
3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.
5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 89 *Missione e obiettivi*

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'[articolo 174](#) TFUE. Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
 - b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.
-

Articolo 90 *Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal [regolamento \(CE\) n. 1059/2003](#), modificato dal [regolamento \(CE\) n. 105/2007](#).

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;

c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007- 2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 91 *Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale*

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014 - 2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 105 627 309 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 166 933 076 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % all'anno. ⁽¹²⁹⁾

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli *allegati VII e VIII*, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'*articolo 92*, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso. ⁽¹²⁸⁾

(128) Paragrafo così sostituito dall' *art. 18, par. 1, punto 3 del Regolamento 17 maggio 2017, n. 2017/825/UE*, a decorrere dal 20 maggio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/825/UE*.

(129) Paragrafo sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE*, a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2017/2305/UE*; dall' *art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 14 novembre 2018, n. 2018/1719/UE*, a decorrere dal 17 novembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2018/1719/UE*; dall' *art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 15 luglio 2020, n. 2020/1041/UE*, a decorrere dal 18 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1041/UE*.

Articolo 92 *Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea*

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:

a) il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b) il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c) il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d) il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e) lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e alle regioni di

livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. ⁽¹³²⁾

2. Oltre agli importi di cui all'[articolo 91](#) e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94.200.000 EUR e 92.400.000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'[articolo 91](#), paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017- 2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'[allegato VII](#) sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'[allegato VII](#). Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/-5% tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE/Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017- 2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4.000.000.000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro. ⁽¹³⁰⁾

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'[allegato IX](#), al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1%. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 166 933 076 EUR, di cui 23,7 milioni di EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2020. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE a norma dell'articolo 22 del regolamento FSE. Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri chiedono

il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili.

Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG assegnate nel 2019 e nel 2020. ⁽¹³²⁾

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10.000.000.000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#) esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#).

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#). Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#).

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del [regolamento \(UE\) n. 1316/2013](#). Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2.500.000.000 EUR e può essere incrementato fino a 1.000.000.000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330.000.000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR). ⁽¹³¹⁾

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'[articolo 4](#) del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

(130) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(131) Paragrafo così sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE](#), a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/2305/UE](#).

(132) Paragrafo sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 12 dicembre 2017, n. 2017/2305/UE](#), a decorrere dal 16 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2017/2305/UE](#); dall' [art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 14 novembre 2018, n. 2018/1719/UE](#), a decorrere dal 17 novembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2018/1719/UE](#); dall'[art. 1, par. 1, punto 2, del Regolamento 15 luglio 2020, n. 2020/1041/UE](#), a decorrere dal 18 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1041/UE](#).

Articolo 92 bis *Risorse REACT-EU* ⁽¹³⁴⁾

Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ⁽¹³³⁾ sono attuate nell'ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento.

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia ("risorse REACT-EU").

Come previsto nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse

REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

(133) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per il sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).

(134) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE](#).

Articolo 92 ter *Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU* ⁽¹³⁵⁾

1. Le risorse REACT-EU sono rese disponibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. In deroga all'articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali. Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

2. Oltre alle risorse globali di cui all'articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito:

- 2021: EUR 37 500 000 000;
- 2022: EUR 10 000 000 000.

Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018. Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU.

3. Lo 0,35 % delle risorse REACT-EU è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, dedicando particolare attenzione agli Stati membri colpiti più duramente dalla pandemia di COVID-19 e a quelli con tassi di assorbimento e di attuazione più bassi.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse REACT-EU sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse REACT-EU per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021.

5. In deroga all'articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse REACT-EU per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2021 e 2022. L'impegno giuridico di cui all'articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094. Alle risorse REACT-EU non si applica l'articolo 76, terzo e quarto comma. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all'articolo 136 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi. In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi. Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato. In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD"), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all'IOG. In entrambi i casi l'aumento può essere proposto prima dell'assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa. In seguito all'assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. L'articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all'anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario. Le prescrizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all'assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU. Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.

6. Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell'ambito del FESR e del FSE all'assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10. A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all'assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7. In deroga agli articoli 81, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell'assegnazione delle risorse REACT-EU è pari all'11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.

8. Le risorse REACT-EU non destinate all'assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell'ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un'economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19.

Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l'accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell'occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale. Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta

contro la discriminazione e alle misure a favore dell'inclusione sociale e dell'eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l'accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.

9. A eccezione dell'assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l'IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell'ambito del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", che integra gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9. L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all'[articolo 8, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#), non può essere combinato con altre priorità d'investimento.

L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo costituisce inoltre la priorità d'investimento unica per la programmazione e l'attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE. Qualora all'interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell'asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi), del [regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#). Nel piano di finanziamento riveduto di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all'[articolo 8, paragrafo 2, lettera d\), del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#), è stabilita l'assegnazione delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell'attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni. In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto.

10. In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare nuovi programmi operativi specifici a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

In deroga all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell'articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell'ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), al paragrafo 4, al paragrafo 6,

lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente. In deroga all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro.

11. In deroga all'articolo 65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

12. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse REACT-EU programmate nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Oltre agli indicatori comuni definiti nelle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri si avvalgono anche, se del caso, di indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione. In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell'uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e, se del caso, l'inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

13. Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni:

a) prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all'articolo 18;

b) condizionalità ex ante, in deroga all'articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;

c) prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente;

d) l'articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1° febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia sostenuta nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo;

e) le prescrizioni relative all'elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all'articolo 116 e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera a).

In deroga ai requisiti di cui all'[articolo 12, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#) per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.

14. Nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell'articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell'allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse REACT-EU, nonché dell'ulteriore

sostegno da esse derivante. Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l'operazione in questione è finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali. Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al "Fondo", ai "Fondi" o ai "Fondi SIE" nell'allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione "finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19".

(135) Articolo aggiunto dall'[art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE](#), a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE](#).

Articolo 93 *Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni*

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.
 2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.
-

Articolo 94 *Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi*

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.
2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti

a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35% del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25% del totale.

Articolo 95 *Addizionalità*

1. Ai fini del presente articolo e dell'*allegato X*, si applicano le seguenti definizioni:

1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel *regolamento (CE) n. 2223/96* del Consiglio ⁽¹³⁶⁾;

2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;

3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;

4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato. Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei

quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15% della popolazione complessiva. Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale. Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post"). Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'[allegato X](#), punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'[allegato X](#), in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'[allegato X](#), punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(136) [Regolamento \(CE\) n. 2223/96](#) del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 96 *Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'[articolo 59](#), a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'[articolo 9](#), primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'[articolo 121](#), paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'[articolo 55](#);

b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo; ⁽¹³⁷⁾

iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;

iv) gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento; ⁽¹³⁷⁾

v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'[articolo 21](#), paragrafo 1, e dell'[allegato II](#);

vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

i) gli obiettivi specifici;

ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo; ⁽¹³⁷⁾

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15.000.000 EUR;

d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli [articoli 60, 120 e 121](#), l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;

ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'[articolo 7](#), paragrafo 4, del

regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate; ⁽¹³⁶⁾

c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;

b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'[articolo 174](#) TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;

b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'[articolo 5](#) nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;

b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'[articolo 19](#) e dell'[allegato XI](#), applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;

b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri. ⁽¹³⁸⁾

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

(136) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(137) Punto così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2017, n. 58 Serie L.

(138) Paragrafo così sostituito dall' [art. 2, par. 1, punto 4\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 97 *Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

A norma dell'[articolo 28](#), i programmi operativi di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'[articolo 96](#), paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'[articolo 96](#), paragrafo 5, e all'[articolo 96](#), paragrafo 6, lettera b).

Articolo 98 *Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
 2. Il FESR e l'FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa. ⁽¹³⁹⁾
 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
-

(139) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 38 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 99 *Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

Grandi progetti

Articolo 100 *Contenuto*

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'[articolo 96](#), paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50.000.000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'[articolo 9](#), primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75.000.000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 101 *Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto*

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

Articolo 102 *Decisione relativa a un grande progetto*

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'[articolo 101](#), primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'[articolo 125](#), paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

a) i documenti di cui all'[articolo 125](#), paragrafo 3, lettera c), indicanti:

i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;

ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;

- iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
- iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 143](#), paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'[articolo 125](#), paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'[articolo 101](#), la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1° presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza. ⁽¹⁴⁰⁾

7. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione

dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Un'analisi indipendente della qualità dev'essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:

- a) se l'analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
- b) se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
- c) se la valutazione pertinente è negativa. ⁽¹⁴¹⁾

(140) Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 39, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(141) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 39, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 103 *Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata*

1. In deroga all'[articolo 101](#), terzo comma, e all'[articolo 102](#), paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#); oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;

b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;

c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprano tutte le fasi pianificate;

d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'[articolo 101](#), primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma

del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'[articolo 125](#), paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'[articolo 102](#), paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 104 *Ambito di applicazione*

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore. ⁽¹⁴²⁾

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione o al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea. ⁽¹⁴²⁾

(142) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 40 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 105 *Preparazione dei piani d'azione comuni*

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'[articolo 106](#).

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. ⁽¹⁴³⁾

(143) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 41 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 106 *Contenuto dei piani d'azione comuni*

Un piano d'azione comune contiene:

1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE; ⁽¹⁴⁴⁾

[2] il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti; ⁽¹⁴⁵⁾]

- 3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario; ⁽¹⁴⁶⁾
- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) la conferma che contribuirà all'approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato; ⁽¹⁴⁷⁾
- 7) la conferma che contribuirà all'approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato; ⁽¹⁴⁷⁾
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
 - a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 108;
 - c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati; ⁽¹⁴⁷⁾
- 9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:
 - a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE; ⁽¹⁴⁸⁾
 - [b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali; ⁽¹⁴⁹⁾
 - c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

(144) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(145) Punto soppresso dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(146) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(147) Punto così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. d\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(148) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. e\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(149) Lettera soppressa dall' [art. 272, par. 1, punto 42, lett. e\), ii\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 107 *Decisione relativa al piano d'azione comune*

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'[articolo 106](#), al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato. Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'[articolo 104](#), la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune. ⁽¹⁵⁰⁾

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

(150) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 43 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 108 *Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune*

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Se del caso, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a). ⁽¹⁵¹⁾ La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato. La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

(151) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 44 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 109 *Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune*

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. ⁽¹⁵²⁾

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni

di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

(152) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 45 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 110 *Funzioni del comitato di sorveglianza*

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi; ⁽¹⁵³⁾
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i) gli strumenti finanziari.

2. In deroga all'[articolo 49](#), paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera c); ⁽¹⁵³⁾
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'[articolo 114](#), paragrafo 1;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;

e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

(153) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 46 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 111 *Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione*

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'[articolo 50](#), paragrafo 2;
- b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'[articolo 50](#), rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
- c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi

naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;

b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;

c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;

f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'[articolo 8](#);

g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'[articolo 110](#), paragrafo 2, lettera b). ⁽¹⁵⁴⁾

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

(154) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 112 *Trasmissione di dati finanziari*

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;

b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'[articolo 50](#), paragrafo 2.
 3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.
 4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.
 5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.
-

Articolo 113 *Relazione sulla coesione*

La relazione della Commissione di cui all'[articolo 175](#) TFUE comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
 - b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;
 - c) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.
-

Articolo 114 *Valutazione*

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data. ⁽¹⁵⁵⁾

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

[4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'[articolo 39](#), paragrafo 4, primo comma, lettera b). ⁽¹⁵⁶⁾]

(155) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 47, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(156) Paragrafo soppresso dall' [art. 272, par. 1, punto 47, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO II

Informazione, comunicazione e visibilità ⁽¹⁵⁷⁾

Articolo 115 *Informazione, comunicazione e visibilità* ⁽¹⁵⁸⁾

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni. ⁽¹⁵⁹⁾

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio

in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato. Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati. L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi. Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'[allegato XII](#).

3. Le norme dettagliate concernenti l'informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII. ⁽¹⁶⁰⁾

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(157) Intestazione così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 48 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#). Precedentemente era: "Informazione e comunicazione".

(158) Rubrica così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 49, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(159) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 49, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(160) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 49, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 116 *Strategia di comunicazione*

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto

dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità. La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'*allegato XII*.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'*articolo 110*, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati. Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia. Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'*articolo 110*, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l'anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l'anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico. ⁽¹⁶¹⁾

(161) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 50 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 117 *Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti*

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'*allegato XII* e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all'anno le reti discutono e valutano l'efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l'impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività. ⁽¹⁶²⁾

(162) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 51 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 118 *Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'[articolo 91](#), paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 119 *Assistenza tecnica degli Stati membri*

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. ⁽¹⁶³⁾
La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile. ⁽¹⁶⁴⁾
3. In deroga all'[articolo 70](#), paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.
4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro. ⁽¹⁶⁵⁾
5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1.000.000.000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6% dell'importo totale o 50.000.000 EUR, se questo è inferiore.
- 5 bis. La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell'adozione del programma operativo. ⁽¹⁶⁶⁾
6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

(163) Comma così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 52, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(164) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 52, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(165) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 52, lett. c\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(166) Paragrafo aggiunto dall' [art. 272, par. 1, punto 52, lett. d\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 120 *Determinazione dei tassi di cofinanziamento*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

- a) l'85% per il Fondo di coesione;
- b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'[articolo 92](#), paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;
- c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1083/2006](#) che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;
- d) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);
- e) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 % ⁽¹⁶⁸⁾. La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016. Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85%

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui

un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'[articolo 92](#), paragrafo 1, lettera e), non supera il 50% per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

8. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'[articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento \(CE\) n. 2012/2002](#) del Consiglio ⁽¹⁶⁷⁾;

b) le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e

c) le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.

L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma. ⁽¹⁶⁹⁾

⁽¹⁶⁷⁾ [Regolamento \(CE\) n. 2012/2002](#) del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(168) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2, Regolamento 23 novembre 2016, n. 2016/2135](#), a decorrere dal 14 dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1, del medesimo Regolamento n. 2016/2135](#).

(169) Paragrafo aggiunto dall'[art. 1 del Regolamento 4 luglio 2017, n. 2017/1199/UE](#), a decorrere dal 27 luglio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2017/1199/UE](#).

Articolo 121 *Modulazione dei tassi di cofinanziamento*

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'[articolo 349](#) TFUE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 122 *Responsabilità degli Stati membri*

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli [articoli 72, 73 e 74](#).

2. Gli Stati membri prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. ESSI informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10.000 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari. ⁽¹⁷⁰⁾
Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione. ⁽¹⁷¹⁾

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione. Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile. ⁽¹⁷²⁾
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati. I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

(170) Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(171) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(172) Comma dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 53 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 123 *Designazione delle autorità*

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.
2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.
4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.
5. Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.
Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250.000.000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100.000.000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i

precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 124 *Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione*

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'[allegato XIII](#). L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il

precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) e del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio ⁽¹⁷³⁾, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250.000.000 EUR o dal FEAMP superi 100.000.000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento. La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'[articolo 83](#), l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250.000.000 EUR e 100.000.000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione. Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 83](#), non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di

certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(173) [Regolamento \(CE\) n. 1198/2006](#) del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Articolo 125 *Funzioni dell'autorità di gestione*

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'[articolo 47](#) e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

ii) siano non discriminatori e trasparenti;

iii) tengano conto dei principi generali di cui agli [articoli 7 e 8](#);

b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo; ⁽¹⁷³⁾

c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità; ⁽¹⁷⁴⁾

d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'[articolo 71](#), a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e:

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario; ⁽¹⁷⁵⁾

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'[articolo 72](#), lettera g);

e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario. ⁽¹⁷⁶⁾

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.
7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#), che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.
10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.
-

(173) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(174) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 55, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(175) Lettera così sostituita dall' [art. 272, par. 1, punto 55, lett. b\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(176) Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 55, lett. b\), i\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 126 *Funzioni dell'autorità di certificazione*

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

b) preparare i bilanci di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario; ⁽¹⁷⁸⁾

c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva. ⁽¹⁷⁷⁾

⁽¹⁷⁷⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁷⁸⁾ Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 56 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 127 *Funzioni dell'autorità di audit*

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e,

come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario. ⁽¹⁷⁹⁾

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

a) un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario; ⁽¹⁸⁰⁾

b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

(179) Comma così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 57, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(180) Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 57, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

Articolo 128 *Cooperazione con le autorità di audit*

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.
 2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.
 3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
-

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE ⁽¹⁸¹⁾

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 129 *Norme comuni per i pagamenti* ⁽¹⁸²⁾

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro.

⁽¹⁸¹⁾ Titolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁸²⁾ Articolo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 130 *Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale*

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'[articolo 139](#).

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,

se questo è inferiore. ⁽¹⁸³⁾

3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso. ⁽¹⁸⁴⁾

(183) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(184) Paragrafo aggiunto dall' *art. 2, par. 1, punto 2 del Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE*, a decorrere dal 24 aprile 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2020/558/UE*.

Articolo 131 *Domande di pagamento* ⁽¹⁸⁵⁾

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del presente regolamento, agli articoli 68, 68 bis e 68 ter del presente regolamento, all'articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:

a) l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;

b) l'importo che entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto; e

c) l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

(185) Articolo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 58 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 132 *Pagamento ai beneficiari*

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'[articolo 125](#), paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 133 *Uso dell'euro*

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134 *Pagamento del prefinanziamento*

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria

dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

b) nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5% dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli [articoli 122 e 143](#) TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli [articoli 136 e 143](#) TFUE;

c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

1 bis. Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale supplementare pari al 3,5% dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016. Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario. ⁽¹⁸⁶⁾

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2%;
- nel 2017: il 2,625%;
- nel 2018: il 2,75%;
- nel 2019: il 2,875%;
- nel 2020: il 3 %; ⁽¹⁸⁷⁾
- dal 2021 al 2023: il 2 %. ⁽¹⁸⁸⁾

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

(186) Paragrafo inserito dall'[art. 1, paragrafo 1, n. 1\), Regolamento 14 ottobre 2015, n. 2015/1839](#), a decorrere dal 16 ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, paragrafo 1 del medesimo Regolamento 2015/1839](#).

(187) Trattino così sostituito dall'[art. 1, par. 1, lett. a\), del Regolamento 21 ottobre 2020, n. 2020/1542/UE](#), a decorrere dal 15 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1542/UE](#).

(188) Trattino aggiunto dall'[art. 1, par. 1, lett. b\), del Regolamento 21 ottobre 2020, n. 2020/1542/UE](#), a decorrere dal 15 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1542/UE](#).

Articolo 135 *Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento*

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'[articolo 131](#), paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'[articolo 124](#).

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136 *Disimpegno*

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e

annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'[articolo 131](#), una domanda di pagamento redatta a norma dell'[articolo 135](#).

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'[articolo 141](#), paragrafo 1, entro il termine stabilito all'[articolo 141](#), paragrafo 1.

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Articolo 137 *Preparazione dei conti*

1. I conti di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'[articolo 131](#) e dell'[articolo 135](#), paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'[articolo 132](#), paragrafo 1;

b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'[articolo 71](#) e gli importi non recuperabili;

c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'[articolo 41](#), paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'[articolo 131](#), paragrafo 4;

d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze. ⁽¹⁸⁹⁾

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito

ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'[articolo 150](#), paragrafo 3.

(189) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 59 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 138 *Presentazione di informazioni*

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'[articolo 137](#), paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'[articolo 125](#), paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'[articolo 127](#), paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile. ⁽¹⁹⁰⁾

(190) Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 60 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 139 *Esame e accettazione dei conti*

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'[articolo 138](#). Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare

la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'[articolo 84](#).

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'[articolo 84](#), paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'[articolo 84](#), paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli [articoli 83](#) e [142](#).

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

a) gli importi contabilizzati di cui all'[articolo 137](#), paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:

i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'[articolo 130](#), paragrafo 1, e dell'[articolo 24](#); e

ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'[articolo 134](#), paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'[articolo 177](#), paragrafo 3, del regolamento finanziario. In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun

Fondo. ⁽¹⁹²⁾

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura. ⁽¹⁹¹⁾ ⁽¹⁹²⁾

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7. ⁽¹⁹¹⁾

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli [articoli 144](#) e [145](#).

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli [articoli 144](#) e [145](#).

⁽¹⁹¹⁾ Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁹²⁾ Comma aggiunto dall' [art. 2, par. 1, punto 5\), del Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE](#), a decorrere dal 1° aprile 2020, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/460/UE](#).

Articolo 140 *Disponibilità dei documenti*

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi e dal FEAMP per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. ⁽¹⁹³⁾
Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1.000.000 EUR la norma di cui al secondo comma. Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. ⁽¹⁹³⁾

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.
3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari. ⁽¹⁹⁴⁾
4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

⁽¹⁹³⁾ Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

⁽¹⁹⁴⁾ Paragrafo così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 61 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Articolo 141 *Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale*

1. Oltre ai documenti di cui all'[articolo 138](#), per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Articolo 142 *Sospensione dei pagamenti*

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata; ⁽¹⁹⁵⁾
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'[articolo 83](#);
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
- e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'[articolo 19](#);
- f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'[articolo 22](#).

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

⁽¹⁹⁵⁾ Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 143 *Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri*

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. ⁽¹⁹⁶⁾

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

⁽¹⁹⁶⁾ Frase così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 144 *Criteri per le rettifiche finanziarie*

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'[articolo 85](#), qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'[articolo 143](#) anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'[articolo 143](#), paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'[articolo 122](#), paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. In conformità dell'[articolo 22](#), paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi o del FEAMP a favore dello Stato membro interessato. ⁽¹⁹⁷⁾

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 149](#) riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel

quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

(197) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

Articolo 145 *Procedura*

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il FEAMP conformemente all'articolo 143, paragrafo 3. (198)
6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.
7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'[articolo 75](#) la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo. (199)
Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei

sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure ⁽²⁰⁰⁾

b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'[articolo 139](#), paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'[articolo 137](#), paragrafo 2;

c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'[articolo 144](#), paragrafo 7.

(198) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(199) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L.

(200) Lettera così modificata dall' [art. 272, par. 1, punto 62 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 146 *Obblighi degli Stati membri*

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'[articolo 143](#), paragrafo 2, del presente

regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'[articolo 107](#), paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁰¹⁾.

⁽²⁰¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Articolo 147 *Rimborso*

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 98 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine. ⁽²⁰¹⁾

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

⁽²⁰¹⁾ Paragrafo dapprima corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. 200, Serie L; successivamente così modificato dall' [art. 272, par. 1, punto 63 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 148 *Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi*

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l'FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della

Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l'FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l'autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all'articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione. ⁽²⁰²⁾

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'[articolo 128](#), paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'[articolo 140](#), paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

(202) Paragrafo così sostituito dall' [art. 272, par. 1, punto 64 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 149 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020. ⁽²⁰³⁾

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. ⁽²⁰³⁾

3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ⁽²⁰⁴⁾

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto

e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ⁽²⁰⁵⁾

(203) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 65, lett. a) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(204) Paragrafo aggiunto dall' *art. 272, par. 1, punto 65, lett. b) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

(205) Paragrafo così sostituito dall' *art. 272, par. 1, punto 65, lett. c) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*, a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 282*, ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo *Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom*.

Articolo 150 *Procedura di comitato*

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del *regolamento (UE) n. 182/2011*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011*.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011*. Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'*articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma*, e si applica l'*articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011*.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 151 *Riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'[articolo 177](#) TFUE.

Articolo 152 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'[articolo 59, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#). La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

4. In deroga all'[articolo 79, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#), il massimale per l'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati è pari al 100% del contributo dei fondi ai programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione in Grecia. ⁽²⁰⁶⁾

5. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e all'[articolo 77, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) e ferme restando le decisioni della Commissione che fissano il tasso e l'importo massimi del contributo dei fondi per ciascun programma operativo greco e per ciascun asse prioritario, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % alle spese ammissibili indicate per i programmi operativi greci per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione nell'ambito di ciascun asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. L'[articolo 77, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) non si applica ai programmi operativi in Grecia. ⁽²⁰⁶⁾

6. La Grecia istituisce un meccanismo per garantire che gli importi supplementari resi disponibili a seguito delle misure di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei suoi programmi operativi. La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'[articolo 89, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#). ⁽²⁰⁶⁾

7. L'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L'autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR. ⁽²⁰⁷⁾

(206) Paragrafo aggiunto dall'[art. 1, paragrafo 1, n. 2\), Regolamento 14 ottobre 2015, n. 2015/1839](#), a decorrere dal 16 ottobre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, paragrafo 1](#) del medesimo [Regolamento 2015/1839](#).

(207) Paragrafo aggiunto dall'[art. 272, par. 1, punto 66 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.
2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

Articolo 154 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Gli articoli 92 bis e 92 ter non si applicano al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito. (208)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto	a	Bruxelles,	il	17	dicembre	2013
Per		il		Parlamento		europeo
Il						presidente
M.						SCHULZ
Per			il			Consiglio
Il						presidente
R.						SADZIUS

(208) Comma aggiunto dall'art. 1, par. 1, punto 2, del Regolamento 23 dicembre 2020, n. 2020/2221/UE, a decorrere dal 29 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/2221/UE.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1304/2013/UE ^{(1) (2) (3)}.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) del Consiglio.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

⁽²⁾ Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

⁽³⁾ Per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, vedi il [Regolamento 9 luglio 2015, n. 2015/2195](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), in particolare l'[articolo 164](#),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e l'ambito di applicazione dell'FSE, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.

(2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, rafforzare l'inclusione sociale, lottare contro la povertà, promuovere l'istruzione, le competenze e la formazione permanente ed elaborare politiche di inclusione attiva globali e sostenibili conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'[articolo 162](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e

territoriale conformemente all'[articolo 174](#) TFUE. Conformemente all'[articolo 9](#) TFUE, l'FSE dovrebbe tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha chiesto che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostengano la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020"). Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta contro l'esclusione sociale, la povertà e la discriminazione, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati di Europa 2020 e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'[articolo 121](#), paragrafo 2, e all'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE così come, ove appropriato a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma supportati dalle strategie nazionali per l'occupazione, delle relazioni sociali nazionali, delle strategie nazionali sull'integrazione dei rom e delle strategie nazionali sulla disabilità. L'FSE dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti rilevanti dell'attuazione delle iniziative faro, in particolare dell'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", di "Youth on the Move" (Gioventù in movimento), e della "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Dovrebbe inoltre sostenere le pertinenti attività dell'"Agenda digitale europea" e di "Unione dell'innovazione".

(4) L'Unione affronta problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal sempre maggiore invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altre persone svantaggiate come i migranti e le minoranze.

(5) L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che sono più distanti dal mercato del lavoro, e sostenere la mobilità professionale volontaria. L'FSE dovrebbe altresì sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro, promuovendo la salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere le attività EURES (attività della rete europea di servizi per l'impiego) per quanto riguarda le assunzioni e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero. Le operazioni finanziate a titolo dell'FSE dovrebbero conformarsi all'[articolo 5](#), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(6) L'FSE dovrebbe altresì promuovere l'inclusione sociale e prevenire e combattere la povertà al fine di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni, il che comporta la mobilitazione di una serie di politiche rivolte alle persone maggiormente svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi bambini, lavoratori poveri e donne anziane. È opportuno prestare attenzione alla partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'FSE può essere utilizzato per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nel settore delle cure sanitarie, dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per

i senz'altro, dei servizi di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e dei servizi di assistenza di lunga durata. I servizi sostenuti possono essere pubblici, privati e/o basati sulla comunità e offerti da diversi tipi di prestatori, vale a dire amministrazioni pubbliche, società private, imprese sociali, organizzazioni non governative.

(7) L'FSE dovrebbe provvedere a contrastare l'abbandono scolastico precoce, a promuovere l'accesso paritario a un insegnamento di buona qualità, ad investire nell'istruzione e nella formazione professionale, ad aumentare l'attinenza dell'istruzione e dei sistemi di formazione al mercato del lavoro e a rafforzare l'apprendimento permanente, compresi i percorsi formativi formali, non formali e informali.

(8) Oltre a queste priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica a livello nazionale e regionale, nonché la capacità di un'amministrazione pubblica di agire in una logica partecipativa. La capacità istituzionale dei soggetti interessati, incluse le Organizzazioni non governative, che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, incluso il settore della lotta contro la discriminazione dovrebbe essere rafforzata.

(9) Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" può contribuire a tutti gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dall'FSE dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locale sia in termini di contenuto delle strategie.

(10) Al contempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle micro, piccole e medie imprese dell'Unione e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro dall'istruzione all'occupazione verso competenze e attività lavorative più ecologiche e dovrebbe affrontare le carenze in termini di competenze, incluse quelle nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile. L'FSE dovrebbe altresì contribuire alla promozione delle capacità culturali e creative. I settori socioculturale, creativo e culturale sono importanti al fine di conseguire indirettamente gli obiettivi dell'FSE e il loro potenziale dovrebbe quindi essere meglio integrato nei progetti e nella programmazione dell'FSE.

(11) Alla luce della necessità persistente di affrontare la disoccupazione giovanile nell'Unione nel suo complesso, è opportuno dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nelle regioni più colpite. In tali regioni l'IOG dovrebbe sostenere i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), rafforzando e accelerando in tal modo la realizzazione delle attività finanziate dall'FSE. All'IOG dovrebbero essere specificamente attribuiti fondi aggiuntivi e dovrebbero essere combinati con i finanziamenti dell'FSE nelle regioni di cui sopra. Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, l'IOG dovrebbe mirare a integrare le altre operazioni finanziate dall'FSE e le azioni nazionali destinate ai NEET, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani ⁽⁷⁾, che

prevede che i giovani debbano ricevere un'offerta di buona qualità di posti di lavoro, istruzione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dopo aver perso il lavoro o aver lasciato l'istruzione formale. L'IOG può inoltre sostenere azioni volte a combattere l'abbandono scolastico precoce. L'accesso alle prestazioni sociali per i giovani e le loro famiglie o le persone a loro carico non dovrebbe essere condizionato alla partecipazione dei giovani all'IOG.

(12) L'IOG dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione dell'FSE, ma, se del caso, sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate correlate all'IOG al fine di conseguire i suoi obiettivi. Occorre semplificare e facilitare l'attuazione dell'IOG, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e gli accordi in materia di concentrazione tematica. Onde garantire che i risultati dell'IOG siano chiaramente dimostrati e comunicati, dovrebbero essere previsti un controllo e una valutazione specifici, nonché disposizioni in materia di informazione e pubblicità. Le organizzazioni giovanili dovrebbero essere coinvolte nelle discussioni dei comitati di controllo sulla preparazione e sull'attuazione, inclusa la valutazione, dell'IOG.

(13) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, assicurando una maggiore concentrazione del sostegno sulle priorità dell'Unione. Una quota minima di finanziamento a titolo della politica di coesione è stabilita per l'FSE a norma dell'[articolo 92, paragrafo 4, del regolamento \(UE\) n. \[1303/2013\]](#). L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo sostegno alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà grazie a uno stanziamento minimo separato pari al 20% delle risorse complessive dell'FSE di ogni Stato membro. La scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno dell'FSE dovrebbero essere limitati, conformemente al livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno.

(14) Al fine di consentire una più stretta sorveglianza e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello dell'Unione dalle attività sostenute dall'FSE, nel presente regolamento dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di output e di risultato. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento nonché alle pertinenti disposizioni del [regolamento \(UE\) n. \[1303/2013\]](#). Gli indicatori dovrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di output specifici per ciascun programma.

(15) Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito all'effetto degli investimenti dell'FSE sulle pari opportunità, sulla parità di accesso e sull'integrazione dei gruppi emarginati in tutti i programmi operativi.

(16) Tenendo conto della protezione dei dati relativi alla raccolta e alla conservazione di dati sensibili sui partecipanti, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare regolarmente l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno dell'FSE nel promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, in particolare per quanto riguarda le persone svantaggiate come i rom. Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito alle iniziative finanziate dall'FSE nelle relazioni sociali nazionali allegare ai loro programmi nazionali di riforma, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, come i rom e i migranti.

(17) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società

civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE.

(18) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.

(19) Conformemente all'[articolo 10](#) TFUE, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, prestando particolare attenzione alle vittime di forme multiple di discriminazione. La discriminazione fondata sul sesso dovrebbe essere interpretata in senso ampio al fine di coprire altri aspetti relativi al genere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe anche contribuire alla promozione delle pari opportunità. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo dell'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale. L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.

(20) Il sostegno all'innovazione sociale contribuisce ad adeguare maggiormente le politiche ai cambiamenti sociali. L'FSE dovrebbe incoraggiare e sostenere le imprese sociali e gli imprenditori innovativi nonché i progetti innovativi affidati alle organizzazioni non governative e ad altri attori dell'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE. Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali, quali, a esempio, l'etichettatura sociale.

(21) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.

(22) Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati trasversali e territoriali.

(23) La mobilitazione dei soggetti regionali e locali dovrebbe contribuire ad attuare la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale

sostenibili e inclusive realizzate dagli attori locali nelle aree urbane e rurali e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative attraverso la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi.

(24) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative all'FSE.

(25) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese.

(26) L'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, di importi forfettari e di finanziamenti a tasso forfettario dovrebbe portare a una semplificazione per il beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di tutti i partner di progetti dell'FSE.

(27) È importante garantire la sana gestione finanziaria di ogni programma operativo e un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.

(28) Gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere incoraggiati a far leva finanziaria con l'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere, a esempio, gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.

(29) L'FSE dovrebbe integrare altri programmi dell'Unione e dovrebbero essere sviluppate strette sinergie tra l'FSE e altri strumenti finanziari dell'Unione.

(30) Gli investimenti nel capitale umano sono la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia coerente di sviluppo del capitale umano volta alla crescita. Occorre pertanto assicurare che nel periodo di programmazione 2014-2020 le risorse destinate a migliorare le competenze e a innalzare i livelli occupazionali consentano azioni di portata adeguata.

(31) Al fine di stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'[articolo 290](#) TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32) La Commissione dovrebbe essere assistita nell'amministrazione del FSE dal comitato di cui all'[articolo 163](#) TFUE.

(33) Dato che il presente regolamento sostituisce il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) dovrebbero pertanto rimanere valide,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(4) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 82, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

(5) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 127.

(6) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(8) [Regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2 *Compiti*

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2. L'FSE svolge i compiti di cui al paragrafo 1 sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020") e consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni correlate ai propri compiti, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'[articolo 121](#), paragrafo 2, e all'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali pertinenti.

3. L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.

Articolo 3 *Ambito d'applicazione del sostegno*

1. Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'[articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#), che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":

i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;

iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;

v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;

vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;

vii) la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;

b) per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione":

i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;

ii) l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom;

iii) la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;

iv) miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;

v) la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;

vi) strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente":

i) riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione;

ii) migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati;

iii) rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;

iv) migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato;

d) per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente":

i) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

ii) rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

2. Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:

a) sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

b) migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;

c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;

d) migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica.

Articolo 4 *Coerenza e concentrazione tematica*

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'[articolo 148](#), paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2. In ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi

di discriminazione definito all'articolo 9, primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

a) per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'[articolo 3](#), paragrafo 1;

b) per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'[articolo 3](#), paragrafo 1;

c) per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'[articolo 3](#), paragrafo 1.

4. Gli assi prioritari di cui all'[articolo 11](#), paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 5 *Indicatori*

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'[allegato I](#) del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'[articolo 27](#), paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'[allegato II](#) del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere. Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti. Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

2. In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'[allegato II](#) del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base.

3. Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE

Articolo 6 *Coinvolgimento dei partner*

1. La partecipazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3. Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7 *Promozione della parità tra uomini e donne*

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'[articolo 3](#) e, in particolare, all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.

Articolo 8 *Promozione delle pari opportunità e non discriminazione*

Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.

Articolo 9 *Innovazione sociale*

1. L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'[articolo 3](#) del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali.
2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10 *Cooperazione transnazionale*

1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.

3. Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all'[articolo 25](#) o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.

4. La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11 *Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi*

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100%, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.

3. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:

a) gli obiettivi tematici elencati nell'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi;

b) l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli [articoli 9 e 10](#) del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12 *Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali*

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Come integrazione agli interventi del FESR di cui all'[articolo 7 del regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai principi di cui ai rispettivi accordi di partenariato.

⁽⁴⁾ [Regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 13 *Ammissibilità delle spese*

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, come disposto all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2. L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) l'operazione va a beneficio della zona di programma;

b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma operativo in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma operativo nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché in detto Stato membro siano rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.

Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree del programma secondo criteri oggettivi. ⁽⁴⁾

3. Fino a un limite del 3% della dotazione di un programma operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo, le spese sostenute al di fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera a), o all'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera c), e purché il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate.

4. Oltre alla spesa di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è altresì ammissibile al finanziamento dell'FSE.

5. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

(4) Comma aggiunto dall' [art. 273, par. 1, punto 1 del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 14 *Opzioni semplificate in materia di costi*

-1. Le disposizioni generali applicabili alle opzioni semplificate in materia di costi a titolo dell'FSE sono fissate negli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013. ⁽⁵⁾

1. Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'[articolo 24](#) riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione. Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate. Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

[2. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile. ⁽⁶⁾]

[3. Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100.000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione. ⁽⁶⁾]

[4. Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50.000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013. ⁽⁶⁾]

⁽⁵⁾ Paragrafo aggiunto dall' [art. 273, par. 1, punto 2, lett. a\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto

disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

(6) Paragrafo soppresso dall' [art. 273, par. 1, punto 2, lett. b\) del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom](#), a decorrere dal 2 agosto 2018, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 282](#), ed applicabilità indicata nello stesso articolo, del medesimo [Regolamento n. 2018/1046/UE/Euratom](#).

Articolo 15 *Strumenti finanziari*

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo ambito di applicazione utilizzando strumenti finanziari, inclusi microcrediti e fondi di garanzia.

CAPO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Articolo 16 *Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile*

L'IOG sostiene la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione fornendo supporto alle azioni a norma dell'[articolo 3](#), paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni.

Ai fini dell'IOG per il 2014-2015, per "regioni ammissibili" si intendono le regioni di livello NUTS 2 con tassi di disoccupazione giovanile, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, superiori al 25% nel 2012 e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile era cresciuto in misura superiore al 30% nel 2012, le regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20% nel 2012.

Le risorse dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nell'ambito della procedura di bilancio ai sensi dell'[articolo 14 del regolamento\(UE\) n. 1311/2013](#). Onde individuare le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2016-2020, il riferimento ai dati del 2012 di cui al secondo comma è inteso come riferimento agli ultimi dati annuali disponibili. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue le stesse fasi dell'assegnazione iniziale a norma dell'[allegato VIII del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#).

D'intesa con la Commissione, gli Stati membri possono decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10% dei fondi dell'IOG, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile che si trovano al di fuori delle regioni ammissibili di livello NUTS 2.

Articolo 17 *Concentrazione tematica*

La dotazione specifica dell'IOG non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'[articolo 4](#).

Articolo 18 *Programmazione*

L'IOG è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione dell'IOG nel rispettivo accordo di partenariato e nei loro programmi operativi.

Le modalità per la programmazione possono assumere una o più delle seguenti forme:

- a) un apposito programma operativo;
- b) un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;
- c) una parte di uno o più assi prioritari.

Gli [articoli 9](#) e [10](#) del presente regolamento si applicano anche all'IOG.

Articolo 19 *Monitoraggio e valutazione*

1. In aggiunta alle funzioni del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Le relazioni di attuazione annuali e la relazione finale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, contengono ulteriori informazioni

sull'attuazione dell'IOG. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tali relazioni.

3. Da aprile 2015 e negli anni successivi, e contemporaneamente alla relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'IOG. I dati degli indicatori trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.

4. La relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, se del caso, la relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di attuazione annuale presentata entro il 31 maggio 2016, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.

5. Nelle relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano informazioni aggiuntive sull'IOG e si valuta la sua attuazione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo su tali relazioni.

6. L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IOG e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione. La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 20 *Misure di informazione e comunicazione*

1. I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'IOG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'IOG.

2. Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione disposto per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altri certificati, contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dall'IOG.

Articolo 21 *Assistenza tecnica*

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

Articolo 22 *Sostegno finanziario*

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG.
 2. Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario.
 3. Quando l'IOG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato. La dotazione specifica dell'IOG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale. Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'IOG.
-

Articolo 22 bis *Pagamento del prefinanziamento iniziale supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'IOG ⁽⁷⁾*

1. Oltre al prefinanziamento iniziale versato a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2015 è versato un prefinanziamento iniziale supplementare dalla dotazione specifica per l'IOG a tutti i programmi operativi sostenuti dall'IOG, a prescindere dalla modalità di programmazione conformemente all'articolo 18 del presente regolamento, al fine di aumentare al 30% il prefinanziamento

iniziale dalla dotazione specifica per l'IOG (il "prefinanziamento iniziale supplementare").

2. Ai fini del calcolo del prefinanziamento iniziale supplementare, sono detratti gli importi versati dalla dotazione specifica per l'IOG al programma operativo conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Qualora entro il 23 maggio 2016 gli Stati membri non presentino domande di pagamento intermedio in cui il contributo dell'Unione dall'IOG sia pari ad almeno il 50% del prefinanziamento iniziale supplementare, essi rimborsano alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato a norma del paragrafo 1. Tale rimborso non ha effetti sul contributo dalla dotazione specifica dell'IOG al programma operativo in questione.

(7) Articolo inserito dall'[art. 1, paragrafo 1, Regolamento 20 maggio 2015, n. 2015/779](#), a decorrere dal 22 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2](#), paragrafo 1 del medesimo Regolamento 2015/779.

Articolo 23 *Gestione finanziaria*

In aggiunta all'articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale dell'IOG per asse prioritario, essa assegna il rimborso a carico del bilancio dell'Unione in parti uguali tra l'FSE e la dotazione specifica dell'IOG. Una volta che tutte le risorse di una dotazione specifica per l'IOG sono state rimborsate, la Commissione assegna i rimborsi restanti del bilancio dell'Unione all'FSE.

La Commissione assegna il rimborso a carico dell'FSE tra le categorie di regioni secondo il rapporto di cui all'[articolo 22](#), paragrafo 2.

CAPO V

DELEGHE DI POTERE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'[articolo 14](#), paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.
 3. La delega di potere di cui all'[articolo 14](#), paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'[articolo 14](#), paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
-
-

Articolo 25 *Comitato di cui all'articolo 163 TFUE*

1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 TFUE.
2. Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare tale funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.
3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
4. Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'Unione.
5. Il comitato FSE può invitare alle proprie riunioni rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile, se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.
6. Il comitato FSE:

- a) è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi ai programmi operativi e alla programmazione in caso di contributo dell'FSE;
- b) è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo dell'FSE, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano l'FSE;
- c) approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'[articolo 10](#), paragrafo 3.

7. Il comitato FSE può fornire pareri su:

- a) questioni connesse al contributo dell'FSE all'attuazione della strategia Europa 2020;
- b) questioni concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013 pertinenti per l'FSE;
- c) questioni connesse all'FSE a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 6.

8. I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 26 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a detti interventi o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate o approvate a norma del [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) anteriormente al 1° gennaio 2014 restano valide.

Articolo 27 *Abrogazione*

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, il [regolamento \(CE\) n. 1081/2006](#) è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'[allegato III](#).

Articolo 28 *Riesame*

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'[articolo 164](#) TFUE.

Articolo 29 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013 Per il Parlamento europeo presidente M. SCHULZ Per il Consiglio presidente R. SADZIUS

Reg. (CE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 ^{(1) (2)}.

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 13 maggio 2014, n. L 138.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 14 maggio 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio , in particolare l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 37, paragrafo 13, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafi 1 e 6, l'articolo 61, paragrafo 3, l'articolo 68, paragrafo 1, l'articolo 101, l'articolo 125, paragrafi 8 e 9, l'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 144, paragrafo 6, considerando quanto segue:

(1) Nella parte II, il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano ora nell'ambito di un quadro comune («fondi strutturali e di investimento europei» o «fondi SIE»). Inoltre la parte III dello stesso regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano al FEASR e al FEAMP, mentre la parte IV dello stesso regolamento reca disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Il presente regolamento stabilisce pertanto disposizioni

applicabili a tutti i fondi SIE, nonché disposizioni applicabili esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione o al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP.

(2) È necessario stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria che la Commissione può applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità compresa nei programmi finanziati dai fondi SIE.

(3) Dette rettifiche finanziarie possono essere applicate soltanto se è contemporaneamente soddisfatta una serie di condizioni. Il livello di rettifica finanziaria dovrebbe essere definito sulla base di tassi forfettari correlati a un coefficiente calcolato in rapporto al livello di completamento materiale dell'operazione e di assorbimento finanziario. I fattori esterni - diversi dai fattori che escludono la rettifica finanziaria - che abbiano contribuito a carenze gravi nel raggiungimento entro il 2023 dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbero essere valutati caso per caso e potrebbero giustificare un tasso di rettifica più basso di quello altrimenti applicabile sulla base del coefficiente.

(4) Nelle disposizioni sui criteri di determinazione del livello delle rettifiche finanziarie da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, dovrebbe essere trattata separatamente la dotazione speciale riservata all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

(5) Norme specifiche dovrebbero chiarire le disposizioni relative all'acquisto di terreni con il supporto di strumenti finanziari.

(6) Un quadro coerente che associ in un'unica operazione le sovvenzioni di supporto tecnico e uno strumento finanziario impone che ciò sia consentito unicamente ai fini della preparazione tecnica del futuro investimento a beneficio del destinatario finale.

(7) Per garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari sia affidata a organismi in possesso di capacità adeguate, tali da garantire che l'attuazione sia conforme agli obiettivi e alle priorità dei fondi SIE e quanto più possibile efficiente, è opportuno stabilire i criteri di selezione di detti organismi e il loro ruolo, le loro competenze e le loro responsabilità.

(8) Per garantire una sana gestione finanziaria degli strumenti finanziari che forniscono garanzie, i contributi erogati dai programmi dovrebbero essere calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi, tenendo conto di un opportuno coefficiente di moltiplicazione.

(9) Per garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari avvenga in conformità al diritto applicabile, è opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla gestione e al controllo, audit compreso, di tali strumenti.

(10) Per garantire una sana gestione finanziaria dei contributi del programma agli strumenti finanziari, le eventuali revoche di tali contributi dovrebbero opportunamente riflettersi nelle pertinenti domande di pagamento.

(11) Per garantire un calcolo coerente degli abbuoni di interesse e degli abbuoni delle commissioni di garanzia capitalizzati ammissibili, è opportuno stabilire norme specifiche per tale calcolo.

(12) Per promuovere un'assegnazione rapida ed efficiente dei fondi all'economia reale e una sana gestione finanziaria, garantendo nel contempo una remunerazione ragionevole degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è opportuno stabilire i criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

(13) In conformità al principio di sana gestione finanziaria, nel calcolo del contributo pubblico si dovrebbe tener conto delle entrate generate dalle operazioni.

(14) È necessario stabilire il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di un'operazione tenendo conto dei periodi di riferimento applicabili al settore dell'operazione, della redditività normalmente attesa per il tipo di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o della regione interessati.

(15) È opportuno fissare i periodi di riferimento per settore sulla base dei dati storici, registrati e conservati, relativi ai progetti generatori di entrate del periodo di programmazione 2007-2013.

(16) È necessario definire i costi e le entrate da considerare nel calcolo delle entrate nette attualizzate e le condizioni per determinare un valore residuo e il tasso di attualizzazione finanziaria.

(17) La proposta di un tasso di attualizzazione del 4% come parametro indicativo di riferimento dovrebbe basarsi sull'attuale tasso di rendimento a lungo termine di un portafoglio internazionale di investimenti, calcolato come rendimento medio delle attività del 3% aumentato dell'1%, percentuale quest'ultima che corrisponde al calo subito dal rendimento medio dei titoli di Stato a lungo termine nel territorio dell'Unione successivamente alla fissazione del tasso di attualizzazione finanziaria per il periodo di programmazione 2007-2013.

(18) Il principio «chi inquina paga» impone che i costi ambientali dell'inquinamento e della prevenzione siano sostenuti dai responsabili dell'inquinamento e che i metodi di addebito riflettano tutti i costi,

compresi quelli di capitale e dei servizi ambientali, i costi ambientali dell'inquinamento e delle misure preventive attuate e i costi legati alla scarsità delle risorse utilizzate.

(19) Per ridurre gli oneri amministrativi, si dovrebbe consentire ai beneficiari, per il calcolo dei costi indiretti, di utilizzare i metodi esistenti e i tassi corrispondenti stabiliti nell'ambito di altre politiche dell'Unione, laddove si tratti di operazioni e beneficiari di tipo simile.

(20) Per garantire che le operazioni sostenute dai fondi SIE per le quali è ammessa, relativamente ai costi indiretti, l'applicazione di un tasso forfettario stabilito nell'ambito di altre politiche dell'Unione siano simili alle operazioni finanziate nell'ambito di tali altre politiche, occorre definire le categorie di intervento e le priorità o misure d'investimento in cui esse rientrano.

(21) È opportuno stabilire la metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità dei grandi progetti.

L'analisi della qualità a cura di esperti indipendenti costituisce un requisito preliminare per la presentazione di un grande progetto alla Commissione da parte di uno Stato membro secondo la procedura di notifica di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.

(22) Lo Stato membro che decida di ricorrere alla procedura di notifica dovrebbe stabilire se il grande progetto debba essere valutato da esperti indipendenti, supportati dall'assistenza tecnica della Commissione, oppure da altri esperti indipendenti d'intesa con la Commissione.

(23) La capacità, la competenza e l'imparzialità degli esperti indipendenti incaricati dell'analisi della qualità dei grandi progetti sono alcuni dei principali fattori da cui dipendono la buona qualità e l'affidabilità dell'esito dell'analisi. È quindi opportuno fissare alcuni criteri relativi agli esperti indipendenti in modo da garantire che la loro attività di analisi della qualità sia affidabile e di elevato livello qualitativo. Tutti gli esperti indipendenti dovrebbero soddisfare questi requisiti, indipendentemente dal fatto che nella loro attività siano supportati dall'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione o dall'assistenza tecnica di uno Stato membro. Prima di ricercare l'intesa della Commissione sulla scelta degli esperti indipendenti lo Stato membro dovrebbe farsi carico di verificare che gli esperti indipendenti soddisfino questi requisiti.

(24) Considerato che soltanto i grandi progetti giudicati positivamente dagli esperti indipendenti possono essere selezionati per essere presentati alla Commissione mediante la procedura di notifica, occorre fissare criteri chiari al riguardo. È necessario inoltre delineare le fasi del processo di analisi e i relativi parametri di valutazione della qualità, al fine di garantire che l'analisi della qualità di tutti i grandi progetti si

fondi sullo stesso approccio metodologico e sia eseguita in modo da contribuire al miglioramento della qualità dei grandi progetti sottoposti ad analisi.

(25) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 impone all'autorità di gestione di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti. È necessario quindi redigere un elenco dei dati da registrare e conservare in tale sistema.

(26) Alcuni dati sono pertinenti soltanto per determinati tipi di operazioni o per alcuni fondi SIE; è pertanto opportuno specificare l'applicabilità delle prescrizioni in materia di dati. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabiliscono prescrizioni specifiche da prendere in considerazione per quanto riguarda la registrazione e la conservazione dei dati su singoli partecipanti a operazioni finanziate dal FSE.

(27) L'elenco dei dati dovrebbe tener conto degli obblighi relativi alla predisposizione di relazioni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, in modo da garantire che i dati necessari alla gestione finanziaria e alla sorveglianza, compresi quelli necessari per preparare le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione, siano disponibili per ciascuna operazione in un formato tale che consenta di procedere agevolmente alla loro aggregazione e riconciliazione.

Nella compilazione dell'elenco si dovrebbe tenere conto del fatto che determinati dati di base in formato elettronico relativi alle operazioni sono necessari per garantire un'efficace gestione finanziaria delle operazioni e il rispetto dell'obbligo di pubblicare informazioni di base relative alle operazioni. Per programmare e svolgere efficacemente le verifiche e l'attività di audit sono necessari alcuni altri dati.

(28) L'elenco dei dati da registrare e conservare dovrebbe lasciare impregiudicate le caratteristiche tecniche o la struttura dei sistemi informatizzati istituiti dalle autorità di gestione e non dovrebbe predeterminare il formato dei dati registrati e conservati, salvo espresse indicazioni contenute nel presente regolamento. L'elenco dei dati dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati gli strumenti attraverso i quali i dati vengono inseriti o generati all'interno del sistema; in alcuni casi i dati compresi nell'elenco possono comportare l'inserimento di valori multipli. È tuttavia necessario stabilire alcune norme sulla natura di questi dati, per garantire che l'autorità di gestione possa adempiere le proprie funzioni in materia di sorveglianza, valutazione, gestione

finanziaria, verifica e audit, anche laddove ciò imponga il trattamento dei dati su singoli partecipanti.

(29) Per consentire il controllo e l'audit della spesa effettuata nell'ambito dei programmi operativi è necessario stabilire i criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata.

(30) In relazione all'attività di audit condotta a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire che la Commissione e gli Stati membri devono impedire qualsiasi divulgazione o accesso non autorizzati a dati personali e occorre precisare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.

(31) L'autorità di audit ha la responsabilità degli audit delle operazioni. Per garantire che l'ambito e l'efficacia degli audit siano adeguati e che essi vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit dovrebbero rispettare.

(32) È necessario fissare nel dettaglio la base di campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit cui l'autorità di audit dovrebbe attenersi in sede di definizione o approvazione del metodo di campionamento, anche per quanto concerne la definizione dell'unità di campionamento, alcuni criteri tecnici da applicare al campione e, se necessario, i fattori da considerare ai fini dell'acquisizione di ulteriori campioni.

(33) L'autorità di audit dovrebbe redigere il parere di audit sui conti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Per garantire che gli audit sui conti abbiano un ambito e contenuti adeguati e vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che detti audit dovrebbero soddisfare.

(34) Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri nell'applicazione delle rettifiche finanziarie nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario stabilire i criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

(35) Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e

che abroga il [*regolamento \(CE\) n. 1081/2006*](#) del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le seguenti disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 1303/2013:

a) disposizioni che integrano la parte II di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione, al FEASR e al FEAMP (di seguito «fondi SIE»), per quanto riguarda:

i) i criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

ii) la disciplina degli strumenti finanziari relativamente ai seguenti profili:

- norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari,

- norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari,

- norme relative alla gestione e al controllo di determinati strumenti finanziari, inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit,

- norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento,

- norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia,

- norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché norme per il rimborso dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito;

iii) il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento;

iv) il tasso forfettario per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione;

b) disposizioni che integrano la parte III di tale regolamento, applicabili al FESR e al Fondo di coesione, riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità dei grandi progetti;

c) disposizioni che integrano la parte IV di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, per quanto riguarda:

i) le norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza istituito dall'autorità di gestione;

ii) i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari;

iii) l'ambito e i contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni;

iv) le norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione;

v) le norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

CAPO II

DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AI FONDI SIE

SEZIONE I

Criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione [Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 2 *Determinazione del livello di rettifica finanziaria [Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Il livello di rettifica finanziaria applicato dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un tasso forfettario determinato sulla base del rapporto tra la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e il tasso di realizzazione finale

dell'indicatore finanziario nell'ambito di tale quadro di riferimento («coefficiente di realizzazione/assorbimento»).

2. Il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato secondo le seguenti modalità:

a) il valore finale ottenuto per ciascun indicatore di output e per ciascuna fase di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale;

b) si calcola la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100% se quello risultante dal calcolo è superiore al 100%;

c) il valore finale ottenuto per l'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100% se quello risultante dal calcolo è superiore al 100%;

d) la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità.

3. Se una priorità ricade in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato separatamente per ciascun fondo SIE e/o per ciascuna categoria di regioni.

Articolo 3 *Livello di rettifica finanziaria [Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Il livello di rettifica finanziaria è fissato come segue:

a) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 65% ma pari o superiore al 60%, si applica un tasso forfettario del 5%;

b) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 60% ma pari o superiore al 50%, si applica un tasso forfettario del 10%;

c) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 50%, si applica un tasso forfettario del 25%.

2. Il tasso forfettario è applicato al contributo del fondo SIE determinato sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, previa applicazione di eventuali altre rettifiche finanziarie. Per le priorità che ricadono in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il tasso forfettario è applicato a ciascun fondo SIE e/o a ciascuna categoria di regioni.

3. I fattori esterni, diversi da quelli citati all'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che contribuiscono a una carenza grave nel raggiungimento dei target finali, sono considerati caso per caso. La rettifica forfettaria di cui al paragrafo 1 può essere ridotta nella misura massima del 50% tenendo conto dell'incidenza attribuita a tali fattori sulla carenza grave.

4. Laddove l'applicazione del tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 1 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.

SEZIONE II

Strumenti finanziari

Articolo 4 *Norme specifiche in materia di acquisto di terreni [Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEASR possono sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo non superiore al 10% del contributo del programma erogato al destinatario finale. Nel caso delle garanzie, tale percentuale si applica all'importo del prestito sottostante o degli altri strumenti di rischio.

2. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano, il limite di cui al paragrafo 1 è del 20%.

3. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità di gestione può derogare ai limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per operazioni a tutela dell'ambiente.

Articolo 5 *Combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari [Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

Le sovvenzioni di supporto tecnico possono essere associate a strumenti finanziari in una singola operazione a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 soltanto ai fini della preparazione tecnica del futuro investimento a beneficio del destinatario finale che sarà sostenuto attraverso tale operazione.

Articolo 6 *Norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari [Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]* ⁽⁶⁾

1. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari adempiono i loro obblighi in conformità alla legge applicabile e agiscono con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari. Essi provvedono a che:

a) i destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti finanziari siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;

b) i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto

i) dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione;

ii) dall'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), punto i), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per il FEASR;

iii) dall'articolo 97, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per il FEAMP; ⁽⁵⁾

c) gli strumenti finanziari forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza;

d) il trattamento preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del [regolamento \(UE\) 2015/2017](#), richiamato all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia proporzionato ai rischi assunti da tali investitori e limitato al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali ⁽⁷⁾.

2. Dato che la responsabilità finanziaria diretta dell'autorità di gestione nei confronti degli organismi che attuano gli strumenti finanziari o dei destinatari finali e la sua responsabilità per qualsiasi altro debito od obbligazione dello strumento finanziario non può superare l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario a norma dei pertinenti accordi di finanziamento, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari garantiscono che l'autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.

3. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari sono responsabili del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non sono tuttavia responsabili del rimborso degli importi di cui al primo comma a condizione che dimostrino che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di fondi, al livello degli intermediari finanziari o dei destinatari finali;

b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno rispettato il paragrafo 1 del presente articolo per quanto attiene ai contributi del programma viziati da irregolarità;

c) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

(3) [*Regolamento \(UE\) n. 1305/2013*](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [*regolamento \(CE\) n. 1698/2005*](#) del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4) [*Regolamento \(UE\) n. 508/2014*](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il [*regolamento \(UE\) n. 1255/2011*](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(5) Lettera così sostituita dall'[*art. 1, paragrafo 1, n. 1\), Regolamento 13 febbraio 2015, n. 2015/616*](#).

(6) Sottotitolo così sostituito dall'[*art. 1, par. 1, punto 1, lett. a\) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'[*art. 3, par. 1*](#) del medesimo [*Regolamento n. 2019/886/UE*](#).

(7) Lettera così sostituita dall'[*art. 1, par. 1, punto 1, lett. b\) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'[*art. 3, par. 1*](#) del medesimo [*Regolamento n. 2019/886/UE*](#).

Articolo 7 *Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari [Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]* ⁽⁶⁾

1. Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punto iii), all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c) e all'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi: ⁽⁷⁾

a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;

b) adeguata solidità economica e finanziaria;

c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;

d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;

e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

f) accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

2. Nel selezionare un organismo di cui al paragrafo 1, l'autorità di gestione tiene in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza dei membri dell'équipe proposta e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo.

La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse e si basa perlomeno sui seguenti criteri:

a) validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali, a seconda dei casi;

b) livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e metodo proposto per il loro calcolo;

c) termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa;

d) capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del programma;

e) capacità di fornire prove circa un'attività aggiuntiva rispetto a quella presente;

f) nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivida il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili conflitti di interesse.

3. Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI e un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un intermediario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale intermediario finanziario. ⁽⁸⁾

4. Fatto salvo il paragrafo 3, se l'organismo che attua uno strumento finanziario a norma dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la BEI o un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano. ⁽⁹⁾

(6) Sottotitolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lett. a) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(7) Frase introduttiva così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lett. b) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(8) Paragrafo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lett. c) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(9) Paragrafo aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 2, lett. d) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

Articolo 8 *Norme specifiche sulle garanzie offerte mediante strumenti finanziari [Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e articolo 39 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]* ⁽¹⁰⁾

Nel caso in cui gli strumenti finanziari forniscano garanzie, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) deve essere ottenuto un idoneo coefficiente di moltiplicazione tra l'importo del contributo del programma accantonato a copertura di perdite previste e impreviste su nuovi prestiti o altri strumenti di condivisione dei rischi coperti dalle garanzie e il valore dei

corrispondenti nuovi prestiti erogati o altri strumenti di condivisione del rischio;

b) il coefficiente di moltiplicazione è stabilito attraverso una prudente valutazione ex ante dei rischi concernente lo specifico prodotto di garanzia offerto, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, della strategia di investimento dello strumento finanziario e dei principi di economia e di efficienza. La valutazione ex ante dei rischi può essere oggetto di riesame qualora ciò sia giustificato da successive condizioni di mercato;

c) il contributo del programma impegnato per onorare le garanzie riflette tale valutazione ex ante dei rischi;

d) se l'intermediario finanziario o l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato a favore dei destinatari finali l'importo programmato dei nuovi prestiti o degli altri strumenti di condivisione del rischio, la spesa ammissibile è ridotta in misura proporzionale.

(10) Sottotitolo così sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 3 del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

Articolo 9 *Gestione e controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]* ⁽¹²⁾

1. Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione garantisce che: ⁽¹³⁾

a) l'operazione sia conforme alla legislazione applicabile, al programma e all'accordo di finanziamento pertinenti sia nella fase di valutazione e selezione dell'operazione sia durante la creazione e l'attuazione dello strumento finanziario;

b) gli accordi di finanziamento contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e in conformità all'[articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) per il FEASR; ⁽¹⁷⁾

d) i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:

i) siano conservati, relativamente all'operazione, dall'autorità di gestione, dall'intermediario finanziario o dall'organismo che attua il fondo di fondi nel caso di uno strumento finanziario attuato attraverso un fondo di fondi, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi;

ii) siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione;

e) i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:

i) i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;

ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43, 43 bis e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013; ⁽¹⁴⁾

iii) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;

iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 43 bis, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013; ⁽¹⁴⁾

v) i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;

vi) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

vii) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;

viii) le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se disponibili;

ix) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;

x) gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

xi) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;

xii) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

xiii) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

2. Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FESR, del FSE, del Fondo di coesione e del FEAMP, le autorità di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni in conformità all'[articolo 9, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, ⁽¹⁵⁾

[3. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano attuati dalla BEI a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013:

a) l'autorità di gestione conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione l'incarico di procedere alle verifiche sul posto delle operazioni ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) l'autorità di audit conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione l'incarico di effettuare gli audit dell'operazione.

L'autorità di audit redige il proprio parere di audit sulla base delle informazioni fornite dall'impresa incaricata. ⁽¹⁶⁾

]

[4. In assenza di un quadro comune istituito dalla Commissione, quale richiamato al paragrafo 3, l'autorità di gestione e l'autorità di audit presentano alla Commissione, per approvazione, rispettivamente il metodo proposto per l'esecuzione delle verifiche sul posto e il metodo proposto per gli audit. ⁽¹⁶⁾]

⁽¹¹⁾ [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti

del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(12) Titolo così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 4, lett. a) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(13) Frase introduttiva così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 4, lett. b), i) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(14) Punto così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 4, lett. b), ii) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(15) Comma così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 4, lett. c) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(16) Paragrafo soppresso dall' *art. 1, par. 1, punto 4, lett. d) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(17) Lettera così rettificata dall' *art. 2 del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

Articolo 10 *Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento [Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]* ⁽¹⁷⁾

Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.

(17) Articolo così sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 5 del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

Articolo 11 *Sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia [Articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Gli abbuoni di interesse e gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale degli obblighi di pagamento attualizzati per le finalità e i periodi previsti da tale articolo e in conformità ai pertinenti accordi di finanziamento.

2. Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.

Articolo 12 *Criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni [Articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. L'autorità di gestione calcola i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ai seguenti criteri basati sui risultati di cui all'articolo 42, paragrafo 5, di tale regolamento:

a) l'erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;

b) le risorse restituite a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia;

c) la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento, e

d) il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del programma.

2. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo, basato sui risultati, dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento

finanziario. Il comitato di sorveglianza riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati nell'anno di calendario precedente.

Articolo 13 *Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione [Articolo 42, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Per un organismo che attua un fondo di fondi, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono superare:

a) il 3% per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, l'1% per i successivi dodici mesi e successivamente lo 0,5% l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo, e

b) lo 0,5% l'anno dei contributi del programma erogati dal fondo di fondi agli intermediari finanziari, secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del fondo di fondi fino al rimborso al fondo di fondi, al termine del periodo di ammissibilità o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

2. Per gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari che forniscono capitale azionario, prestiti, garanzie e microcredito, anche associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento non possono superare:

a) una remunerazione di base da calcolarsi secondo le seguenti modalità:

i) per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 2,5% l'anno per i primi 24 mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e successivamente l'1% l'anno dei contributi del programma impegnati a norma del pertinente accordo di finanziamento a favore dello strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data della sottoscrizione del pertinente accordo di finanziamento fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso dei contributi all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

ii) per uno strumento finanziario, in tutti gli altri casi, lo 0,5% l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

b) una remunerazione basata sui risultati da calcolarsi secondo le seguenti modalità:

i) per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 2,5% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di write-off o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

ii) per uno strumento finanziario che fornisce prestiti, l'1% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

iii) per uno strumento finanziario che fornisce garanzie, l'1,5% l'anno dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiagate imputabili ai contributi del programma, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'impegno fino alla scadenza del contratto di garanzia, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

iv) per uno strumento finanziario che fornisce microcredito, l'1,5% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di microcredito, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire

allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

v) per uno strumento finanziario che fornisce sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo 0,5% dell'importo della sovvenzione pagato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento a vantaggio dei beneficiari finali.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a un organismo che attua uno strumento finanziario che fornisce garanzie ancorché lo stesso organismo attui un fondo di fondi, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.

3. L'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non può superare i seguenti limiti:

a) per un fondo di fondi, il 7% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati al fondo di fondi;

b) per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 20% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

c) per uno strumento finanziario che fornisce prestiti, l'8 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

d) per uno strumento finanziario che fornisce garanzie, il 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

e) per uno strumento finanziario che fornisce microcredito, il 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

f) per uno strumento finanziario che fornisce sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il 6% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.

4. Se lo stesso organismo attua un fondo di fondi e uno strumento finanziario, gli importi dei costi e delle commissioni di gestione ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, e i limiti di cui al paragrafo 3 non possono essere cumulati in relazione agli stessi contributi del programma o alle stesse risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma.

5. Se la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è fornito a condizioni di parità con tali investitori, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati. ⁽¹⁸⁾

6. Le soglie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere superate se a riscuoterle sia un organismo che attua lo strumento finanziario associando, se del caso, tale attuazione a quella di un fondo di fondi, ove l'organismo sia stato selezionato mediante una gara d'appalto conformemente alle norme applicabili e la gara d'appalto abbia dimostrato la necessità di costi e commissioni di gestione più elevati.

(18) Paragrafo così sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 6 del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

Articolo 14 *Rimborso di costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito [Articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da rimborsare come spese ammissibili in conformità all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale dei costi e delle commissioni di gestione attualizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità per il periodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento e conformemente ai pertinenti accordi di finanziamento.

2. I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce microcredito non possono superare l'1 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

3. I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario non possono

superare l'1,5% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

4. Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.

SEZIONE III

Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette

Articolo 15 *Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Ai fini dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 61, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate nette attualizzate dell'operazione sono calcolate detraendo i costi attualizzati dalle entrate attualizzate e, se del caso, aggiungendo il valore residuo dell'investimento.

2. Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione elencato nell'allegato I. Il periodo di riferimento comprende il periodo di attuazione dell'operazione.

3. Le entrate e i costi sono determinati applicando il metodo incrementale che consiste nel confrontare le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi nello scenario senza il nuovo investimento. Se un'operazione è costituita da un nuovo asset, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento.

4. Se l'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il calcolo delle entrate nette attualizzate si basa su importi che escludono l'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 16 *Determinazione delle entrate [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, le entrate sono determinate come segue:

- a) ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica;
- b) le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica;
- c) se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati.

Articolo 17 *Determinazione dei costi [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, si considerano i seguenti costi sostenuti durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2:

- a) costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione;
- b) costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione;
- c) costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione.

Articolo 18 *Valore residuo dell'investimento [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Nel caso in cui gli asset di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il loro valore residuo è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti dell'operazione. In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo.

2. Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi di cui all'articolo 17.

Articolo 19 *Attualizzazione dei flussi di cassa [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Nel calcolo dei costi e delle entrate sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa destinati a essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione. I flussi di cassa sono stabiliti per ogni anno in cui vengono erogati o riscossi nell'ambito dell'operazione nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive.

3. I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione finanziaria del 4% in termini reali come parametro di riferimento indicativo per le operazioni di investimento pubblico cofinanziate dai fondi SIE.

4. Gli Stati membri possono utilizzare un tasso di attualizzazione finanziaria diverso dal 4% se motivano la scelta di tale parametro e garantiscono una sua applicazione coerente a operazioni simili nello stesso settore.

5. Valori diversi dal 4% possono essere giustificati sulla base:

a) delle specifiche condizioni macroeconomiche dello Stato membro interessato e delle tendenze e congiunture macroeconomiche internazionali, oppure

b) della natura dell'investitore o della struttura di attuazione, quali i partenariati pubblico-privato; oppure

c) della natura del settore interessato.

[6. Al fine di stabilire i tassi di attualizzazione finanziaria specifici, gli Stati membri stimano il rendimento medio a lungo termine di un paniere di investimenti alternativi e privi di rischi, nazionali o internazionali, a seconda di quelli che siano ritenuti i più pertinenti. Le informazioni sui diversi tassi di attualizzazione finanziaria sono messi a disposizione dei beneficiari. ⁽¹⁹⁾]

(19) Paragrafo soppresso dall' [art. 1, par. 1, punto 7 del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

SEZIONE IV

Definizione dei tassi forfettari per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione

Articolo 20 *Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE) n. 1290/2013 [Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]* ⁽²³⁾

I costi indiretti possono essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'*articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013* per i seguenti tipi di operazioni o progetti facenti parti di operazioni:

a) operazioni sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione ⁽²⁰⁾ e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del *regolamento (UE) n. 1301/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾;

b) operazioni sostenute dal FSE comprese nel codice 04 dei campi di intervento di cui alla tabella 6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e che contribuiscono a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013;

c) operazioni sostenute dal FEASR a norma degli articoli 17, 26 o 35 del *regolamento (UE) n. 1305/2013* che contribuiscono alla priorità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. Qualora l'operazione sia programmata in conformità agli *articoli 17 e 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013*, sono prese in considerazione soltanto le operazioni attuate da un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione finanziato a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento;

d) operazioni sostenute dal FEAMP e programmate in conformità agli articoli 26, 28, 39 o 47 del regolamento (UE) n. 508/2014. ⁽²²⁾

(20) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i

fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

(21) [Regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(22) Lettera così sostituita dall'[art. 1, paragrafo 1, n. 2\), Regolamento 13 febbraio 2015, n. 2015/616](#).

(23) Sottotitolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 8 del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

Articolo 21 *Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 [Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]* ⁽²⁴⁾

I costi indiretti possono essere calcolati mediante l'applicazione del tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ [regolamento finanziario] per i seguenti tipi di operazioni o progetti facenti parti di un'operazione:

a) operazioni sostenute dal FESR comprese nei codici 085, 086 o 087 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, lettera d), del [regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#);

b) operazioni sostenute dal FSE comprese nel codice 01 dei campi di intervento di cui alla tabella 6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e che contribuiscono a sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1304/2013;

c) operazioni sostenute dal FEASR a norma degli [articoli 17 e 25 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento;

d) l'operazione sostenuta dal FEAMP e programmata in conformità all'articolo 38, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 1, lettere e), i), j)

o k), oppure all'articolo 80, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014. ⁽²³⁾

(22) Regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il [regolamento \(CE/Euratom\) n. 1605/2002](#) (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(23) Lettera così sostituita dall'[art. 1, paragrafo 1, n. 3\), Regolamento 13 febbraio 2015, n. 2015/616](#).

(24) Sottotitolo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 9 del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

CAPO III

DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE III DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AL FESR E AL FONDO DI COESIONE RELATIVE ALLA METODOLOGIA DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DELL'ANALISI DELLA QUALITÀ DEI GRANDI PROGETTI

Articolo 22 *Requisiti relativi agli esperti indipendenti che eseguono l'analisi della qualità [Articolo 101, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. L'analisi della qualità dei grandi progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è eseguita da esperti indipendenti che:

a) possiedono una significativa esperienza tecnica concernente tutte le fasi del ciclo del progetto;

b) possiedono una vasta esperienza internazionale nei settori di investimento interessati;

c) possiedono competenze significative nell'analisi e nella valutazione dei vantaggi socioeconomici;

d) possiedono una conoscenza e un'esperienza significative nel campo della legislazione, delle politiche e delle procedure pertinenti dell'Unione;

e) sono indipendenti da tutte le autorità direttamente o indirettamente coinvolte nell'approvazione, attuazione o conduzione del grande progetto interessato;

f) non hanno conflitti di interesse ad alcun livello in rapporto al grande progetto;

g) non hanno alcun interesse commerciale in rapporto al grande progetto;

h) possiedono la competenza linguistica necessaria.

2. Lo Stato membro che intenda incaricare esperti indipendenti diversi da quelli supportati dall'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 presenta una richiesta a norma dell'articolo 101, terzo comma, di tale regolamento per ottenere il consenso della Commissione. L'intesa si basa su documenti che dimostrino che gli esperti soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla presentazione della richiesta la Commissione comunica allo Stato membro se concorda con la proposta relativa agli esperti indipendenti.

Articolo 23 *Analisi della qualità dei grandi progetti [Articolo 101, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Gli esperti indipendenti effettuano la loro valutazione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli esperti indipendenti possono, in relazione a tali informazioni, chiedere le integrazioni da essi ritenute necessarie per l'analisi della qualità. Lo Stato membro e gli esperti indipendenti possono concordare che tale attività sia integrata da visite in loco. Ai fini della valutazione gli esperti indipendenti possono, d'intesa con gli Stati membri, consultare la Commissione su questioni relative agli aiuti di Stato.

2. Gli esperti indipendenti seguono il seguente iter nell'analisi della qualità:

a) verificano che l'operazione sia un grande progetto ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che il grande progetto non sia un'operazione completata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, e dell'articolo 65, paragrafo

6, di tale regolamento, e che il grande progetto sia compreso nel pertinente programma operativo;

b) verificano la completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da

a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presentate nel formato di cui all'articolo 101, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c) valutano la qualità del grande progetto sulla base dei criteri di cui all'allegato II del presente regolamento;

d) redigono una relazione indipendente di analisi della qualità nel formato di cui all'articolo 102, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nella relazione indipendente di analisi della qualità gli esperti indipendenti formulano e motivano senza

ambiguità le loro osservazioni in merito agli elementi richiamati nel presente paragrafo.

3. La valutazione di un grande progetto nell'ambito dell'analisi della qualità è positiva ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 se gli esperti indipendenti concludono che risultano soddisfatti tutti i criteri di cui all'allegato II del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE IV DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AL FESR, AL FSE, AL FONDO DI COESIONE E AL FEAMP

SEZIONE I

Dati da registrare e conservare in formato elettronico

Articolo 24 *Dati da registrare e conservare in formato elettronico
[Articolo 125, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Il dettaglio dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione nel sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è illustrato nell'allegato III del presente regolamento.

2. I dati, compresi, se del caso, quelli su singoli partecipanti, sono registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit. I dati devono anche poter essere aggregati cumulativamente per l'intero periodo di programmazione. Per il FSE i dati sono registrati e conservati in modo da consentire alle autorità di gestione di svolgere i compiti di sorveglianza e valutazione conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e agli allegati I e II di detto regolamento.

3. Se un'operazione è sostenuta da più di un programma operativo, da più di una priorità o da più di un fondo oppure nell'ambito di più di una categoria di regioni, i dati di cui ai campi da 23 a 113 dell'allegato III sono registrati in modo tale da consentire l'estrazione dei dati disaggregati per programma operativo, priorità, fondo o categoria di regioni.

Deve essere inoltre possibile l'estrazione dei dati sugli indicatori di cui ai campi da 31 a 40 dell'allegato III disaggregati per priorità di investimento e per sesso, se del caso.

SEZIONE II

Pista di controllo e uso dei dati raccolti durante gli audit

Articolo 25 *Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo [Articolo 125, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. I requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, sono i seguenti:

a) la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza del programma operativo;

b) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;

c) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;

d) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario; ⁽²⁴⁾

d bis) per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente di verificare il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento e la riconciliazione dei dati sottostanti riguardanti le condizioni per il rimborso della spesa; ⁽²⁵⁾

e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 68 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 1299/2013](#), la pista di controllo consente di comprovare e verificare i costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario; ⁽²⁶⁾

f) la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

g) per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;

h) la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione;

i) fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 3, e gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;

j) per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

Per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽²⁷⁾.

2. L'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1.

[\(24\) Lettera così sostituita dall' art. 1, par. 1, punto 10, lett. a\), i\) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

[\(25\) Lettera aggiunta dall' art. 1, par. 1, punto 10, lett. a\), ii\) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30

maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(26) Lettera così sostituita dall' *art. 1, par. 1, punto 10, lett. a), iii) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(27) Comma così sostituito dall' *art. 1, par. 1, punto 10, lett. b) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

Articolo 26 *Uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione [Articolo 127, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi divulgazione illecita dei dati da essa raccolti nel corso degli audit o qualsiasi accesso non autorizzato ai medesimi.

2. La Commissione utilizza i dati raccolti nel corso dei propri audit al solo scopo di adempiere le responsabilità che ad essa incombono in forza dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode hanno accesso ai dati raccolti.

3. I dati raccolti non possono, in assenza di accordo esplicito dello Stato membro che li ha forniti, essere inviati a soggetti diversi da quelli che negli Stati membri o all'interno delle istituzioni dell'Unione devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni conformemente alle norme applicabili.

SEZIONE III

Ambito e contenuti degli audit delle operazioni e dei conti e metodologia per la selezione del campione di operazioni

Articolo 27 *Audit delle operazioni [Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità all'articolo 28 del presente regolamento.

2. Gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro che:

a) l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del programma operativo, non fosse stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;

b) le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del presente regolamento;

c) per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del presente regolamento;

d) i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi siano affidabili ⁽²⁸⁾. Solo i seguenti aspetti di cui alla lettera a) si applicano alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013: che l'operazione sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relativamente alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere. ⁽²⁹⁾

Gli audit verificano anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione.

Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli audit delle operazioni verificano che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario. ⁽³⁰⁾

4. Gli audit delle operazioni verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo.

5. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomanda le misure correttive necessarie.

6. Ai fini dei dati da comunicare alla Commissione in merito alla copertura annuale, sono conteggiate nell'importo delle spese sottoposte ad audit solo le spese rientranti nell'ambito di un audit svolto a norma del paragrafo 1. A tale fine viene utilizzato il modello di relazione di controllo stabilito sulla base dell'articolo 127, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(28) Lettera aggiunta dall' *art. 1, par. 1, punto 11, lett. a), i) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(29) Comma aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 11, lett. a), ii) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

(30) Comma aggiunto dall' *art. 1, par. 1, punto 11, lett. b) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE*, a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, par. 1* del medesimo *Regolamento n. 2019/886/UE*.

Articolo 28 *Metodologia per la selezione del campione di operazioni [Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. L'autorità di audit stabilisce il metodo di selezione del campione («metodo di campionamento») in conformità alle prescrizioni del presente articolo, tenendo conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti INTOSAI, IFAC o IIA.

2. Oltre alle spiegazioni fornite nella strategia di audit, l'autorità di audit tiene traccia della documentazione e del giudizio professionale impiegati per stabilire i metodi di campionamento relativi alle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito.

3. Il campione è rappresentativo della popolazione dalla quale è estratto e consente all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido in conformità all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013. La popolazione comprende le spese di un programma operativo o di un gruppo di programmi operativi rientranti in un sistema comune di gestione e controllo, incluse nelle

domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per un determinato periodo contabile. Il campione può essere selezionato durante o dopo il periodo contabile.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un metodo di campionamento è statistico quando garantisce:

- i) una selezione casuale degli elementi del campione;
- ii) l'applicazione della teoria della probabilità per valutare i risultati del campione, compresi la misurazione e il controllo del rischio di campionamento e della precisione prevista e conseguita.

5. Il metodo di campionamento garantisce che ciascuna unità di campionamento della popolazione sia selezionata casualmente per mezzo di numeri casuali generati per ciascuna unità della popolazione in modo da selezionare le unità costitutive del campione oppure venga scelta tramite selezione sistematica eseguita utilizzando un punto di partenza casuale e applicando una regola sistematica per selezionare gli elementi aggiuntivi.

6. L'unità di campionamento è individuata dall'autorità di audit sulla base del giudizio professionale. Può trattarsi di un'operazione, di un progetto compreso in un'operazione o di una richiesta di pagamento di un beneficiario. Le informazioni sul tipo di unità di campionamento individuata e sul giudizio professionale applicato a tal fine sono incluse nella relazione di controllo.

7. Se la spesa complessiva relativa a un'unità di campionamento nel periodo contabile è un importo negativo, essa è esclusa dalla popolazione di cui al paragrafo 3 ed è sottoposta a un audit separato. L'autorità di audit può anche costituire un campione di questa popolazione separata.

8. Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento, oppure mantenere gli elementi nella popolazione da sottoporre a campionamento e sostituirli se selezionati. La decisione di ricorrere all'esclusione o alla sostituzione delle unità di campionamento spetta all'autorità di audit sulla base del suo giudizio professionale. ⁽³¹⁾

9. Tutte le spese dichiarate alla Commissione, comprese nel campione, sono sottoposte ad audit.

In funzione però delle caratteristiche dell'unità di campionamento, l'autorità di audit può decidere di ricorrere al sottocampionamento. La metodologia per la selezione delle unità di sottocampionamento si

attiene ai principi che consentono la proiezione a livello dell'unità di campionamento. ⁽³²⁾

10. L'autorità di audit può stratificare una popolazione dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, oppure se la popolazione comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore elevato.

11. L'autorità di audit valuta l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60%. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%. La soglia di rilevanza massima è pari al 2% delle spese di cui al paragrafo 3.

12. Qualora siano stati riscontrati casi di irregolarità o un rischio di irregolarità, l'autorità di audit decide sulla base del giudizio professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione complementare di altre operazioni o parti di operazioni non sottoposte ad audit nel campione casuale, in modo da tenere conto degli specifici fattori di rischio individuati.

13. L'autorità di audit analizza separatamente i risultati degli audit del campione complementare, trae conclusioni sulla base di tali risultati e le comunica alla Commissione nella relazione di controllo annuale. Le irregolarità riscontrate nel campione complementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione casuale.

14. Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.

(31) Paragrafo così sostituito dall' [art. 1, par. 1, punto 28, lett. a\) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

(32) I precedenti commi 2 e 3 sono stato così sostituiti dall'attuale comma 2 dall' [art. 1, par. 1, punto 28, lett. a\) del Regolamento 12 febbraio 2019, n. 2019/886/UE](#), a decorrere dal 30 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 3, par. 1](#) (e applicabilità indicata al par. 2) del medesimo [Regolamento n. 2019/886/UE](#).

Articolo 29 *Audit dei conti [Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Gli audit dei conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono eseguiti dall'autorità di audit per ciascun periodo contabile.

2. L'audit dei conti fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di audit tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'autorità di certificazione e degli audit delle operazioni.

4. L'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'autorità di certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità.

5. Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'autorità di audit verifica, in particolare, che:

a) l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione;

b) gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione responsabile;

c) le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione;

d) i contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili presso l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione.

Le verifiche di cui alle lettere b), c) e d) possono essere eseguite su base campionaria.

SEZIONE IV

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione a carenze sistemiche

Articolo 30 *Criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo [Articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. La Commissione fonda la valutazione relativa all'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit dei sistemi a disposizione, test sui controlli compresi, e degli audit delle operazioni.

La valutazione copre l'ambiente di controllo interno del programma, le attività di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di certificazione, la sorveglianza condotta dalle autorità di gestione e di certificazione e le attività di controllo delle autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato IV.

Il soddisfacimento di tali requisiti fondamentali è valutato sulla base delle categorie di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.

2. Le principali fattispecie di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sono date dai casi in cui uno qualsiasi dei requisiti fondamentali di cui alla tabella 1, punti 2, 4, 5, 13, 15, 16 e 18, dell'allegato IV, o due o più degli altri requisiti fondamentali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV sono valutati come rientranti nelle categorie 3 o 4 di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.

Articolo 31 *Criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate e criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria [Articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]*

1. Le rettifiche finanziarie sono applicate alla totalità o a una parte di un programma operativo qualora la Commissione rilevi una o più

carenze gravi nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo. Nonostante il primo comma, laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche in un campione rappresentativo di operazioni, si applicano rettifiche finanziarie estrapolate alla totalità o ad una parte di un programma operativo, consentendo ciò una quantificazione più accurata del rischio per il bilancio dell'Unione. In questo caso i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

2. Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti elementi:

a) l'importanza relativa della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e di controllo nel suo complesso;

b) la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi;

c) l'entità del rischio di perdite per il bilancio dell'Unione.

3. Tenendo conto di questi elementi, il livello di rettifica finanziaria è così stabilito:

a) si applica un tasso forfettario del 100% se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

b) si applica un tasso forfettario del 25% se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

c) si applica un tasso forfettario del 10% se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

d) si applica un tasso forfettario del 5% se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

4. Laddove l'applicazione di un tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 3 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.

5. Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo

contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

Articolo 32

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2014 per quanto riguarda il dettaglio dei dati registrati e conservati di cui all'allegato III, ad eccezione dei campi di dati da 23 a 40, da 71 a 78 e da 91 a 105. Per quanto concerne questi campi di dati nell'allegato III, l'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° luglio 2015. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 30 marzo 2020****che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e gli articoli 177 e 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e importante aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che occorre affrontare con misure specifiche.
- (2) È fondamentale che la mancanza di liquidità e di fondi pubblici negli Stati membri non ostacoli gli investimenti nell'ambito dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo («FSE») e dal Fondo di coesione («FC») (collettivamente «Fondi») e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), necessari per combattere l'epidemia di COVID-19.
- (3) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.
- (4) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione dovrebbe comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari.
- (5) Al fine di affrontare in modo più flessibile l'epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi. È opportuno chiarire le informazioni da presentare alla Commissione in merito a tali modifiche.
- (6) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, gli strumenti finanziari che sono finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.
- (7) Al fine di fornire una risposta immediata all'impatto della crisi sanitaria pubblica, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2020.

- (8) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per effettuare senza indugio gli investimenti necessari, è opportuno che la Commissione non emetta ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri per i conti annuali presentati nel 2020. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare gli importi non recuperati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e delle norme specifiche di ciascun Fondo.
- (9) Gli importi non recuperati nel 2020 dovrebbero essere liquidati o soggetti a ordini di recupero alla chiusura dei programmi.
- (10) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FEAMP dovrebbe sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori colpiti dalla crisi sanitaria pubblica.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) Alla luce dell'epidemia di COVID-19 e dell'urgenza di affrontare la connessa crisi sanitaria pubblica, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1301/2013 ⁽³⁾, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

- 2) all'articolo 5, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

- «b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;

- 2) all'articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

- 3) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;

- 4) all'articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;

- 5) all'articolo 139, paragrafo 7, sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 35 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.

6. Le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.»;

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.»;

2) all'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) crisi sanitarie pubbliche.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN



Bruxelles, 20.10.2015
C(2015) 7227 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.10.2015

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 20.10.2015**

che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10,

Previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) In data 18 dicembre 2014, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione ("SFC 2014"), il programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» per la regione Calabria in Italia.
- (2) Il programma operativo rispetta le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera (a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (3) Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con la Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato il programma operativo e ha formulato alcune osservazioni ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo il 7 aprile 2015. L'Italia ha fornito informazioni supplementari e ha presentato una revisione del programma operativo il 2 ottobre 2015.
- (5) La Commissione è giunta alla conclusione che il programma operativo concorre a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché la coesione economica, sociale e territoriale e che è coerente con il

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013², il regolamento (UE) n. 1304/2013³ e con il contenuto dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014.
- (6) Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione⁴.
- (7) A norma dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. È comunque opportuno definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma operativo.
- (8) Conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è necessario specificare per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del FESR e del FSE, nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia d'attuazione. È inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria complessiva fornita dal FESR e dal FSE, e l'importo del cofinanziamento nazionale per il programma operativo nonché individuare gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario. Per gli assi prioritari che combinano priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, è inoltre necessario specificare l'importo della dotazione finanziaria totale fornita dal FESR e dal FSE e il cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti.
- (9) A norma dell'articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire, per ciascun asse prioritario, l'aliquota di cofinanziamento e specificare se il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario si applica alla spesa totale ammissibile, comprendente la spesa pubblica e privata, o alla spesa pubblica ammissibile.

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, segnatamente per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

- (10) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo concentra almeno il 60% della dotazione FSE destinata alle regioni meno sviluppate su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il programma operativo fissa il contributo delle azioni pianificate dal FSE per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
- (12) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardante la conformità delle operazioni finanziate nell'ambito del programma operativo con le norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui il sostegno è concesso.
- (13) In conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è quindi opportuno approvare gli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), lettera b), punti da i) a v) e vii), lettera c, punti da i) a v), e lettera d), al paragrafo 3 e al paragrafo 6, lettera b) di detto articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 2 ottobre 2015 sono approvati:

- (a) la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie, di cui alle sezioni 1.1.2 e 1.2 del programma operativo;
- (b) gli elementi richiesti per ciascun asse prioritario dall'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b) e c) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alla sezione 2 del programma operativo con l'eccezione dei punti 2.A.9 e 2.B.7;
- (c) gli elementi del piano di finanziamento richiesti a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui alle tabelle 17, 18a e 18c della sezione 3 del programma operativo;
- (d) l'approccio integrato allo sviluppo territoriale che indichi il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti, di cui alla sezione 4 del programma operativo;
- (e) per ogni pertinente condizionalità ex ante, la valutazione dell' ottemperanza alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, e qualora le condizionalità ex ante non siano state soddisfatte, una descrizione delle azioni da intraprendere, il relativo calendario di attuazione e gli organismi competenti conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato, di cui alla sezione 9 del programma operativo.

Articolo 2

Gli assi prioritari seguenti sono sostenuti dal programma operativo:

- (a) Asse prioritario 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione" del FESR;
- (b) Asse prioritario 2 "Sviluppo dell'Agenda digitale" del FESR;
- (c) Asse prioritario 3 "Competitività dei sistemi produttivi" del FESR;
- (d) Asse prioritario 4 "Efficienza energetica" del FESR;
- (e) Asse prioritario 5 "Prevenzione dei rischi" del FESR;
- (f) Asse prioritario 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale " del FESR;
- (g) Asse prioritario 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile" del FESR;
- (h) Asse prioritario 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità" del FSE;
- (i) Asse prioritario 9 "Inclusione sociale" del FESR;
- (j) Asse prioritario 10 "Inclusione sociale" del FSE;
- (k) Asse prioritario 11 "Istruzione e formazione" del FESR;
- (l) Asse prioritario 12 "Istruzione e formazione" del FSE;
- (m) Asse prioritario 13 "Capacità istituzionale" del FSE;
- (n) Asse prioritario 14 "Assistenza tecnica" del FESR.

Articolo 3

La spesa è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 4

1. L'importo massimo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno del FESR e del FSE e gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione sono fissati nell'allegato I.
2. La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata a 1 784 217 631 EUR, da finanziarsi, secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2015 con le seguenti linee di bilancio:
 - (a) 13 03 60: EUR 1 529 877 755 (ERDF – regioni meno sviluppate);
 - (b) 04 02 60: EUR 254 339 876 (ESF – regioni meno sviluppate);
3. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario si applica alla spesa pubblica ammissibile.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.10.2015

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 28.2.2019
C(2019) 1752 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.2.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 28.2.2019**

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7227 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (‘FESR’) e del Fondo sociale europeo (‘FSE’) nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia.
- (2) In data 10 luglio 2018, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b), dal punto ii) al punto v) e d), punto ii), e paragrafo 3, punti b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 7227.
- (3) La modifica del programma operativa consiste, in primo luogo, nella revisione del valore di alcuni indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato; in secondo luogo, nel trasferimento di risorse del FESR dall'asse 1 “Promozione della ricerca e dell'innovazione” agli assi prioritari 3 “Competitività dei sistemi produttivi” e 4 “Efficienza energetica e mobilità sostenibile”; infine, nell'inclusione di nuove azioni e nella ridefinizione di alcune azioni preesistenti.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (4) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di correggere il valore di alcuni indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato, inizialmente basati su ipotesi errate e condizionati da circostanze impreviste, e di migliorare l'esecuzione delle strategie territoriali. La richiesta descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei regolamenti (UE) n. 1301/2013² e (UE) n. 1304/2013³ del Parlamento europeo e del Consiglio, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 4873 della Commissione.
- (5) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, con procedura scritta, il 3 luglio 2018 e il 12 dicembre 2018, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (6) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) punto (iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della modifica annuale dell'accordo di partenariato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 *bis*, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 21 agosto 2018. L'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata della revisione del programma operativo in data 12 dicembre 2018.
- (8) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7227,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 7227 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

“I seguenti elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 2 ottobre 2015, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 12 dicembre 2018, sono approvati.”;

2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Article 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma “POR Calabria FESR FSE” approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 10 luglio 2018.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28.2.2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione





Bruxelles, 20.8.2019
C(2019) 6200 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.8.2019

che determina per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati con numeri CCI 2014IT16M2OP001, 2014IT16M2OP002, 2014IT16M2OP003, 2014IT16M2OP004, 2014IT16M2OP005, 2014IT16M2OP006, 2014IT16RFOP001, 2014IT16RFOP002, 2014IT16RFOP003, 2014IT16RFOP004, 2014IT16RFOP005, 2014IT16RFOP007, 2014IT16RFOP008, 2014IT16RFOP009, 2014IT16RFOP010, 2014IT16RFOP011, 2014IT16RFOP012, 2014IT16RFOP013, 2014IT16RFOP014, 2014IT16RFOP015, 2014IT16RFOP016, 2014IT16RFOP017, 2014IT16RFOP018, 2014IT16RFOP019, 2014IT16RFOP020, 2014IT16RFOP021, 2014IT16RFOP022

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 20.8.2019**

che determina per l'Italia e per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati con numeri CCI 2014IT16M2OP001, 2014IT16M2OP002, 2014IT16M2OP003, 2014IT16M2OP004, 2014IT16M2OP005, 2014IT16M2OP006, 2014IT16RFOP001, 2014IT16RFOP002, 2014IT16RFOP003, 2014IT16RFOP004, 2014IT16RFOP005, 2014IT16RFOP007, 2014IT16RFOP008, 2014IT16RFOP009, 2014IT16RFOP010, 2014IT16RFOP011, 2014IT16RFOP012, 2014IT16RFOP013, 2014IT16RFOP014, 2014IT16RFOP015, 2014IT16RFOP016, 2014IT16RFOP017, 2014IT16RFOP018, 2014IT16RFOP019, 2014IT16RFOP020, 2014IT16RFOP021, 2014IT16RFOP022

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento dei target intermedi dei programmi dovrebbe essere esaminato a livello di priorità sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.
- (2) L'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, le relazioni annuali di attuazione per i seguenti programmi operativi: POR Molise FESR FSE, Puglia FESR FSE 2014-2020, PON Legalità FESR FSE, PON Città metropolitane, PON Ricerca e Innovazione, POR Calabria FESR FSE, Cultura e sviluppo, PON Infrastrutture e Reti FESR, Imprese e competitività, POR Abruzzo FESR 2014-2020, Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, POR Emilia Romagna FESR, POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020, POR Lazio FESR, POR Liguria FESR, POR Lombardia FESR, POR Marche FESR 2014-2020, POR Piemonte FESR, POR Sardegna FESR, Sicilia, Toscana, Trento, POR Umbria FESR, Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR), POR Veneto FESR 2014-2020, Basilicata. Le relazioni annuali di attuazione sono ritenute ricevibili.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (3) Le relazioni annuali di attuazione ricevibili forniscono informazioni e valutazioni sul conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello di priorità.
- (4) Dopo aver ricevuto le rispettive relazioni annuali di attuazione, la Commissione dovrebbe stabilire i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti.
- (5) Per motivi di trasparenza, la Commissione dovrebbe altresì determinare i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi non sono stati conseguiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono stati conseguiti figurano nell'allegato I.

Articolo 2

I programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, non sono stati conseguiti figurano nell'allegato II.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.8.2019

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione



IT
ALLEGATO I

I programmi operativi e le corrispondenti priorità per cui sono stati conseguiti i target intermedi

Numero CCI	Titolo del programma operativo	Decisione di adozione	Ultima decisione di modifica	Data di presentazione della relazione annuale di attuazione ricevibile	Numero di priorità	Fondo	Categoria di regioni
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	1	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	2	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	6	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	7	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	III	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IX	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IX	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	V	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VI	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VII	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	VIII	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	X	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	X	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	XI	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	XII	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	4	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	1	FESR	regioni in transizione

2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	3	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	I	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	I	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	01	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	02	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	03	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	04	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	05	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	06	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	07	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	08	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	10	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	11	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	12	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	13	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP001	Cultura e sviluppo	C(2015) 925	C(2018) 7515	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP001	Cultura e sviluppo	C(2015) 925	C(2018) 7515	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP002	PON Infrastrutture e Reti FESR	C(2015) 5451	C(2018) 1144	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	III	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	III	FESR	regioni in transizione

2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	IV	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	III	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	IV	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	IX	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	VI	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	VII	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP005	Investimenti per la crescita e l'occupazione FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano	C(2015) 902	C(2018) 5158	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	9	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP008	POR Emilia Romagna FESR	C(2015) 928	C(2018) 5952	2.7.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate

	2020						
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP011	POR Liguria FESR	C(2015) 927	C(2018) 6949	27.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	II	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	III	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	IV	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	V	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP012	POR Lombardia FESR	C(2015) 923	C(2019) 274	28.6.2019	VI	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP013	POR Marche FESR 2014-2020	C(2015) 926	C(2019) 1340	28.6.2019	8	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	I	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	II	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	III	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	IV	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	VI	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	I	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	III	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	IV	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	V	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	VI	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	VII	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	10	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP017	Toscana	C(2015) 930	C(2019) 1339	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP019	POR Umbria FESR	C(2015) 929	C(2018) 7516	25.6.2019	8	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	1	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	3	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP020	Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	C(2015) 907	C(2018) 5913	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	01	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	03	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	04	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	05	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	06	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	5	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	8	FESR	regioni meno sviluppate

IT
ALLEGATO II

I programmi operativi e le corrispondenti priorità per cui non sono stati conseguiti i target intermedi

Numero CCI	Titolo del programma operativo	Decisione di adozione	Ultima decisione di modifica	Data di presentazione della relazione annuale di attuazione ricevibile	Numero di priorità	Fondo	Categoria di regioni
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	3	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	4	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	5	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	8	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP001	POR Molise FESR FSE	C(2015) 4999	C(2018) 8984	28.6.2019	9	FSE	regioni in transizione
2014IT16M2OP002	Puglia FESR FSE 2014-2020	C(2015) 5854	C(2018) 7150	28.6.2019	IV	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	5	FSE	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16M2OP003	PON Legalità FESR FSE	C(2015) 7344	C(2018) 20	28.6.2019	7	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate

2014IT16M2OP004	PON Città metropolitane	C(2015) 4998	C(2018) 8859	28.6.2019	4	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16M2OP005	PON Ricerca e Innovazione	C(2015) 4972	C(2018) 8840	26.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16M2OP006	POR Calabria FESR FSE	C(2015) 7227	C(2019) 1752	28.6.2019	09	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP002	PON Infrastrutture e Reti FESR	C(2015) 5451	C(2018) 1144	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP003	Imprese e competitività	C(2015) 4444	C(2018) 9117	28.6.2019	II	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP004	POR Abruzzo FESR 2014-2020	C(2015) 5818	C(2019) 1706	28.6.2019	V	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	10	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP007	Campania	C(2015) 8578	C(2018) 2283	28.6.2019	8	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP009	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020	C(2015) 4814	C(2018) 6851	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP010	POR Lazio FESR	C(2015) 924	C(2018) 9115	28.6.2019	4	FESR	regioni più sviluppate

2014IT16RFOP014	POR Piemonte FESR	C(2015) 922	C(2019) 564	28.6.2019	V	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP015	POR Sardegna FESR	C(2015) 4926	C(2018) 557	27.6.2019	II	FESR	regioni in transizione
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	1	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	3	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	6	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP016	Sicilia	C(2015) 5904	C(2019) 5045	5.7.2019	9	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	2	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	5	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP018	Trento	C(2015) 905	C(2018) 829	28.6.2019	6	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP021	POR Veneto FESR 2014-2020	C(2015) 5903	C(2019) 4061	28.6.2019	02	FESR	regioni più sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	2	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	4	FESR	regioni meno sviluppate
2014IT16RFOP022	Basilicata	C(2015) 5901	C(2018) 9114	28.6.2019	7	FESR	regioni meno sviluppate

ALL 2

COMMISSIONE
EUROPEAallegato alla decisione
n° 33... del 9 (28. 2020)Bruxelles, 20.2.2020
C(2020) 1102 final**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

del 20.2.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

IT

IT

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.2.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

Previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7227 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2019) 1752 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') e del Fondo sociale europeo ('FSE') nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha stabilito che per alcune priorità di tale programma operativo non sono stati conseguiti i target intermedi; di conseguenza, l'Italia dovrebbe proporre di riassegnare l'importo corrispondente della riserva di efficacia dell'attuazione alle priorità per cui i target intermedi sono stati conseguiti.
- (3) In data 29 novembre 2019, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo nella quale l'Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti (iv) e (v) e lettera d), punto (ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013, soggetta alla decisione di esecuzione C(2015) 7227.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

IT

1

IT

- (4) La modifica del programma operativo consiste in primo luogo, nella riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, per l'importo di EUR 6 936 592 finanziati tramite il FESR, dall'asse prioritario 9 "Inclusione Sociale, cofinanziato dal FESR e la cui attuazione è inefficace, all'asse prioritario 11 "Istruzione e formazione", la cui attuazione è efficace, cofinanziato dal FESR; in secondo luogo, nel trasferimento di EUR 7 350 000 finanziati tramite il FESR, dall'asse prioritario 3 "Competitività dei sistemi produttivi" all'asse prioritario 14 "Assistenza tecnica", entrambi riceventi il sostegno del FESR; e, infine, nella revisione degli indicatori di realizzazione relativi ad azioni cofinanziate dal FESR.
- (5) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione in seguito al mancato conseguimento dei target intermedi per un asse prioritario, dalla necessità di migliorare le attività di programmazione, gestione e monitoraggio, e dal bisogno di rivedere i valori obiettivo di alcuni indicatori di realizzazione, e descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei regolamenti (UE) n. 1301/2013² e (UE) n. 1304/2013³ del Parlamento europeo e del Consiglio, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 174 della Commissione.
- (6) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza con procedura scritta del 20 novembre 2019 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (7) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (8) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, seconda frase del primo sottoparagrafo, né ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (9) È pertanto opportuno approvare gli elementi modificati della revisione del programma operativo soggetti all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7227,

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 7227 è così modificata:

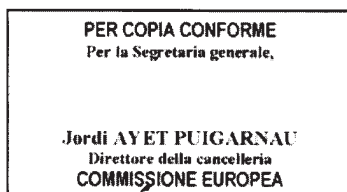
1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 2 ottobre 2015, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data 29 novembre 2019.";
2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.2.2020

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione



6

IT

IT

IT**ALLEGATO****"ALLEGATO II**

Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR, del FSE, del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per ciascun asse prioritario e importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione (i) = (j) / (a) * 100
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d)				Sostegno dell'Unione (h) = (e) - (j)	Contropartita nazionale (i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale (k) = (b) * (g) / (a)	
01	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	141.534.804	47.178.268,00	47.178.268	0	188.713.072,00	75%		132.748.371,00	44.249.457,00	8.786.433	2.928.811,00	6,21%
02	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	128.684.291	42.228.097,00	42.228.097	0	168.912.388,00	75%		118.819.772,00	39.606.591,00	7.864.519	2.621.506,00	6,21%
03	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	140.141.804	46.713.935,00	46.713.935	0	186.855.739,00	75%		130.985.561,00	43.661.854,00	9.156.243	3.052.081,00	6,53%
04	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	360.319.783	120.106.594,00	120.106.594	0	480.426.377,00	75%		337.951.251,00	112.650.417,00	22.368.532	7.456.177,00	6,21%
05	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	70.409.581	23.469.860,00	23.469.860	0	93.879.441,00	75%		66.038.578,00	22.012.859,00	4.371.003	1.457.001,00	6,21%
06	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	243.368.423	81.122.808,00	81.122.808	0	324.491.231,00	75%		228.280.192,00	76.086.731,00	15.108.231	5.036.077,00	6,21%
07	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	167.640.241	55.880.080,00	55.880.080	0	223.520.321,00	75%		157.233.190,00	52.411.063,00	10.407.051	3.469.017,00	6,21%
08	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	128.562.500	42.187.500,00	42.187.500	0	168.750.000,00	75%		118.968.750,00	39.856.250,00	7.593.750	2.531.250,00	6,00%

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (Costo totale ammissibile o spesa pubblica ammissibile)	Sostegno dell'Unione (a)	Contropartita nazionale (b) = (c) + (d)	Ripartizione indicativa della contropartita nazionale		Finanziamento totale (e) = (a) + (b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a) / (e)	Contributo BEI (g)	Dotazione principale		Riserva di efficacia dell'attuazione		Importo della riserva di efficacia dell'attuazione in percentuale del sostegno dell'Unione (i) = (j) / (a) * 100
						Finanziamento pubblico nazionale (c)	Finanziamento nazionale privato (d)				Sostegno dell'Unione (h) = (a) - (j)	Contropartita nazionale (i) = (b) - (k)	Sostegno dell'Unione (j)	Contropartita nazionale (k) = (b) * (i) / (a)	
09	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	104.800.352	34.933.451,00	34.933.451	0	139.733.803,00	75%	»	104.800.352,00	34.933.451,00	0	0,00	0,00%
10	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	50.868.750	16.956.250,00	16.956.250	0	67.825.000,00	75%		47.816.625,00	15.938.875,00	3.052.125	1.017.375,00	6,00%
11	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	116.377.571	38.792.523,00	38.792.523	0	155.170.094,00	75%		102.646.919,00	34.215.639,00	13.730.652	4.576.984,00	11,80%
12	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	64.612.500	21.537.500,00	21.537.500	0	86.150.000,00	75%		60.735.750,00	20.245.250,00	3.876.750	1.292.250,00	6,00%
13	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	12.296.126	4.096.709,00	4.096.709	0	16.394.835,00	75%		11.558.358,00	3.852.786,00	737.768	245.923,00	6,00%
14	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	58.600.905	19.533.635,00	19.533.635	0	78.134.540,00	75%		58.600.905,00	19.533.635,00			
Totale	FESR	Meno sviluppate		1.529.877.755	509.959.251,00	509.959.251	0	2.039.837.006,00	75%		1.438.085.091,00	479.361.697,00	91.792.664	30.597.554,00	6,00%
Totale	FSE	Meno sviluppate		254.338.876	84.779.959,00	84.779.959	0	339.119.835,00	75%		239.979.483,00	79.693.161,00	15.260.393	5.086.798,00	6,00%
Totale generale				1.784.217.631	594.739.210,00	594.739.210	0	2.378.956.841,00	75%	0	1.677.164.574,00	559.054.858,00	107.053.057	35.684.352,00	

»



Bruxelles, 24.11.2020
C(2020) 8335 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24.11.2020

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 24.11.2020**

recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia

CCI 2014IT16M2OP006

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 7227 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 1102 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') e del Fondo sociale europeo ('FSE') nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia.
- (2) In data 26 ottobre 2020, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo nella quale l'Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) punti da i) a v), e d) del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti soggetti alla decisione di esecuzione C(2015) 7227.
- (3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia chiede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per tutti gli assi prioritari di tale programma operativo.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (4) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia chiede il trasferimento di EUR 61 207 293 delle risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 dal FESR al FSE all'interno di tale programma operativo. Il trasferimento di risorse non comprende una modifica della ripartizione per categoria di regioni.
- (5) La modifica del programma operativo consiste principalmente nella riallocazione di fondi a favore di misure di risposta all'epidemia Covid-19. Nello specifico viene incrementata la dotazione finanziaria degli assi prioritari: 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione" e 3 "Competitività dei sistemi produttivi", entrambi sostenuti dal FESR, 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità" e 12 "Istruzione e formazione", entrambi sostenuti dal FSE, attraverso una riduzione delle risorse del FESR per gli assi prioritari 2 "Agenda digitale", 4 "Efficienza energetica e mobilità sostenibile", 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile", 9 "Inclusione sociale" e 11 "Istruzione e formazione", nonché delle risorse del FSE per l'asse prioritario 10 "Inclusione sociale".
- (6) La modifica al programma operativo prevede, inoltre, la rimozione dal programma dei finanziamenti per la Strategia di sviluppo delle aree urbane di dimensione inferiore e per tre delle quattro aree interne incluse nella Strategia Nazionale per le Aree Interne, nonché per i grandi progetti "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga" e "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria". Viene inoltre ridotto il tasso di co-finanziamento nazionale dal 25% al 20%. Vengono inseriti dei nuovi indicatori di output dedicati e relativi indicatori nel quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione. Vengono inoltre rivisti i valori target per le azioni da riprogrammare.
- (7) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalle esigenze della risposta all'epidemia di Covid-19. La richiesta di trasferimento di risorse dal FESR al FSE è debitamente motivata dalla necessità di finanziare misure per il sostegno all'occupazione e alla riqualificazione della forza lavoro, favorire l'accesso al sistema sanitario e il sostegno economico alle famiglie svantaggiate, e favorire la didattica a distanza, al fine di limitare l'impatto negativo dell'epidemia Covid-19 sul sistema socio-economico della regione. La richiesta di modifica del programma operativo descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, dei regolamenti (UE) n. 1301/2013² e (UE) n. 1304/2013³ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, con procedura scritta in data 20 ottobre 2020, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo,

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.

- (9) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'Italia ha però fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata della revisione del programma operativo in data 13 novembre 2020.
- (10) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 7227,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 7227 è così modificata:

- 1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo "Calabria" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 2 ottobre 2015, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data 13 novembre 2020:";
- 2. all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La dotazione finanziaria complessiva per il programma operativo è fissata a 1 784 217 631 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015:
13 03 60: 1 468 670 372 EUR (FESR – Regioni meno sviluppate);
04 02 60: 315 547 259 EUR (FSE – Regioni meno sviluppate).";
- 3. l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione;
- 4. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24.11.2020

Per la Commissione

Elisa FERREIRA

Membro della Commissione



Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 27 dicembre 2016, n. 43)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della legge 234/2012.
2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 234/2012.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorso dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della legge 234/2012.
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni – Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della legge 234/2012.
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 234/2012.

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 234/2012.
3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 234/2012 con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012.
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della legge 234/2012.
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
 - b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del

- programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
 - d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
 - e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
 - f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
 - g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
 - a) nuove spese o minori entrate;
 - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11*(Misure urgenti)*

1. A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12*(Impugnazione di atti dell'Unione europea)*

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13*(Aiuti di Stato)*

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.
2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della legge 234/2012. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le
politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7 bis. *Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.*¹

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

¹ Comma inserito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 234/2012.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 303 della seduta del 11 agosto 2015.

Oggetto: Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020. Approvazione testo revisionato e relativi allegati.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente		
3	Carmela Barbalace	Componente		
4	Roberto Musmanno	Componente		
2	Antonietta Rizzo	Componente		
5	Federica Roccisano	Componente		
6	Francesco Rossi	Componente		
7	Francesco Russo	Componente		

Assiste il Segretario Generale.

La delibera si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati.

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

la Giunta Regionale con deliberazione n. 295 del 15 luglio 2014 e il Consiglio Regionale con deliberazione n. 404 del 21 luglio 2014 hanno approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 della Regione Calabria (POR Calabria 2014/2020);

nella seduta della Conferenza Stato regioni del 13 novembre 2014 è stata raggiunta una intesa circa le modalità di cofinanziamento nazionale della programmazione comunitaria 2014-2020;

CONSIDERATO CHE

al fine di favorire l'avvio del negoziato con la Commissione, nel mese di dicembre 2014, il Presidente della Giunta regionale ha dato mandato agli uffici regionali competenti di procedere alla trasmissione del POR Calabria 2014/2020, adeguando il piano finanziario ai termini previsti della richiamata intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato Regioni;

il 18 dicembre 2014 il POR Calabria 2014/2020 è stato formalmente trasmesso alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico di dati SFC;

che il CIPE, con deliberazione n. 10 del 28 gennaio 2015, ha approvato la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e del relativo monitoraggio;

in data 9 aprile 2015 con Decisione C(2015)2406 la Commissione Europea ha formulato le proprie osservazioni al POR Calabria 2014/2020;

la Commissione, nel quadro della suddetta decisione, ha rilevato diverse criticità, tra le quali le più rilevanti riguardavano la strategia generale, la debolezza e l'eccessiva frammentazione delle misure del Fondo sociale, il completamento della batteria degli indicatori, la genericità delle strategie per le politiche territoriali;

Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, di concerto con gli altri Dipartimenti regionali, al fine di provvedere alla revisione del POR Calabria 2014/2020, sulla base delle suddette osservazioni, ha avviato un intenso confronto con gli uffici della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

la strategia e le azioni del POR Calabria 2014/2020 sono state ridefinite anche alla luce degli indirizzi del Programma di governo del Presidente e tramite un continuo confronto con il partenariato istituzionale, economico e sociale, con il quale costantemente sono state discusse le principali priorità, da ultimo nella seduta del Comitato di sorveglianza del 31 luglio 2015;

gli indirizzi del nuovo POR Calabria 2014/2020 sono stati oggetto di discussione nell'ambito dei lavori della competente Commissione consiliare nel corso delle audizioni tenute dal Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria il 17 giugno 2015 e il 23 luglio 2015;

tali attività hanno portato ad una sostanziale rimodulazione della struttura del POR Calabria 2014/2020 e del relativo piano finanziario, che si è concretizzata soprattutto:

- nella riduzione delle azioni favorendo così la concentrazione e specializzazione del POR Calabria 2014/2020 in termini di ambiti di intervento e di massa critica finanziaria;
- nella individuazione di alcuni progetti strategici di carattere infrastrutturale (banda ultra larga e mobilità) e nella scelta di finanziare i Grandi Progetti della Programmazione 2007/2013 non completati;
- nell'incremento delle risorse a favore di alcuni settori strategici regionali, quali la difesa del suolo, il sistema dei rifiuti e le risorse idriche;
- nella revisione sostanziale dell'impianto delle strategie territoriali, comprensive della strategia per le aree interne e dell'agenda urbana.
- nella revisione del sistema degli indicatori, di realizzazione e di risultato, e nell'aggiornamento del quadro delle condizionalità ex ante.

PRESO ATTO

della comunicazione, avvenuta il 7 agosto 2015 sul sito istituzionale, della prosecuzione della procedura di consultazione pubblica prevista del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR Calabria 2014/2020;

del "Rapporto di valutazione ex ante del POR Calabria 2014/2020" predisposto dal Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici della Regione Calabria;

del "Documento metodologico per l'individuazione del set di indicatori e la quantificazione dei valori target" elaborato dagli uffici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

RITENUTO NECESSARIO

approvare il POR Calabria 2014/2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, il corrispondente piano finanziario e i relativi allegati;

autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale alla Commissione Europea, per l'approvazione finale, del POR Calabria 2014/2020 e dei relativi allegati, ampiamente rivisti alla luce delle osservazioni formulate in sede comunitaria e del processo negoziale svolto con il partenariato istituzionale, economico e sociale, ai sensi dall'articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.1303/2013, autorizzando fin da ora eventuali modifiche ed integrazioni ai documenti condivise in sede di confronto finale con gli uffici della Commissione, anche funzionali all'invio tramite SFC;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio, nel quale sono definite le priorità di investimento del FESR, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento

1303/2013;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, in cui sono definite i compiti del FSE, compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili;

il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che, in applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.1303/2013, reca disposizioni comuni ai Fondi SIE per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale;

la legge regionale 5 gennaio 2007 n. 3 recante disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie;

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;

la deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 recante l'approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale”;

PRESO ATTO

che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che;

- il presente atto non comporta oneri immediati e diretti a carico del bilancio regionale e non prevede l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi e quindi automatismi di spesa;

- la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale, pari per l'intero periodo di programmazione complessivamente a euro 152.987.766 per il FESR e ad euro 25.433.987 per il FSE sarà iscritta nel bilancio pluriennale 2015-2017 e nelle successive annualità contestualmente all'iscrizione nei medesimi bilanci dell'intero piano finanziario relativo al POR Calabria 2014/2020;
- alla relativa copertura si provvederà, in sede di assestamento del bilancio 2015 e/o in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2016-2018.

che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

di approvare il POR Calabria 2014/2020, il relativo piano finanziario e il documento metodologico per l'individuazione del set di indicatori e la quantificazione dei valori target, rispettivamente Allegato A), Allegato B) e Allegato C) quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

di prendere atto del "Rapporto di valutazione ex ante", Allegato D) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale alla Commissione Europea, per l'approvazione finale, del POR Calabria 2014/2020 e dei relativi allegati, ampiamente rivisti alla luce delle osservazioni formulate in sede comunitaria e del processo negoziale svolto con il partenariato istituzionale, economico e sociale autorizzando fin da ora eventuali modifiche ed integrazioni ai documenti condivise in sede di confronto finale con gli uffici della Commissione, anche funzionali all'invio tramite SFC;

di notificare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Consiglio Regionale;

di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio Regionale ☐ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. __73__ della seduta del 02-03-2016.

Oggetto: Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		
3	Carmela BARBALACE	Componente		
4	Roberto MUSMANNO	Componente		
5	Antonietta RIZZO	Componente		
6	Federica ROCCISANO	Componente		
7	Francesco ROSSI	Componente		
8	Francesco RUSSO	Componente		

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. __4__ pagine compreso il frontespizio e di n. __2__ allegati.

Il dirigente di Settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

(timbro e firma)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
- l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.10.2014;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs 10.08.2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 recante "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 184 del 12.06.2015 di Attuazione della D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, così come successivamente integrata con Deliberazioni n. 111 del 17/04/2015 n. 138 e n. 158 del 21/05/2015, concernente "Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale. Approvazione organigramma provvisorio";
- la D.G.R. n. 369 del 24/09/2015 ad oggetto "Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56: adeguamento della struttura organizzativa della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 recante "Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR n. 428 del 20/11/2013";
- la D.G.R. n. 176 del 25.5.2015, con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria al dott. Paolo Praticò;
- il D.P.G.R. n. 57 del 03.06.2015, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;

- la D.G.R. n. 303 dell'11/08/2015 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31/08/2015 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 ed autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la D.G.R. n. 346 del 24/09/2015 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo (POR Calabria FESR FSE) 2014-2020, ai sensi di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013 e n. 1304/2013 e dal Regolamento delegato n. 480/2014;
- la D.G.R. n. 347 del 24/09/2015 con cui è stata designata l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 348 del 24/09/2015 con cui è stata designata l'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20/10/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;

ATTESO

- che il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 è articolato in Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici ed Azioni;
- che l'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 deve esser effettuata tramite apposita deliberazione di Giunta regionale;
- che l'Autorità di Gestione, conformemente all'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha la primaria responsabilità della buona e sana esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, ivi comprese quelle di carattere organizzativo e procedurale, finalizzate ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili;

RITENUTO

necessario approvare il Piano Finanziario articolato in Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni e Annualità per il conseguimento degli obiettivi del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;

VISTA

l'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020, allegata al presente provvedimento;

VISTI

gli allegati Tabella 1) e Tabella 2), che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di

legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO

che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di approvare il Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 articolato per Assi Prioritari, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità così come riportato nelle Tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Tabella 1 – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse e annualità;
- Tabella 2 - POR Calabria FESR FSE 2014-2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione;

2. - di demandare all'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020 di concerto con il Dirigente del dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" la ripartizione della dotazione finanziaria di ciascuna Azione sulla base del piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

3. - di demandare al Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" i provvedimenti necessari per l'iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020;

4.- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" ed a tutti i Dirigenti generali;

5.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento/i interessato/i ☐ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto

Tabella 1

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse e annualità

Assi Prioritari	Risorse totali (€)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1. Ricerca e innovazione (OT1 FESR)	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	30.030.488	210.213.417
2. Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	24.130.341	168.912.388
3. Competitività e attrattività del sistema produttivo (OT 3 FESR)	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	26.665.106	186.655.739
4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile (OT 4 FESR)	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	66.989.433	468.926.032
5. Prevenzione dei rischi (OT5 FESR)	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	13.411.349	93.879.441
6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (OT6 FESR)	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	46.355.890	324.491.230
7. Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile (OT7 FESR)	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	31.931.474	223.520.321
8. Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8 FSE)	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	24.107.143	168.750.000
9. Inclusione sociale (OT9 FESR)	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	21.283.228	148.982.593
10. Inclusione sociale (OT9 FSE)	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	9.689.286	67.825.000
11. Istruzione e formazione (OT10 FESR)	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	20.845.901	145.921.306
12. Istruzione e formazione (OT10 FSE)	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	12.307.143	86.150.000
13. Capacità istituzionale (OT11 FSE)	2.205.194	2.249.343	2.294.370	2.340.288	2.387.124	2.434.896	2.483.619	16.394.835
14. Assistenza tecnica (FESR)	9.191.365	9.375.381	9.563.055	9.754.446	9.949.660	10.148.776	10.351.857	68.334.540
Totale (parte FESR)	290.834.574	291.018.591	291.206.265	291.397.655	291.592.870	291.791.985	291.995.067	2.039.837.007
Totale (parte FSE)	48.308.765	48.352.915	48.397.941	48.443.860	48.490.696	48.538.467	48.587.191	339.119.835
TOTALE COMPLESSIVO	339.143.339	339.371.505	339.604.206	339.841.515	340.083.566	340.330.453	340.582.257	2.378.956.842

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Asse	1. Ricerca e innovazione (OT1 FESR)	210.213.417
Priorità d'investimento	1.a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo	38.867.108
Obiettivo specifico	1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I	38.867.108
Azione	1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	38.867.108
Priorità d'investimento	1.b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali	171.346.309
Obiettivo specifico	1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	61.195.110
Azione	1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	18.358.533
Azione	1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	30.597.555
Azione	1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	12.239.022
Obiettivo specifico	1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale	48.956.088
Azione	1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	4.895.609
Azione	1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3	44.060.479
Obiettivo specifico	1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione	20.398.370
Azione	1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	8.159.348
Azione	1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	4.283.658
Azione	1.3.3 Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	7.955.364
Obiettivo specifico	1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	40.796.740
Azione	1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	40.796.740
Asse	2. Sviluppo dell'ICT ed attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)	168.912.388
Priorità d'investimento	2.a) Estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale	138.314.833
Obiettivo specifico	2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea	138.314.833
Azione	2.1.1. Contributo all'attuazione del "Progetto strategico Agenda Digitale per la banda ultra larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria	138.314.833
Priorità d'investimento	2.b. Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC	10.199.185
Obiettivo specifico	2.3 Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete	10.199.185
Azione	2.3.1. Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills)	10.199.185
Priorità d'investimento	2.c) Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime rafforzando le applicazioni per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health	20.398.370
Obiettivo specifico	RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia)	20.398.370
Azione	2.2.1 Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali	9.179.267
Azione	2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4).	11.219.104
Asse	3. Competitività e attrattività del sistema produttivo (OT 3 FESR)	186.655.739
Priorità d'investimento	3.a Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese	31.446.976
Obiettivo specifico	3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese	31.446.976
Azione	3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	17.295.837
Azione	3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.	14.151.139
Priorità d'investimento	3.b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione	58.951.289
Obiettivo specifico	3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	50.995.925
Azione	3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	20.398.370

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	10.199.185
Azione	3.3.3. Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche	10.199.185
Azione	3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	10.199.185
Obiettivo specifico	3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi	7.955.364
Azione	3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI	7.955.364
Priorità d'investimento	3.c Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi	61.725.468
Obiettivo specifico	3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	38.756.903
Azione	3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	17.440.606
Azione	3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi	11.627.071
Azione	3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale	9.689.226
Obiettivo specifico	3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale	22.968.565
Azione	3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici	12.632.711
Azione	3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze	5.742.141
Azione	3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale	4.593.713
Priorità d'investimento	3.d Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali ed internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione	34.532.005
Obiettivo specifico	3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	34.532.005
Azione	3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	31.078.804
Azione	3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	3.453.200
Asse	4. Efficienza energetica e mobilità sostenibile (OT 4 FESR)	468.926.032
Priorità d'investimento	4.c Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici e nel settore dell'edilizia abitativa	169.783.935
Obiettivo specifico	4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili	169.783.935
Azione	4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici	93.381.164
Azione	4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	25.467.590
Azione	4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)	50.935.180
Priorità d'investimento	4.e Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione	299.142.097
Obiettivo specifico	4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	299.142.097
Azione	4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto	245.296.520
Azione	4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile	53.845.578
Asse	5. Prevenzione dei rischi (OT5 FESR)	93.879.441
Priorità d'investimento	5.b) Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi	93.879.441
Obiettivo specifico	5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera	93.879.441
Azione	5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	84.491.497
Azione	5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce	9.387.944
Asse	6. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale (OT6 FESR)	324.491.230
Priorità d'investimento	6.a) Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati Membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi	114.388.019
Obiettivo specifico	6.1 Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria	114.388.019
Azione	6.1.1 Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità	6.863.281
Azione	6.1.2 Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta	36.604.166
Azione	6.1.3 Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali	70.920.572
Priorità d'investimento	6.b Investire nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi	104.031.687
Obiettivo specifico	6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione le perdite di rete di acquedotto	95.260.388
Azione	6.3.1 Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	85.734.349
Azione	6.3.3 Installazione di sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi	9.526.039

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Obiettivo specifico	6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici	8.771.299
Azione	6.4.2. Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica	8.771.299
Priorità d'investimento	6.c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale	95.872.339
Obiettivo specifico	6.6 .Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale	20.398.370
Azione	6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (parchi e aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	20.398.370
Obiettivo specifico	6.7 .Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione	55.075.599
Azione	6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	49.568.039
Azione	6.7.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici" (Azione 3.3.2)	5.507.560
Obiettivo specifico	6.8 .Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche	20.398.370
Azione	6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	20.398.370
Priorità d'investimento	6.d) Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e promuovere i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde	10.199.185
Obiettivo specifico	6.5 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e	10.199.185
Azione	6.5.A.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000 [le azioni sono realizzate con il concorso del FEASR – Focus Area 4.a	10.199.185
Asse	7. Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile (OT7 FESR)	223.520.321
Priorità d'investimento	7. b) Migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali.compresi i nodi multimodali	201.082.114
Obiettivo specifico	7.3 - Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali	143.966.678
Azione	7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa	143.966.678
Obiettivo specifico	7.4 - Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T	57.115.436
Azione	7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle "aree interne" e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T	57.115.436
Priorità d'investimento	7c) sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile	22.438.207
Obiettivo specifico	7.2 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale	22.438.207
Azione	7.2.2 Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e il potenziamento dell'integrazione dei porti con le aree retro portuali	22.438.207
Asse	8. Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8 FSE)	168.750.000
Priorità d'investimento	8.i) Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	46.000.000
Obiettivo specifico	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	46.000.000
Azione	Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT)	18.000.000
Azione	Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	15.000.000
Azione	Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse dalle imprese	13.000.000
Priorità d'investimento	8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani	45.000.000
Obiettivo specifico	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	45.000.000
Azione	Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	10.000.000
Azione	Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	24.000.000
Azione	Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e correlati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese	8.000.000
Azione	Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca	3.000.000
Priorità d'investimento	8.iv) Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore	35.000.000
Obiettivo specifico	8.2 Aumentare l'occupazione femminile	35.000.000
Azione	Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	10.000.000
Azione	Misure di promozione del "welfare aziendale" (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell'orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.)	15.000.000
Azione	Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	10.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Priorità d'investimento	8.v) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	17.750.000
Obiettivo specifico	8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)	17.750.000
Azione	Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale	12.750.000
Azione	Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)	5.000.000
Priorità d'investimento	8.vii) Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	25.000.000
Obiettivo specifico	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro	25.000.000
Azione	Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force	10.000.000
Azione	Integrazione e consolidamento della rete Eures all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale	5.000.000
Azione	Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni)	10.000.000
Asse	9. Inclusione sociale (OT9 FESR)	148.982.593
Priorità d'investimento	9.a) Investire in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità	79.628.135
Obiettivo specifico	9.3 Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	79.628.135
Azione	9.3.1 Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento	27.869.847
Azione	9.3.2 Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]	11.944.220
Azione	9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati ([target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]) nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia	39.814.067
Priorità d'investimento	9.b) Sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali	69.354.458
Obiettivo specifico	9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo	40.082.797
Azione	9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi	22.045.538
Azione	9.4.4 Sostegno all'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell'abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell'autonomia	18.037.259
Obiettivo specifico	9.5 Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione	12.952.965
Azione	9.5.6 (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni strutturali per favorire l'accesso all'abitare non segregato [da considerare all'interno di azioni integrate che includano sostegno e facilitazione all'integrazione nella comunità più ampia dei residenti]	6.476.482
Azione	9.5.8 Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora	6.476.482
Obiettivo specifico	9.6 - Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità	16.318.696
Azione	9.6.1 Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica	6.527.478
Azione	9.6.6 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alle mafie	9.791.218
Asse	10. Inclusione sociale (OT9 FSE)	67.825.000
Priorità d'investimento	9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	47.825.000
Obiettivo specifico	9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	20.000.000
Azione	9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della "sussidiarietà circolare"	10.000.000
Azione	9.1.3 - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	6.000.000
Azione	9.1.5 - Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a supporto del RA 2.2 e 2.3).	4.000.000
Obiettivo specifico	9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	20.000.000
Azione	9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità	8.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa	12.000.000
Obiettivo specifico	9.7 Rafforzamento dell'economia sociale	7.825.000
Azione	9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community	1.016.234
Azione	9.7.3 - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione	3.048.701
Azione	9.7.4 - Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo	3.760.065
Priorità d'investimento	9.iv) Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	20.000.000
Obiettivo specifico	9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	10.000.000
Azione	9.3.3 - Implementazione di buoni servizio	5.000.000
Azione	9.3.4 - Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura [nel rispetto degli standard fissati per tali servizi];	2.500.000
Azione	9.3.6 - Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni di autonomia	2.500.000
Obiettivo specifico	9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo	10.000.000
Azione	9.4.2 - Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica	10.000.000
Asse	11. Istruzione e formazione (OT10 FESR)	145.921.306
Priorità d'investimento	10) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente (FESR)	145.921.306
Obiettivo specifico	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	44.949.375
Azione	10.5.7 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche	44.949.375
Obiettivo specifico	10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici	60.175.192
Azione	10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità	60.175.192
Obiettivo specifico	10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi	40.796.739
Azione	10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave	32.637.392
Azione	10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale	8.159.348
Asse	12. Istruzione e formazione (OT10 FSE)	86.150.000
Priorità d'investimento	10.i) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione (FSE)	30.550.000
Obiettivo specifico	10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa	30.550.000
Azione	10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità	6.110.000
Azione	10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi	12.220.000
Azione	10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività	12.220.000
Priorità d'investimento	10.ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati (FSE)	35.600.000
Obiettivo specifico	10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	35.600.000
Azione	10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all'iscrizione all'istruzione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro	8.900.000
Azione	10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità	8.900.000
Azione	10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca.	8.900.000
Azione	10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale	8.900.000
Priorità d'investimento	10.iv) Miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dalla istruzione al mondo del lavoro, e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di sistemi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato (FSE)	20.000.000
Obiettivo specifico	10.6 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	20.000.000
Azione	10.6.1 Interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore	8.000.000

Tabella 2

POR Calabria FESR-FSE 2014 -2020 - Allocazione delle risorse finanziarie totali per Asse, Priorità, Obiettivo specifico e Azione

		Risorse totali (€)
Azione	10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo	8.000.000
Azione	10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali	4.000.000
Asse	13. Capacità istituzionale (OT11 FSE)	16.394.835
Priorità d'investimento	11.i Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	16.394.835
Obiettivo specifico	11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici	3.799.562
Azione	Azione 11.1.1 Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali	1.899.781
Azione	Azione 11.1.2 Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale	759.912
Azione	Azione 11.1.3 Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni	1.139.869
Obiettivo specifico	11.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione	12.595.273
Azione	Azione 11.3.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati	4.408.346
Azione	Azione 11.3.2 Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio	1.259.527
Azione	Azione 11.3.4 Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all'impiego del "Pre-commercial public procurement"	629.764
Azione	Azione 11.4.1 Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari	3.778.582
Azione	Azione 11.5.2 Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici e per la gestione integrata degli strumenti di prevenzione della corruzione	2.519.055
Asse	14. Assistenza tecnica (FESR)	68.334.540
Obiettivo specifico	14.1 Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo e sorveglianza del Programma Operativo	68.334.540
Azione	14.1.1 Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo	21.183.707
Azione	14.1.2 Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	34.167.270
Azione	14.1.3 Valutazione e studi	8.200.145
Azione	14.1.5 Informazione e comunicazione	4.783.418
	Totale (parte FESR)	2.039.837.007
	Totale (parte FSE)	339.119.835
	TOTALE COMPLESSIVO	2.378.956.842



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 59 della seduta del 23 FEBBRAIO 2017.

Oggetto: Rimodulazione del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli

Presidente o Assessore/i Proponente/i: f.to Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: f.to Filippo De Cello

Dirigente/i Settore/i: Dr.ssa S. Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	x	
3	Carmela BARBALACE	Componente	x	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
5	Antonietta RIZZO	Componente		x
6	Federica ROCCISANO	Componente	x	
7	Francesco ROSSI	Componente		x
8	Francesco RUSSO	Componente		x

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali, finalizzato a stabilire il quadro complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l’entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile;
- l’art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili, le Regioni e gli Enti locali e i loro Enti strumentali adottano il piano dei conti integrato, raccordato al piano dei conti di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione;
- con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 è stata approvata la legge di stabilità regionale 2017;
- con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118);
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118), articolato per macroaggregati;

Considerato che

- con deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell’11 agosto 2015 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 15 aprile 2016 recante “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020” sono stati istituiti i capitoli di bilancio relativi al POR Calabria FESR- FSE 2014/2020 e iscritte le relative risorse finanziarie ripartendole su sette annualità di pari importo a partire dal 2016 e fino al 2022;
- con nota n. 47631 del 16 febbraio 2017 il dirigente dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 ha richiesto una rimodulazione delle risorse POR 2014/2020 ai fini dell’attuazione dei diversi Piani di Azione approvati dalla Giunta regionale, per come indicato nell’allegato alla stessa nota 47631/2017;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa:

- del bilancio di previsione 2017-2019, secondo quanto riportato negli **Allegati A – Entrata e Spesa**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato negli **Allegati B - Entrata e Spesa**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato negli **Allegati C -**

Entrata e Spesa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato, altresì, che si rende necessario trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo l'“**Allegato D – Entrata e Spesa**”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, e in particolare l'articolo 51 che dispone in merito alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 recante “Legge di stabilità regionale 2017”;
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (art.39, c.10, D.lgs 23.6.2011, n.118)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016 recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;

Visti gli allegati A, B, C e D che costituiscono parte integrante della deliberazione;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'assessore al Bilancio e Patrimonio prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di apportare allo stato di previsione di entrata e della spesa del bilancio 2017-2019, le variazioni per come riportato nell'“**Allegato A – Entrata e Spesa**”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di apportare al documento tecnico per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016, le variazioni per come riportato nell'“**Allegato B – Entrata e Spesa**”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di apportare al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, le variazioni così come

riportate nell' "**Allegato C – Entrata e Spesa**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di trasmettere al Tesoriere regionale, a cura del Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo l' "**Allegato D – Entrata e Spesa**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE

f.to On. Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24 FEBBRAIO 2017 al Dipartimento/i interessato/i **X** al Consiglio Regionale **X**

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 263 della seduta del 28 giugno 2018

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione del Programma.

Presidente : on. Mario Gerardo Oliverio

Dirigenti Generali: avv. Paola Rizzo, dott. Fortunato Varone, ing. Domenico Pallaria, ing. Antonio Augruso, dott.ssa Sonia Tallarico, ing. Luigi Zinno

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		x
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	x	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
5	Roberto MUSMANNO	Componente		x
6	Antonietta RIZZO	Componente	x	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente		x
8	Francesco ROSSI	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”*;

VISTI, ALTRESÌ

- la D.G.R. n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 che hanno approvato il Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria – POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 dell'01.12.2015 di presa d'atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale – POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e di istituzione del Comitato di Sorveglianza;
- la D.G.R. n. 45 del 24.02.2016 concernete la <<Presa d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR/FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell'informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR/FSE 2014-2020>>;
- la deliberazione n. 551 del 28 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale, prendendo atto del parere espresso dall'Autorità di Audit, ha proceduto alla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;

- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con deliberazione n. 190 del 28.05.2018 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 73 del 2.03.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

CHE la suddetta ripartizione riguarda la complessiva dotazione finanziaria, comprese le risorse relative alla riserva di efficacia dell'attuazione, eventualmente spettanti solo dal 2018;

CHE con deliberazione n. 124 del 15.05.2016 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;

CHE l'iscrizione in bilancio ha riguardato solo gli importi assegnati senza tenere conto delle risorse relative alla riserva di efficacia dell'attuazione eventualmente spettanti solo dal 2018 e che, pertanto, rappresenta la effettiva disponibilità finanziaria attualmente utilizzabile;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii., è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;

CONSIDERATO CHE, dalla data di emanazione della Decisione C(2015)7227 di approvazione del POR ad oggi è stato registrato, a livello globale, un mutato scenario del contesto socio-economico che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria;

CHE contestualmente alle suddette variazioni di contesto sono state introdotte delle misure di politica economica, quali la Legge 28 dicembre 2017, n. 208 (c.d. "Legge di stabilità 2016"), che all'art. 1, cc. 98-108 consente il finanziamento del c.d. "credito d'imposta" a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dal FESR;

CHE, in particolare, l'introduzione di detta misura comporta la necessità di implementare la dotazione finanziaria dell'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" attraverso una riduzione della dotazione dell'Asse 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione";

CHE si è, altresì, valutato di prevedere l'acquisto di veicoli elettrici da finanziare con risorse dell'Asse 4 "Efficienza energetica e Mobilità sostenibile", la cui dotazione finanziaria può essere implementata sempre attraverso una riduzione dell'Asse 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione";

CHE pertanto la revisione del piano finanziario degli Assi su indicati è la seguente:

Asse	Dotazione attuale (A)	Nuova dotazione proposta (B)	Variazione (C=A-B)
1 (FESR)	€ 210.213.417,00	€ 188.713.072,00	-€ 21.500.344,56
3 (FESR)	€ 186.655.739,00	€ 196.655.739,00	+€ 10.000.000,00
4 (FESR)	€ 468.926.032,00	€ 480.426.377,00	+€ 11.500.344,56
Totale	€ 865.795.188,00	€ 865.795.188,00	€ 0

CONSIDERATO ALTRESI' CHE in fase di elaborazione del POR gli indicatori finanziari del performance framework erano stati determinati, in senso migliorativo, in coerenza ad una inesatta valutazione del livello del target n+3 che era stata stimata al lordo dell'ammontare degli importi ricevuti a titolo di anticipazione e che conseguentemente è risultato necessario provvedere al relativo ricalcolo in base alla corretta metodologia che prevede la determinazione della soglia finanziaria al netto dell'ammontare delle anticipazioni;

CHE per alcuni Assi la riduzione del target dell'indicatore finanziario del performance framework è più che proporzionale rispetto al mero ricalcolo dello stesso utilizzando il valore corretto dell'n+3 - al netto delle anticipazioni - a causa di motivate circostanze oggettive esterne al Programma, ai sensi dell'allegato II, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (meglio indicate nel documento allegato "*Proposta per la revisione del POR Calabri FESR FSE 2014/2020*");

CHE si è proceduto anche alla revisione degli indicatori di output del performance framework, ai sensi dell'art. 5 par. 6 del Reg. (UE) n. 215/2014, che prevede che qualora risulti che le informazioni su cui è basata l'individuazione dei target intermedi e finali del performance framework siano fondate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò possa costituire un caso debitamente giustificato per proporre la revisione degli stessi in conformità dell'articolo 30 del medesimo Regolamento;

CHE dalla data di approvazione del Programma, sia a seguito di richieste avanzate dai Servizi della Commissione europea che a seguito di scelte determinate a livello di amministrazione regionale risulta necessario apportare delle modifiche all'elenco dei Grandi Progetti presenti nel POR e, in particolare, necessita procedere:

- all'esclusione del Grande Progetto "Gallico Gambariello III Lotto – Tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni S. Stefano D'Aspromonte" rigettato dai Servizi della commissione in quanto l'operazione intercetta le tipologie previste dall'articolo 9, comma 1, punto 7 del Reg. (UE) 1303/2013, per le quali, ai sensi dell'art. 100 del medesimo Regolamento, la soglia finanziaria minima per i Grandi Progetti risulta corrispondente a 75.000.000 di euro, importo superiore a quello relativo a tale intervento, che permane comunque nel POR;
- ad apportare alcune modifiche al Grande Progetto "Sistema regionale banda ultra larga - Calabria 100 mbps" al fine di allinearne la denominazione, le fasi di esecuzione temporale e l'elenco dei beneficiari con quanto previsto dal più ampio progetto in materia di banda ultra larga a titolarità nazionale di cui è parte integrante;
- all'esclusione del Grande Progetto "*Sistema di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido"*", in quanto la quota di cofinanziamento a valere sul POR risulta inferiore alla soglia prevista dall'art. 100 del Reg. (UE) 1303/2013 pari ad € 50.000.000;
- ad aggiornare le date previste nei cronoprogrammi attualizzandole all'effettivo stato d'avanzamento procedurale dei singoli Grandi Progetti;

CHE, con riferimento alle strategie di sviluppo urbano sostenibile attivate nell'ambito del POR, al fine di snellire il processo di costruzione delle Agende Urbane con i singoli Enti Locali interessati, l'amministrazione regionale ha stabilito di circoscrivere l'attivazione degli ITI, ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 1303/2013, alle sole strategie che interessano i principali poli urbani regionali, escludendo da tale modalità di attuazione le strategie che interessano le aree urbane di dimensione inferiore;

CHE con riferimento alla strategia per le Aree interne si è stabilito, quale misura di semplificazione, di prevedere quattro ITI corrispondenti alle quattro Aree progetto della SNAI e di realizzare la strategia per le ulteriori aree interne con altri strumenti di attuazione (avvisi, accordi di programma, piani, etc.);

RITENUTO pertanto necessario procedere alla revisione del POR secondo le linee sopra descritte, dando atto che tale revisione non intacca la strategia complessiva del Programma e, di conseguenza, del suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, così come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 30 par. 1 del Reg. (UE) 1303/2013;

DATO ATTO CHE l'Autorità competente per la VAS, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, con nota n. 218660 del 22.06.18, ha rilasciato il parere di non assoggettabilità a VAS sulla base del documento descrittivo delle modifiche, elaborato dall'Autorità di Gestione sulla base delle previsioni di spesa e dei dati ed informazioni messi a disposizione dai Dipartimenti regionali responsabili dei vari Assi del POR nel corso di diverse riunioni di coordinamento dell'attuazione del Programma;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti Responsabili di Asse e l'Autorità di Gestione attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti Responsabili di Asse e l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti Responsabili di Asse e l'Autorità di Gestione attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate

DELIBERA

1. di approvare la revisione del piano finanziario degli Assi 1 "Promozione della ricerca e dell'innovazione", 3 "Competitività dei sistemi produttivi" e 4 "Efficienza energetica e Mobilità sostenibile", come da tabella seguente:

Asse	Dotazione attuale (A)	Nuova dotazione proposta (B)	Variazione (C=A-B)
1 (FESR)	€ 210.213.417,00	€ 188.713.072,00	-€ 21.500.344,56
3 (FESR)	€ 186.655.739,00	€ 196.655.739,00	+€ 10.000.000,00
4 (FESR)	€ 468.926.032,00	€ 480.426.377,00	+€ 11.500.344,56
Totale	€ 865.795.188,00	€ 865.795.188,00	€ 0

2. di approvare il documento "Proposta per la revisione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il POR così come modificato e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare mandato all'Autorità di Gestione di notificare la proposta di revisione del POR, ulteriormente corredata da tutte le informazioni e motivazioni a supporto, ai servizi della Commissione Europea dopo la relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma mediante procedura di consultazione scritta d'urgenza;

5. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR di condurre il negoziato con i servizi della Commissione Europea e conseguentemente di procedere alle eventuali revisioni richieste dai servizi medesimi;
6. di notificare la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30/2016;
7. di notificare la presente deliberazione ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli Assi del POR a cura dell'Autorità di Gestione;
8. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

On. Mario Gerardo Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

AMMINISTRATIVO

N.ro 985/10^a2^a COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 34744 del 28.11.2019Classificazione 01.15.01Deliberazione n. 541 della seduta del 25 NOV. 2019

Oggetto: POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario.

L'ASSESSORE

Prof. Francesco Russo

Presidente o Assessore/i Proponenti/i: _____ (timbro e firma)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Tommaso CALABRO'

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente		X
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. _____ pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma (Dott. _____ e Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale del 13.05.1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- la legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante *"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione"*;

VISTI, ALTRESÌ

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell'11.08.2015 e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31.08.2015 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di audit del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 24.09.2015 con la quale è stata designata l'Autorità di certificazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;

- la Deliberazione n. 45 del 24.02.2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la Deliberazione n. 551 DEL 28.12.16 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del parere formulato dall'Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;
- la deliberazione n. 492 del 31 ottobre 2017, come modificata con la deliberazione n. 340 del 26.07.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la deliberazione n. 509 del 10 novembre 2017 - come da ultimo rimodulata con deliberazione n. 314 del 22.07.2019 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la deliberazione n. 465 del 27.09.2019, con cui la Giunta regionale ha individuato il dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale del Dipartimento "Programmazione comunitaria";
- il D.P.G.R. n. 299 del 15.10.2019 con il quale è stato conferito al dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Programmazione comunitaria;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 73 della Giunta regionale del 2.03.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

CHE la suddetta ripartizione riguarda la complessiva dotazione finanziaria, comprese le risorse relative alla riserva di efficacia dell'attuazione, eventualmente spettanti solo dal 2019;

CHE con deliberazione n. 124 del 15.05.2016 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;

CHE l'iscrizione in bilancio ha riguardato ovviamente solo gli importi assegnati senza tenere conto delle risorse relative alla riserva di efficacia dell'attuazione eventualmente spettanti solo dal 2019 e che, pertanto, rappresenta la effettiva disponibilità finanziaria attualmente utilizzabile;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 23.02.2017 e ss.mm.ii, è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;

PREMESSO CHE, dalla data di emanazione della Decisione C(2015)7227 di approvazione del POR, causa il mutato scenario del contesto socio-economico a livello globale che ha interessato anche le dinamiche connesse alla Regione Calabria, è emersa la necessità di procedere ad una revisione del Programma al fine di:

- adeguare la programmazione e la distribuzione delle risorse finanziarie dello stesso alle esigenze emerse anche in seguito alle disposizioni della Legge di stabilità 2016 in merito al credito di imposta;
- correggere le supposizioni parzialmente inesatte su cui è stata fondata l'analisi preliminare alla definizione dei target finanziari del performance framework e allineare il set di indicatori fisici del POR;
- riallineare il set degli indicatori fisici del POR.

CHE, pertanto, con deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 28.06.2018, è stata approvata la "Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dato mandato all'Autorità di Gestione di notificare tale Proposta di

revisione del POR, corredata da tutte le informazioni e motivazioni a supporto, ai Servizi della Commissione europea previa relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma mediante procedura di consultazione scritta d'urgenza, conclusasi con nota prot. 231151 del 3.07.2018;

CHE la suddetta Proposta di revisione è stata approvata anche dal Consiglio regionale con deliberazione n. 321 del 31.07.2018 e inviata ai competenti Servizi della Commissione europea per la relativa approvazione;

CHE, facendo seguito agli esiti del confronto instaurato con i suddetti Servizi, anche sulla scorta delle osservazioni trasmesse dagli stessi con note Ares 4318907 del 21.08.2018 e 5092947 del 4.10.2018, è stata riformulata la suddetta "Proposta di revisione del POR" che, integrata e rivista in alcune parti, è stata riapprovata dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 con procedura di consultazione scritta urgente, conclusa positivamente con nota prot. 423903 del 12.12.2018 e reinviata ai Servizi della Commissione europea per la relativa approvazione con Decisione di esecuzione;

CHE la Commissione europea ha approvato la suddetta Proposta di Revisione del POR con Decisione di Esecuzione C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che *"modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7227 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia – CCI2014IT16M2OP006"*;

CHE con deliberazione n. 118 del 2.04.2019 la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione e l'ha notificata alle Strutture regionali responsabili dell'attuazione del Programma per i relativi adempimenti;

CONSIDERATO che il Programma revisionato contempla la modifica del Piano Finanziario degli Assi 1 "Ricerca e Innovazione", 3 "Competitività e attrattività del sistema produttivo" e 4 "Efficienza energetica e mobilità sostenibile" articolandolo per le relative Azioni;

CHE, inoltre, sono emerse ulteriori esigenze di rimodulazione del Piano Finanziario di alcune Azioni, anche di Assi non interessati dalla suddetta revisione, il cui soddisfacimento consente un'accelerazione della spesa oltre che una maggiore efficacia della stessa (Assi 1 "Ricerca e Innovazione", 3 "Competitività e attrattività del sistema produttivo", 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità", 12 (FSE) "Istruzione e Formazione", 13 "Capacità istituzionale" e 14 "Assistenza tecnica");

RITENUTO, per quanto sopra, di dover allineare il Piano finanziario alle modifiche del Programma assentite dalla Commissione europea con la succitata Decisione di Esecuzione C(2019) 1752 final del 28.02.2019, tenendo conto, altresì, delle ulteriori esigenze emerse, come esplicitate nella tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il suddetto allineamento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 2 a) della Legge Regionale n.30/2016, in quanto riguardante modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al Programma diversa da quella originaria;

PRESO ATTO CHE

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente – attualmente vacante - del Dipartimento proponente, attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente – attualmente vacante - del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,

nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale, anche nella qualità di Dirigente del Settore competente – attualmente vacante - del Dipartimento proponente, attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Comunitaria, prof. Francesco Russo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR – FSE 2014/2020

DELIBERA

1. di approvare il Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, modificato a seguito della procedura di revisione assentita dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione G(2019) 1752 final del 28.02.2019, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici e Azioni come indicato nella *Tabella* allegata alla presente deliberazione e per le motivazioni espresse in premessa;
2. di notificare la presente deliberazione al Consiglio Regionale per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 15, comma 2 a), della Legge Regionale n. 30/2016;
3. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO

Avv. En.

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo
Il Verbalizzante

ne sottoscritto come segue.

Allegato alla deliberazione
n. 541 del 15 NOV 2019

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020
PIANO FINANZIARIO ORIGINARIO E PIANO FINANZIARIO RIMODULATO

Azioni	Dipartimento (Aggiornamento: DGR 314/2019)	Piano finanziario originario rimodulazioni all'interno degli Assi (DGR 120/2019)	Variazioni a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final	Piano Finanziario al loro della Riserva a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final C=A+B	Variazioni al Piano finanziario successive alla Decisione C(2019) 1752 final	NUOVO PIANO FINANZIARIO AL LORDO DELLA RISERVA E=C+D
		A	B		D	
1.1.2	Presidenza	13.027.474,00	0,00	13.027.474,00	0,00	13.027.474,00
1.1.4	Presidenza	30.597.555,45	0,00	30.597.555,45	0,00	30.597.555,45
1.1.5	Presidenza	12.239.022,49	-5.732.241,00	6.506.781,49	0,00	6.506.781,49
1.2.1	Presidenza	4.067.580,00	0,00	4.067.580,00	0,00	4.067.580,00
1.2.2	Presidenza	63.787.908,00	0,00	63.787.908,00	0,00	63.787.908,00
1.3.1	Presidenza	8.159.348,00	-3.456.694,00	4.702.654,00	0,00	4.702.654,00
1.3.2	Presidenza	4.283.658,06	-1.800.000,00	2.483.658,06	6.206.763,25	8.690.421,31
1.3.3	Presidenza	5.049.402,00	0,00	5.049.402,00	-4.828.262,48	221.139,52
1.4.1	Presidenza	30.134.361,00	-10.511.409,56	19.622.951,44	5.437.461,53	25.060.412,97
1.5.1	Presidenza	38.867.108,00	0,00	38.867.108,00	-6.815.962,30	32.051.145,70
Totale Asse 1		210.213.417,00	-21.500.344,56	188.713.072,44	-	188.713.072,44
2.1.1	Presidenza	68.688.484,00	0,00	68.688.484,00	0,00	68.688.484,00
2.2.1	Presidenza	83.164.516,00	0,00	83.164.516,00	0,00	83.164.516,00
2.2.2	Presidenza	15.705.299,00	0,00	15.705.299,00	0,00	15.705.299,00
2.3.1	Presidenza	1.354.089,00	0,00	1.354.089,00	0,00	1.354.089,00
Totale Asse 2		168.912.388,00	0,00	168.912.388,00	-	168.912.388,00
3.1.1	Sviluppo Economico Attività produttive	60.148.733,50	23.919.423,50	84.068.157,00	1.179.009,69	85.247.166,69
3.1.2	Sviluppo Economico Attività produttive	9.931.843,00	0,00	9.931.843,00	0,00	9.931.843,00
3.1.3	Sviluppo Economico Attività produttive	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-730.662,98	269.337,02
3.2.1	Sviluppo Economico Attività produttive	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.700.000,00	300.000,00
3.3.1	Sviluppo Economico Attività produttive	12.866.683,90	-616.683,90	12.250.000,00	-750.000,00	11.500.000,00
3.3.2	Sviluppo Economico Attività produttive	2.583.513,00	16.487,00	2.600.000,00	-300.000,00	2.300.000,00
3.3.3	Sviluppo Economico Attività produttive	483.513,00	-283.513,00	200.000,00	83.512,65	283.512,65
3.3.4	Sviluppo Economico Attività produttive	23.434.720,00	-1.834.902,00	21.599.818,00	-1.484.961,14	20.114.856,86
3.4.2	Sviluppo Economico Attività produttive	3.977.682,00	-270.814,15	3.706.867,85	270.814,15	3.977.682,00
3.5.1	Sviluppo Economico Attività produttive	5.967.515,00	-517.515,00	5.450.000,00	-700.000,00	4.750.000,00
3.5.2	Sviluppo Economico Attività produttive	8.086.365,00	-736.365,00	7.350.000,00	-4.638.965,19	2.711.034,81
3.6.1	Sviluppo Economico Attività produttive	41.740.922,00	-13.050.922,00	28.690.000,00	13.050.922,00	41.740.922,00
3.6.4	Sviluppo Economico Attività produttive	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-904.009,40	95.990,60
3.7.1	Sviluppo Economico Attività produttive	11.107.208,37	-89.862,11	11.017.346,26	-983.953,26	10.033.393,00
3.7.2	Sviluppo Economico Attività produttive	559.618,45	1.632.088,07	2.191.706,52	-1.791.706,52	400.000,00
3.7.3	Sviluppo Economico Attività produttive	3.767.421,41	-167.421,41	3.600.000,00	-600.000,00	3.000.000,00
Totale Asse 3		186.655.738,63	10.000.000,00	196.655.738,63	-	196.655.738,63

Azioni	Dipartimento (Aggiornamento: DGR 314/2019)	Piano finanziario originario rimodulazioni all'interno degli Assi (DGR 120/2019)	Variazioni a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final	Piano Finanziario al loro della Riserva a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final	Variazioni al Piano finanziario successive alla Decisione C(2019) 1752 final	NUOVO PIANO FINANZIARIO AL LORDO DELLA RISERVA
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
4.1.1	Sviluppo Economico Attività produttiva	74.909.397,00	0,00	74.909.397,00	0,00	74.909.397,00
4.1.2	Sviluppo Economico Attività produttiva	22.864.373,00	0,00	22.864.373,00	0,00	22.864.373,00
4.1.3	Sviluppo Economico Attività produttiva	70.860.108,00	0,00	70.860.108,00	0,00	70.860.108,00
4.6.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	277.945.235,00	0,00	277.945.235,00	0,00	277.945.235,00
4.6.2	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	22.346.919,00	11.500.344,56	33.847.263,56	0,00	33.847.263,56
Totale Asso 4		468.926.032,00	11.500.344,56	480.426.376,56	-	480.426.376,56
5.1.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	78.204.426,00	0,00	78.204.426,00	0,00	78.204.426,00
5.1.4	Presidenza	15.675.015,00	0,00	15.675.015,00	0,00	15.675.015,00
Totale Asse 5		93.879.441,00	0,00	93.879.441,00	-	93.879.441,00
6.1.1	Ambiente e Territorio	6.863.282,00	0,00	6.863.282,00	0,00	6.863.282,00
6.1.2	Ambiente e Territorio	51.604.166,00	0,00	51.604.166,00	0,00	51.604.166,00
6.1.3	Ambiente e Territorio	55.920.572,00	0,00	55.920.572,00	0,00	55.920.572,00
6.3.1	Presidenza	85.734.349,00	0,00	85.734.349,00	0,00	85.734.349,00
6.3.3	Presidenza	9.526.039,00	0,00	9.526.039,00	0,00	9.526.039,00
6.4.2	Ambiente e Territorio	8.771.299,00	0,00	8.771.299,00	0,00	8.771.299,00
6.5.A.1	Ambiente e Territorio	10.199.185,00	0,00	10.199.185,00	0,00	10.199.185,00
6.6.1	Ambiente e Territorio	20.398.370,00	0,00	20.398.370,00	0,00	20.398.370,00
6.7.1	Urbanistica e Beni Culturali	49.568.039,00	0,00	49.568.039,00	0,00	49.568.039,00
6.7.2	Urbanistica e Beni Culturali	5.507.560,00	0,00	5.507.560,00	0,00	5.507.560,00
6.8.3	Turismo e Spettacolo	20.398.370,00	0,00	20.398.370,00	0,00	20.398.370,00
Totale Asse 6		324.491.231,00	0,00	324.491.231,00	-	324.491.231,00
7.2.2	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	22.438.207,00	0,00	22.438.207,00	0,00	22.438.207,00
7.3.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	138.522.864,00	-25.000.000,00	113.522.864,00	0,00	113.522.864,00
7.3.2	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
7.4.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	62.559.250,00	0,00	62.559.250,00	0,00	62.559.250,00
Totale Asse 7		223.520.321,00	0,00	223.520.321,00	-	223.520.321,00

Azioni	Dipartimento (Aggiornamento: DGR 314/2019)	Piano finanziario originario rimodulazioni all'interno degli Assi (DGR 120/2019) A	Variazioni a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final B	Piano Finanziario al loro della Riserva a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final C=A+B	Variazioni al Piano finanziario successivo alla Decisione C(2019) 1752 final D	NUOVO PIANO FINANZIARIO AL LORDO DELLA RISERVA E=C+D
8.1.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	23.721.907,66	0,00	23.721.907,66	-85.399,08	23.636.508,58
8.1.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	2.089.660,21	0,00	2.089.660,21	-2.089.660,21	0,00
8.1.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	4.382.978,72	0,00	4.382.978,72	-15.778,72	4.367.200,00
8.1.7	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	6.808.511,00	0,00	6.808.511,00	-6.808.511,00	0,00
8.2.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	13.404.255,33	0,00	13.404.255,33	-13.404.255,33	0,00
8.2.5	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	11.470.652,45	0,00	11.470.652,45	-41.294,67	11.429.357,78
8.5.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	51.539.698,00	0,00	51.539.698,00	32.225.548,75	83.765.246,75
8.5.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	26.853.631,00	0,00	26.853.631,00	-96.673,22	26.756.957,78
8.5.5	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	13.342.993,30	0,00	13.342.993,30	-497.475,52	12.845.517,78
8.6.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	1.245.135,00	0,00	1.245.135,00	-1.245.135,00	0,00
8.6.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	2.537.994,00	0,00	2.537.994,00	-2.537.994,00	0,00
8.7.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	4.589.665,00	0,00	4.589.665,00	-1.732.522,24	2.857.142,76
8.7.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	744.681,00	0,00	744.681,00	-255.587,61	489.093,39
8.7.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	6.018.237,00	0,00	6.018.237,00	-3.415.262,16	2.602.974,84
Totale Asse 8		168.749.999,67	0,00	168.749.999,67	0,00	168.749.999,67
9.3.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	774.714,00	0,00	774.714,00	0,00	774.714,00
9.3.2	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	2.681.900,00	0,00	2.681.900,00	0,00	2.681.900,00
9.3.5	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	34.324.290,00	0,00	34.324.290,00	0,00	34.324.290,00
9.4.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	53.909.831,00	0,00	53.909.831,00	0,00	53.909.831,00
9.4.4	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
9.5.6	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	9.380.031,00	0,00	9.380.031,00	0,00	9.380.031,00
9.5.8	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	1.477.833,00	0,00	1.477.833,00	0,00	1.477.833,00
9.6.1	Presidenza	6.708.927,00	0,00	6.708.927,00	0,00	6.708.927,00
9.6.6	Presidenza	25.725.066,00	0,00	25.725.066,00	0,00	25.725.066,00
Totale Asse 9		148.982.592,00	0,00	148.982.592,00	-	148.982.592,00
9.1.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	9.467.316,00	0,00	9.467.316,00	0,00	9.467.316,00
9.1.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
9.1.5	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
9.2.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
9.2.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
9.3.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	5.298.918,00	0,00	5.298.918,00	0,00	5.298.918,00
9.3.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
9.3.6	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
9.4.2	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	5.978.723,00	0,00	5.978.723,00	0,00	5.978.723,00
9.7.1	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
9.7.3	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	5.474.233,00	0,00	5.474.233,00	0,00	5.474.233,00
9.7.4	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	5.355.810,00	0,00	5.355.810,00	0,00	5.355.810,00
Totale Asse 10		67.825.000,00	0,00	67.825.000,00	-	67.825.000,00

Azioni	Dipartimento (Aggiornamento: DGR 314/2019)	Piano finanziario originario rimodulazioni all'interno degli Assi (DGR 120/2019)	Variazioni a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final	Piano Finanziario al lordo della Riserva a seguito della Decisione della Commissione C(2019) 1752 final C=A+B	Variazioni al Piano finanziario successive alla Decisione C(2019) 1752 final D	NUOVO PIANO FINANZIARIO AL LORDO DELLA RISERVA E=C+D
		A	B		D	E=C+D
10.5.7	Presidenza	44.949.375,00	0,00	44.949.375,00	0,00	44.949.375,00
10.7.1	Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità	70.848.463,00	0,00	70.848.463,00	0,00	70.848.463,00
10.8.1	Istruzione e Attività Culturali	21.964.119,00	0,00	21.964.119,00	0,00	21.964.119,00
10.8.5	Istruzione e Attività Culturali	8.159.348,00	0,00	8.159.348,00	0,00	8.159.348,00
Totale Asse 11		145.921.305,00	0,00	145.921.305,00	-	145.921.305,00
10.1.1	Istruzione e Attività Culturali	11.678.404,00	0,00	11.678.404,00	0,00	11.678.404,00
10.1.6	Istruzione e Attività Culturali	10.053.750,00	0,00	10.053.750,00	0,00	10.053.750,00
10.1.7	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	12.569.143,00	0,00	12.569.143,00	3.159.574,22	15.728.717,22
10.5.1	Presidenza	8.141.600,00	0,00	8.141.600,00	0,00	8.141.600,00
10.5.12	Presidenza	11.027.660,00	0,00	11.027.660,00	0,00	11.027.660,00
10.5.2	Presidenza	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
10.5.6	Presidenza	6.772.340,00	0,00	6.772.340,00	0,00	6.772.340,00
10.6.1	Presidenza	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.6.2	Presidenza	5.356.246,00	0,00	5.356.246,00	0,00	5.356.246,00
10.6.11	Lavoro, Formazione e Politiche Sociali	3.650.857,00	0,00	3.650.857,00	-3.159.574,22	491.282,78
Totale Asse 12		86.150.000,00	0,00	86.150.000,00	-	86.150.000,00
11.1.1	Programmazione comunitaria	1.149.780,50	-1.000.000,00	149.780,50	850.219,50	1.000.000,00
11.1.2	Programmazione comunitaria	3.759.912,00	-3.000.000,00	759.912,00	-159.912,00	600.000,00
11.1.3	Programmazione comunitaria	389.869,00	0,00	389.869,00	-389.869,00	0,00
11.3.1	Programmazione comunitaria	2.408.346,00	0,00	2.408.346,00	-576.876,22	1.831.469,78
11.3.2	Programmazione comunitaria	2.009.526,50	-1.000.000,00	1.009.526,50	920.473,50	1.930.000,00
11.3.3	Programmazione comunitaria		10.000.000,00	10.000.000,00	-3.511.634,78	6.488.365,22
11.3.4	Programmazione comunitaria	129.764,00	0,00	129.764,00	-129.764,00	0,00
11.4.1	Programmazione comunitaria	3.778.582,00	-3.000.000,00	778.582,00	2.221.418,00	3.000.000,00
11.5.2	Programmazione comunitaria	2.769.055,00	-2.000.000,00	769.055,00	775.945,00	1.545.000,00
Totale Asse 13		16.394.835,00	0,00	16.394.835,00	-	16.394.835,00
14.1.1	Programmazione comunitaria	21.183.707,00	0,00	21.183.707,00	3.114.461,00	24.298.168,00
14.1.2	Programmazione comunitaria	34.167.270,00	0,00	34.167.270,00	-3.114.461,00	31.052.809,00
14.1.3	Programmazione comunitaria	8.200.145,00	0,00	8.200.145,00	0,00	8.200.145,00
14.1.5	Programmazione comunitaria	4.783.418,00	0,00	4.783.418,00	0,00	4.783.418,00
Totale Asse 14		68.334.540,00	0,00	68.334.540,00	-	68.334.540,00
Totale Programma		2.378.956.840,30	0,00	2.378.956.840,30	-	2.378.956.840,30



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 49 della seduta del 24.04.2020.

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **F.to Jole Santelli**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **F.to Tommaso Calabrò**

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) **F.to Ersilia Amatruda**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLI'	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente		X
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento con nota n. 141727 del 22.04.2020
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il D. Lgs. Del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge del 02 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto legge 09 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID -19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI, altresì

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la D.G.R. dell'11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. dell'01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;
- la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall'Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;
- la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii. con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
- la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n. 340 con la quale è stato approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;

- la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la "Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.C.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d'atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario";
- la D.G.R. del 09.04.2020 n.33 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/20220. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20 febbraio 2020. Approvazione piano finanziario";
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ;
- la D.G.R. n. 465 del 27.09.2019 ed il successivo D.P.G.R. n. 299 del 15.10.2019 di individuazione del Dirigente generale del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" nonché la successiva D.G.R. n. 497 del 25.10.2019 di individuazione del Dirigente del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" quale Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

PRESO ATTO:

- dello Stato di emergenza sanitaria di rilievo internazionale decretata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio a causa dell'espandersi del virus COVID-19;
- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il comma 1 dell'art. 56 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 il quale riconosce l'epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

CONSIDERATO:

- che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta comportando gravissime conseguenze sulla tenuta del sistema sanitario, sulla tenuta del tessuto imprenditoriale nonché sulla vita dei lavoratori e delle famiglie, che si trovano ad affrontare le conseguenze immediate di una crisi senza precedenti;
- che occorre pertanto intervenire tempestivamente utilizzando le risorse comunitarie, in forma aggiuntiva rispetto alle risorse statali, al fine di sostenere il sistema sanitario regionale, le imprese, le famiglie, i lavoratori nonché tutti i soggetti che a causa della emergenza in atto si trovino in stato di crisi;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli

Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), e precisamente il :

- punto (3) <<Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica>>;

- punto (4) <<Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione dovrebbe comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari>>;

- punto (5) <<Al fine di affrontare in modo più flessibile l'epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi (...)>>;

- punto (6) <<Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, gli strumenti finanziari che sono finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica>>;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo anche sul tessuto socio-economico regionale, prevedendo misure di sostegno alla sanità e alla sanità di prossimità, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'istruzione e alla formazione, alla promozione del territorio e al rafforzamento della capacità istituzionale nonché di sostegno alle attività produttive, al lavoro e all'inclusione sociale;

VALUTATA, in coerenza con il confronto avviato dalle competenti Autorità nazionali con i servizi della Commissione europea, l'esigenza di adottare misure adeguate all'evolversi della situazione epidemiologica individuando idonee azioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio;

RITENUTO, più specificatamente, che, nel rispetto delle specifiche regole di ammissibilità i fondi europei possano:

- fornire sostegno mirato a garantire la disponibilità di liquidità sufficiente, per contrastare i danni inflitti alle imprese e per preservare la continuità dell'attività economica in relazione all'emergenza Covid 19, attraverso un sistema integrato di aiuti;

- fornire ai cittadini l'accesso ai servizi attraverso il sostegno alla sanità e alla sanità di prossimità, attraverso misure idonee a ritardare la diffusione del virus derivanti dalla limitazione dei contatti sociali nonché proteggere i posti di lavoro;

- fornire sostegno alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'istruzione e alla formazione, al lavoro e all'inclusione sociale, alla promozione del territorio e al rafforzamento della capacità istituzionale;

CONSIDERATO pertanto, necessario, al fine di sostenere la sanità e la sanità di prossimità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il lavoro e l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, le attività produttive, la promozione del territorio e il rafforzamento della capacità istituzionale, presentare una proposta di modifica del Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 che prevede il trasferimento delle risorse necessarie tra priorità dello stesso fondo e formulare apposito atto di indirizzo ai Dipartimenti competenti;

RILEVATO che:

- le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e di tutela del sistema economico regionale;

- la Regione Calabria ha già intrapreso una verifica delle risorse disponibili rinvenienti e delle azioni da dedicare alle misure per il contenimento e la gestione della crisi;
- la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 sarà attuata attraverso una rimodulazione delle risorse disponibili non ancora impegnate dell'Asse 3 (OT3) "*Competitività dei Sistemi Produttivi*" ed Asse 4 (OT4) "*Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile*", come da tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- la suddetta proposta di riprogrammazione mira a garantire il sostegno alla sanità, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e il sostegno finanziario per le imprese calabresi e, quindi, a contenere e contrastare la crisi epidemiologica;

PRESO ATTO che la proposta di riprogrammazione è coerente con i vincoli imposti dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 460/2020 "Modifiche del Regolamento (UE) n. 1303/2013", che dispone <<lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4% del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma>>;

VISTO il D.P.G.R. del 17/03/2020, n. 21 "Istituzione task-force regionale a sostegno del Settore economico produttivo calabrese - emergenza COVID 19";

VISTA la D.G.R. del 01.04.2020, n. 30 "Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività sistema Economico e Produttivo regionale – Atto di indirizzo";

RITENUTO, per quanto sopra, di dover:

- approvare la proposta di riprogrammazione finanziaria dell'Asse 3 "*Competitività dei Sistemi Produttivi*" ed Asse 4 "*Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile*" del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 finalizzata a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, come da tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- delegare il Dipartimento "Programmazione Comunitaria" a procedere alla riprogrammazione del POR tenendo conto delle modifiche finanziarie e delle esigenze legate alla nuova condizione socio-economica determinata dal COVID-19 e anche in relazione alle azioni di sostegno alla sanità e alla sanità di prossimità, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, al sostegno delle attività produttive, al lavoro e all'inclusione sociale, all'istruzione e alla formazione, alla promozione del territorio e al rafforzamento della capacità istituzionale;
- formulare apposito atto di indirizzo ai Dipartimenti competenti affinché procedano all'attivazione di misure per il sostegno alla sanità e alla sanità di prossimità, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, alle imprese calabresi, al lavoro e all'inclusione sociale, all'istruzione e alla formazione, alla promozione del territorio e al rafforzamento della capacità istituzionale;

RILEVATO che la suddetta revisione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 2 a) della Legge regionale n. 30/2016;

VISTA la Tabella di proposta di modifica del Piano finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell’atto resa dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la proposta di riprogrammazione finanziaria dell’Asse 3 “*Competitività dei Sistemi Produttivi*” ed Asse 4 “*Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile*” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 finalizzata a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, come da tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di delegare il Dipartimento “Programmazione Comunitaria” a procedere alla riprogrammazione del POR tenendo conto delle modifiche finanziarie e delle esigenze legate alla nuova condizione socio-economica determinata dal COVID-19 e anche in relazione alle azioni di sostegno alla sanità e alla sanità di prossimità, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, al sostegno delle attività produttive, al lavoro e all’inclusione sociale, all’istruzione e alla formazione, alla promozione del territorio e al rafforzamento della capacità istituzionale;
3. di dare mandato all’Autorità di Gestione di notificare la proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, ulteriormente corredata da tutte le informazioni e motivazioni a supporto, ai servizi della Commissione Europea dopo la relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma mediante procedura di consultazione scritta d’urgenza e, dopo la suddetta approvazione, di trasmettere la deliberazione finale di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 a) della Legge regionale n. 30/2016 ;
4. di formulare apposito atto di indirizzo ai Dipartimenti competenti affinché procedano all’attivazione di misure per il sostegno alla sanità e alla sanità di prossimità, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, alle imprese calabresi, al lavoro e all’inclusione sociale, all’istruzione e alla formazione, alla promozione del territorio e al rafforzamento della capacità istituzionale;
5. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili degli Assi prioritari del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e al Dirigente Generale del Dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio” per gli adempimenti di rispettiva competenza;

6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Eugenia Montilla

LA PRESIDENTE
F.to Jole Santelli

Allegato: Proposta di riprogrammazione finanziaria del POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Emergenza epidemiologica COVID-19

Assi	OT	Fondo	Piano finanziario vigente	Nuovo piano finanziario	Variazione
Asse 1 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione	OT1	FESR	188.713.072	188.713.072	
Asse 2 - Sviluppo dell'Agenda Digitale	OT2	FESR	168.912.388	168.912.388	
Asse 3 - Competitività dei Sistemi Produttivi	OT3	FESR	186.855.739	224.855.739	+ 38.000.000
Asse 4 - Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile	OT4	FESR	480.426.377	442.426.377	- 38.000.000
Asse 5 - Prevenzione dei Rischi	OT5	FESR	93.879.441	93.879.441	
Asse 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale	OT6	FESR	324.491.231	324.491.231	
Asse 7 - Sviluppo delle Reti di Mobilità Sostenibile	OT7	FESR	223.520.321	223.520.321	
Asse 8 - Promozione occupazione sostenibile e di qualità	OT8	FSE	168.750.000	168.750.000	
Asse 9 - Inclusione Sociale	OT9	FESR	139.733.803	139.733.803	
Asse 10 – Inclusione sociale	OT9	FSE	67.825.000	67.825.000	
Asse 11 - Istruzione e formazione	OT10	FESR	155.170.094	155.170.094	
Asse 12 - Istruzione e Formazione	OT10	FSE	86.150.000	86.150.000	
Asse 13 - Capacità Istituzionale	OT11	FSE	16.394.835	16.394.835	
Asse 14 - Assistenza Tecnica	AT	FESR	78.134.540	78.134.540	
Totale FESR			2.039.837.006	2.039.837.006	0
Totale FSE			339.119.835	339.119.835	0
Totale complessivo			2.378.956.841	2.378.956.841	0

**REGIONE CALABRIA****Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze**

Il Dirigente Generale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0141727 del 22/04/2020



Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione Comunitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Dott.ssa Francesca Palumbo

Dirigente del Settore

Segreteria di Giunta e Rapporti con il Consiglio Regionale

segreteriaigiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

On. Jole Santelli

Presidente della giunta regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna

Capo di Gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19". Riscontro nota n. 141685 del 22.04.2020

A riscontro della nota prot. n. 141685 del 22.04.2020 relativa alla proposta deliberativa "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che "il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello*(firmata digitalmente)*

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 156 della seduta del 23/06/2020.

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii..

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: **Jole Santelli**

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: **Tommaso Calabrò**

Dirigente di Settore: **Maria Rosa Nasso – Ersilia Amatruda**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n.6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°205871 del 23/06/2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la D.G.R. dell'11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. dell'01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall'Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;
- la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la

ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

- la deliberazione n. 124 del 15.05.2016 con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii. con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
- la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n. 340, con la quale è stato approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la "Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.C.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d'atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario";
- la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, con la quale la Commissione europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell'Asse 9 "Inclusione Sociale", che non ha conseguito tali obiettivi;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12.11.2019 e conclusa positivamente con nota prot. 0401176 del 20.11.2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
- la D.G.R. del 9.04.2020 n. 33 recante "POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario", comprensiva;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 113 del 28.05.2020 di individuazione del dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Programmazione Unitaria" nonché Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- il D.P.G.R. n. 85 del 4.06.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del

Dipartimento “*Programmazione Unitaria*” al dott. Tommaso Calabrò;

CONSIDERATO CHE occorre procedere alla ripartizione per Azione del Piano Finanziario del POR che - già approvato per Asse dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e con la Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020 (a seguito della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa positivamente con nota prot. 401176 del 20.11.2019), delle quali la richiamata D.G.R. 33 del 9.04.2020 ha preso atto - è comprensivo:

- della riserva di efficacia di tutti gli Assi che l'hanno conseguita ad eccezione dell'Asse 9;
- della distribuzione sull'Asse 11 della riserva di efficacia non conseguita dall'Asse 9;
- della rimodulazione riguardante la riduzione dell'Asse 3 (in ragione di un minor assorbimento di risorse per la misura del credito d'imposta) e la contestuale implementazione dell'asse 14 per un importo pari a € 9.800.000;

CHE l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato gravissime conseguenze sulla tenuta del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale, nonché sulla vita dei lavoratori e delle famiglie, tali da richiedere interventi urgenti utilizzando anche le risorse comunitarie - in forma aggiuntiva rispetto alle risorse statali - al fine di fornire risposte tempestive, rese possibili dalle modifiche apportate al quadro regolamentare europeo con la c.d. “*Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)*” tramite una propria Comunicazione del 13 marzo 2020 (n. C(2020)112), cui è seguita il 2 aprile 2020 una seconda fase della Coronavirus Response Investment Initiative, detta CRII+, che prevede ulteriori interventi e iniziative (Comunicazione COM(2020)143 e 173);

CHE, pertanto, con la D.G.R. n. 30 dell'1.04.2020 recante “*Emergenza COVID 19 – Misure di aiuto alle imprese – Competitività Sistema economico e produttivo regionale – Atto di indirizzo*” sono state date le indicazioni necessarie per fronteggiare la suddetta crisi;

CHE a tal fine con la D.G.R. n. 49 del 24.04.2020 è stata approvata la proposta di riprogrammazione finanziaria dell'Asse 3 “*Competitività dei Sistemi Produttivi*” ed Asse 4 “*Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile*” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, finalizzata a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e delegato il Dipartimento “Programmazione Comunitaria” e l'Autorità di Gestione del Programma a procedere alla riprogrammazione del POR tenendo conto delle suddette modifiche finanziarie e delle esigenze legate alla nuova condizione socio-economica determinata dal COVID-19;

CHE, per quanto sopra, con procedura di consultazione scritta urgente dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, conclusasi positivamente con nota prot. n. 163123/SIAR del 14.05.2020, è stata approvata la proposta di revisione del Programma, elaborata ai sensi dell'art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e notificata ai competenti Servizi della Commissione Europea;

CHE, di conseguenza, con D.G.R. N. 70 del 15.05.2020 è stato rimodulato il piano finanziario degli Assi 3 “*Competitività e attrattività del sistema produttivo*” e 4 “*Efficienza energetica e mobilità sostenibile*”, ai sensi della D.G.R. 49/2020, assegnando le relative risorse rimodulate - € 38.000.000 - all'Azione 3.2.1 “*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*” dell'Asse 3 “*Competitività e attrattività del sistema produttivo*”;

TENUTO CONTO, inoltre, **CHE**, prima della D.G.R. n. 70/2020, al fine di dare immediata attuazione agli indirizzi formulati con la succitata DGR 30/20 e con la D.G.R. n. 41 del 9.04.2020 recante “*POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 Emergenza COVID-19 Atto d'indirizzo per l'adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi*” e consentire la celere adozione dei provvedimenti finalizzati a finanziare le operazioni riconducibili alle misure di sostegno per il superamento dell'emergenza COVID-19, sono state adottate con urgenza anche le sottoelencate DGR di rimodulazione finanziaria del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 nn.:

- N. 46 del 24.04.2020 recante “*POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 2 “Sviluppo dell'ICT e attuazione dell'Agenda Digitale (OT2 FESR)”*”;
- N. 47 del 24.04.2020 recante “*POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del*

Piano Finanziario Asse 12 "Istruzione e Formazione" (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6";

- *N. 48 del 24.04.2020 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 "Istruzione e Formazione" (OT10 FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.5 Azioni 10.1.6 – 10.5.1 e 10.5.2";*
- *N. 66 del 5.05.2020 recante "POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 3 "Competitività e attrattività del sistema produttivo" Azioni 3.1.1 – 3.1.2 – 3.2.1 – 3.3.4";*

CHE, successivamente alle richiamate deliberazioni, sono emerse ulteriori esigenze di rimodulazione del Piano Finanziario, comunque finalizzate a fronteggiare efficacemente l'emergenza epidemiologica COVID-19, che richiedono l'adeguamento della dotazione finanziaria di singole Azioni in funzione delle effettive procedure avviate o di prossimo avvio e delle correlate esigenze di spesa (Assi 1 *"Ricerca e Innovazione"*, 3 *"Competitività e attrattività del sistema produttivo"*, 8 *"Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità"*, 9 *"Inclusione sociale"* e 10 *"Inclusione sociale"* (OT9 – FSE);

RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere all'approvazione del Piano Finanziario complessivo del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, di cui alla D.G.R. 73/16 e ss.mm.ii., modificato a seguito dell'assegnazione della riserva di efficacia e articolato per Assi Prioritari e Azioni, che recepisca le modifiche effettuate con le succitate singole delibere di rimodulazione finanziaria e che tenga conto, altresì, di quelle emerse successivamente;

ATTESO che le risorse iscritte sui relativi capitoli di bilancio non sono allo stato comprensive di quelle relative alla riserva di efficacia e che pertanto, a seguito della definizione e ripartizione per Azione, è possibile procedere, con successivo atto a cura del Dipartimento competente, alla loro imputazione per come riportato nell'allegato 1;

VISTO l'Allegato 1 - che riporta il quadro finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, articolato per Assi e per Azioni e comprensivo della riserva di efficacia, nonché l'attuale dotazione di bilancio con le variazioni da apportare al fine del relativo allineamento al Piano finanziario - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che la suddetta approvazione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, della Legge regionale n. 30/2016;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 *"Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione"*;

- la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell’atto resa dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare - per le motivazioni espresse in premessa e come indicato nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale - il Piano finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 di cui alla D.G.R. 73/16 e ss.mm.ii., articolato per Assi Prioritari e Azioni e modificato a seguito dell’assegnazione della riserva di efficacia e della sua ripartizione, che recepisce le modifiche effettuate con le singole delibere di rimodulazione finanziaria – nn. 33 del 9.04.20 - 46-47 e 48 del 24.04.20, n. 66 del 5.05.2020 e n. 70 del 15.05.2020 – e che tiene conto di quelle emerse successivamente in funzione delle procedure avviate o di prossimo avvio sulle singole Azioni e delle correlate esigenze di spesa;
2. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente al Dirigente Generale del Dipartimento *Bilancio, Patrimonio e Finanze* per i provvedimenti di competenza relativi all’imputazione delle risorse inerenti la riserva di efficacia, e le conseguenti variazioni finanziarie;
3. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti Responsabili degli Assi prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 15, Comma 2, Lett. a, della Legge Regionale n. 30/2016, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
5. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Borgo

IL PRESIDENTE

Jole Santelli

Allegato 1 - POR Calabria 2014-2020
Dotazione di bilancio e piano finanziario comprensivo della riserva di efficacia (performance framework)

Azione	Piano finanziario vigente	Nuovo Piano Finanziario	Variazione	Attuale competenza di bilancio	Nuova competenza di bilancio (comprensivo della riserva) allineata al nuovo PF	Variazione competenza di bilancio
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese	13.027.474	6.600.000	-6.427.474	12.218.468	6.600.000	-5.618.468
1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	30.597.555	12.700.000	-17.897.555	28.697.447	12.700.000	-15.997.447
1.1.5 - Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala	6.506.781	6.000.000	-506.781	6.102.710	6.000.000	-102.710
1.2.1 - Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali e di specializzazione tecnologica e ad altri progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (es. Horizon)	4.067.580	1.900.000	-2.167.580	3.814.984	1.900.000	-1.914.984
1.2.2 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 [da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione]	63.787.908	60.000.000	-3.787.908	59.826.433	60.000.000	173.567
1.3.1 - Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell'innovazione	4.702.654	4.500.000	-202.654	4.410.619	4.500.000	89.381
1.3.2 - Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs	8.690.421	3.000.000	-5.690.421	8.150.747	3.000.000	-5.150.747
1.3.3 - Interventi a supporto delle imprese operanti nel settore dei servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto	221.140	207.407	-13.733	207.407	207.407	0
1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente	25.060.413	13.000.000	-12.060.413	23.504.406	13.000.000	-10.504.406
1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali	32.051.146	30.000.000	-2.051.146	30.060.770	30.000.000	-60.770
1.6.1 Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica.	0	50.805.665	50.805.665	0	50.805.665	50.805.665
Totale Asse 1	188.713.072	188.713.072	0	176.993.991	188.713.072	11.719.081
2.1.1 - Contributo all’attuazione del “Progetto strategico Agenda Digitale per la banda ultra larga” e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria	58.026.367	58.026.367	0	54.422.933	58.026.367	3.603.435
2.2.1 Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali	84.977.076	84.977.076	0	79.700.000	84.977.076	5.277.076
2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (<i>joined-up services</i>) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di <i>e-procurement</i> e soluzioni integrate per le <i>smart cities and communities</i> (non incluse nell’OT4).	24.880.051	24.880.051	0	23.335.000	24.880.051	1.545.051
2.3.1. Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali. Tali soluzioni possono essere attuate anche in modo integrato con l’azione 1.3.2 (laboratori di innovazione aperta)	1.028.894	1.028.894	0	965.000	1.028.894	63.894
Totale Asse 2	168.912.388	168.912.388	0	158.422.933	168.912.388	10.489.456
3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale	47.979.530	46.250.000	-1.729.530	45.000.000	46.250.000	1.250.000
3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi	3.265.744	303.133	-2.962.611	3.062.940	303.133	-2.759.807
3.1.3 Attrazione di investimenti in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale	269.337	252.611	-16.726	252.611	252.611	0
3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffuse delle attività produttive finalizzate alla mitigazione degli effetti industriali sugli individui e sulle imprese	84.158.532	83.532.598	-625.934	81.292.086	83.532.598	2.240.512
3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente	11.500.000	11.500.000	0	10.785.850	11.500.000	714.150
3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	2.300.000	2.300.000	0	2.157.170	2.300.000	142.830
3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche	283.513	265.907	-17.606	265.907	265.907	0
3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	18.190.061	17.060.459	-1.129.602	17.060.459	17.060.459	0
3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI	3.977.682	3.730.668	-247.014	3.730.668	3.730.668	0
3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza	4.750.000	5.050.000	300.000	4.455.025	5.050.000	594.975
3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.	2.711.035	2.548.397	-162.638	2.542.680	2.548.397	5.717
3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	41.740.922	38.338.544	-3.402.378	39.148.811	38.338.544	-810.267
3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	95.991	90.030	-5.961	90.030	90.030	0
3.7.1 Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici [si tratta di incentivi rivolti ad un platea di imprese del privato sociale quali cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, selezionate in funzione dei benefici sociali che le loro attività producono, ma salvaguardando il criterio della loro sostenibilità economica]	10.033.393	10.033.393	0	9.410.319	10.033.393	623.074
3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze	400.000	400.000	0	375.159	400.000	24.841
3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale [Azione che darà priorità per gli spazi già ristrutturati dall’amministrazione e da rendere disponibili, ovvero spazi da riqualificare con il contributo dei soggetti/associazioni coinvolti]	3.000.000	3.200.000	200.000	2.813.700	3.200.000	386.300
Totale Asse 3	234.655.739	224.855.739	-9.800.000	222.443.413	224.855.739	2.412.326
4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici	49.909.397	60.000.000	10.090.603	45.257.523	60.000.000	14.742.477
4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza	12.864.373	16.000.000	3.135.627	11.444.496	16.000.000	4.555.504
4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)	70.860.108	70.000.000	-860.108	66.459.696	70.000.000	3.540.304
4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto	277.945.235	267.681.028	-10.264.207	260.684.836	267.681.028	6.996.192
4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile	30.847.264	28.745.349	-2.101.915	28.745.349	28.745.349	0
Totale Asse 4	442.426.377	442.426.377	0	412.591.900	442.426.377	29.834.477

Allegato 1 - POR Calabria 2014-2020
Dotazione di bilancio e piano finanziario comprensivo della riserva di efficacia (performance framework)

Azione	Piano finanziario vigente	Nuovo Piano Finanziario	Variazione	Attuale competenza di bilancio	Nuova competenza di bilancio (comprensivo della riserva) allineata al nuovo PF	Variazione competenza di bilancio
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	78.204.426	78.204.426	0	73.347.931	78.204.426	4.856.495
5.1.4 - Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell’emergenza, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce	15.675.015	15.675.015	0	14.701.596	15.675.015	973.419
Totale Asse 5	93.879.441	93.879.441	0	88.049.527	93.879.441	5.829.914
6.1.1 Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità	6.863.282	6.863.282	0	6.437.071	6.863.282	426.211
6.1.2 Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta	51.604.166	51.604.166	0	48.399.547	51.604.166	3.204.619
6.1.3 Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali	55.920.572	55.920.572	0	52.447.905	55.920.572	3.472.668
6.3.1 Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	85.734.349	85.734.349	0	80.410.246	85.734.349	5.324.103
6.3.3 Installazione di sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi	9.526.039	9.526.039	0	8.934.472	9.526.039	591.567
6.4.2. Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica	8.771.299	8.771.299	0	8.226.602	8.771.299	544.697
6.5.A.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000 [le azioni sono realizzate con il concorso del FEASR – Focus Area 4.a	10.199.185	10.199.185	0	9.565.816	10.199.185	633.369
6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (parchi e aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo	20.398.370	20.398.370	0	19.131.631	20.398.370	1.266.739
6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	49.568.039	49.568.039	0	46.489.864	49.568.039	3.078.175
6.7.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici	5.507.560	5.507.560	0	5.165.540	5.507.560	342.020
6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	20.398.370	20.398.370	0	19.131.631	20.398.370	1.266.739
Totale Asse 6	324.491.231	324.491.231	0	304.340.326	324.491.231	20.150.905
7.2.2 Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retro portuali[infrastrutture e tecnologie della rete globale/locale]	22.438.207	22.438.207	0	21.044.794	22.438.207	1.393.413
7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso: - interventi infrastrutturali e tecnologici; - rinnovo del materiale rotabile; - promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell’obiettivo tematico	113.522.864	113.522.864	0	106.473.094	113.522.864	7.049.770
7.3.2 - Potenziare i collegamenti multimodali degli aeroporti con la rete globale (“ultimo miglio”) e migliorare i servizi di collegamento	25.000.000	25.000.000	0	23.447.500	25.000.000	1.552.500
7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T	62.559.250	62.559.250	0	58.674.321	62.559.250	3.884.929
Totale Asse 7	223.520.321	223.520.321	0	209.639.709	223.520.321	13.880.612
Consiglio regionale della CalabriaIl Commissione						
8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	23.636.508	23.636.508	0	22.218.318	23.636.508	1.418.190
8.1.3 Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese	0	0	0	0	0	0
8.1.4 Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca	4.367.200	4.367.200	0	4.105.168	4.367.200	262.032
8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	0	0	0	0	0	0
8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	0	0	0	0	0	0
8.2.4 Misure di promozione del "welfare aziendale" (es. nidi aziendali, prestazioni socio-sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly (es. flessibilità dell'orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.)	0	0	0	0	0	0
8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	11.429.358	4.000.000	-7.429.358	10.743.596	4.000.000	-6.743.596
8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, ICT)	83.765.247	43.000.000	-40.765.247	78.739.332	43.000.000	-35.739.332
8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	26.756.958	26.756.958	0	25.151.540	26.756.958	1.605.418
8.5.5 Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese	12.845.518	12.845.518	0	12.074.786	12.845.518	770.732
8.6.1 - Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di occupazione in seguito all'emergenza Covid-19	0	46.956.663	46.956.663	0	46.956.663	46.956.663
8.6.2 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)	0	0	0	0	0	0
8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force	2.857.143	3.316.060	458.917	2.685.714	3.316.060	630.346
8.7.2 Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale	489.093	489.093	0	459.748	489.093	29.345
8.7.4 Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni)	2.602.975	3.382.000	779.025	2.446.796	3.382.000	935.204
Totale Asse 8	168.750.000	168.750.000	0	158.624.998	168.750.000	10.125.002

Allegato 1 - POR Calabria 2014-2020
Dotazione di bilancio e piano finanziario comprensivo della riserva di efficacia (performance framework)

Azione	Piano finanziario vigente	Nuovo Piano Finanziario	Variazione	Attuale competenza di bilancio	Nuova competenza di bilancio (comprensivo della riserva) allineata al nuovo PF	Variazione competenza di bilancio
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
9.3.1 Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento	726.620	726.605	-15	726.605	726.605	0
9.3.2 Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni]	2.515.409	2.515.354	-55	2.515.354	2.515.354	0
9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati ([target preferenziale: imprese - anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole dimensioni] nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia [residenze sociosanitarie, centri diurni, co-housing o gruppi appartamento, strutture per il “dopo di noi”].	32.193.449	1.075.270	-31.118.179	32.192.751	1.075.270	-31.117.481
9.3.8 Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari. Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi epidemiologica, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio		30.495.782	30.495.782		30.495.782	30.495.782
9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi	50.563.127	50.562.031	-1.096	50.562.031	50.562.031	0
9.4.4 Sostegno all'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell’abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell'autonomia	13.130.885	13.130.601	-284	13.130.601	13.130.601	0
9.5.6 (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni strutturali per favorire l’accesso all’abitare non segregato [da considerare all’interno di azioni integrate che includano sostegno e facilitazione all’integrazione nella comunità più ampia dei residenti]	8.797.722	8.797.531	-191	8.797.531	8.797.531	0
9.5.8 Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali]	1.386.090	1.386.059	-31	1.386.059	1.386.059	0
9.6.1 Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica	6.292.439	6.292.302	-137	6.292.302	6.292.302	0
9.6.6 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie	24.128.062	24.752.269	624.207	24.127.539	24.752.269	624.730
Totale Asse 9	139.733.803	139.733.803	-0	139.730.772	139.733.803	3.031
9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della “sussidiarietà circolare	9.467.316	2.000.000	-7.467.316	8.899.277	2.000.000	-6.899.277
9.1.3 - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	6.000.000	4.100.000	-1.900.000	5.640.000	4.100.000	-1.540.000
9.1.5 - Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a supporto del RA 2.2 e 2.3).	4.000.000	300.000	-3.700.000	3.760.000	300.000	-3.460.000
9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità	8.000.000	8.000.000	0	7.520.000	8.000.000	480.000
9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa	12.000.000	4.000.000	-8.000.000	11.280.000	4.000.000	-7.280.000
9.3.3 - Implementazione di buoni servizio	5.298.918	300.000	-4.998.918	4.980.983	300.000	-4.680.983
9.3.4 - Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura [nel rispetto degli standard fissati per tali servizi];	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	2.350.001	1.000.000	-1.350.001
9.3.6 - Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni di autonomia [per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera per la promozione dell’occupazione regolare nel settore];	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	2.350.000	1.000.000	-1.350.000
9.3.6bis Risposte all'emergenza epidemiologica Covid-19	0	31.690.539	31.690.539		31.690.539	31.690.539
9.4.2 - Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica	5.978.723	4.000.000	-1.978.723	5.620.000	4.000.000	-1.620.000
9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community	1.250.000	1.250.000	0	1.175.001	1.250.000	74.999
9.7.3 - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione	5.474.233	5.150.000	-324.233	5.145.779	5.150.000	4.221
9.7.4 - Rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo	5.355.810	5.034.461	-321.349	5.034.461	5.034.461	0
Totale Asse 10	67.825.000	67.825.000	0	63.755.502	67.825.000	4.069.498
10.5.7 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche	44.949.375	44.949.375	0	42.158.019	44.949.375	2.791.356
10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità	80.097.252	80.097.252	0	66.448.774	80.097.252	13.648.478
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. [Interventi per l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici; interventi per l’implementazione dei laboratori dedicati all’apprendimento delle competenze chiave; sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali; interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio; sviluppo di reti, cablaggio]	21.964.119	21.964.119	0	20.600.149	21.964.119	1.363.970
10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale	8.159.348	8.159.348	0	7.652.652	8.159.348	506.696
Totale Asse 11	155.170.094	155.170.094	0	136.859.593	155.170.094	18.310.501

Allegato 1 - POR Calabria 2014-2020
Dotazione di bilancio e piano finanziario comprensivo della riserva di efficacia (performance framework)

Azione	Piano finanziario vigente	Nuovo Piano Finanziario	Variazione	Attuale competenza di bilancio	Nuova competenza di bilancio (comprensivo della riserva) allineata al nuovo PF	Variazione competenza di bilancio
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità	16.997.553	15.997.553	-1.000.000	15.977.700	15.997.553	19.853
10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi	3.833.648	3.833.648	0	3.603.629	3.833.648	230.019
10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività	15.728.717	14.784.994	-943.723	14.784.994	14.784.994	0
10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione all’istruzione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro	4.787.234	4.500.000	-287.234	4.500.000	4.500.000	0
10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale	11.027.660	10.366.000	-661.660	10.366.000	10.366.000	0
10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità	13.155.319	16.454.276	3.298.957	12.366.000	16.454.276	4.088.276
10.5.6 Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca.	6.772.340	6.366.000	-406.340	6.366.000	6.366.000	0
10.6.1 Interventi qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell’istruzione Tecnica e professionale, con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali)	8.000.000	8.000.000	0	7.520.001	8.000.000	479.999
10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo	5.356.246	5.356.246	0	5.034.871	5.356.246	321.375
10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali	491.283	491.283	0	461.806	491.283	29.477
Totale Asse 12	86.150.000	86.150.000	-0	80.981.000	86.150.000	5.169.000
11.1.1 - Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici [anche attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e adattamenti organizzativo-professionali, orientati al rilascio continuativo e permanente di dati in possesso di enti pubblici territoriali	1.000.000	1.000.000	0			
11.1.2 - Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo sociale	600.000	600.000	0			
11.1.3 - Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche	0	0	0			
11.3.1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione associata di servizi avanzati	1.831.470	1.831.470	0			
11.3.2 - Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio	1.930.000	1.930.000	0			
11.3.3 - Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia]	6.488.365	6.488.365	0			
11.3.4 - Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all’impiego del “Pre-commercial public procurement”	0	0	0			
11.4.1 - Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari	3.000.000	3.000.000	0			
11.5.2 - Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici [con particolare riferimento a disegno e controllo dei bandi, gestione procedure online, metodologie di ispezione sulle attività di gestione degli appalti] e per la gestione integrata degli strumenti di prevenzione della corruzione	1.545.000	1.545.000	0			
Totale Asse 13	16.394.835	16.394.835	0	15.411.145	16.394.835	983.690
14.1.1 Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo	24.298.168	34.098.168	9.800.000			
14.1.2 Assistenza alle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi	31.052.809	31.052.809	0			
14.1.3 Valutazione e studi	8.200.145	8.200.145	0			
14.1.5 Informazione e comunicazione	4.783.418	4.783.418	0			
Totale Asse 14	68.334.540	78.134.540	9.800.000	68.334.542	78.134.540	9.799.998
Totale complessivo	2.378.956.841	2.378.956.841	0	2.236.179.351	2.378.956.841	142.777.490

Consiglio Regionale della Calabria

Il Commissione

**REGIONE CALABRIA****Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze**

Il Dirigente GeneraleRegione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0205871 del 23/06/2020

Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Segretario generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott.ssa Francesca Palumbo

Dirigente del Settore

Segreteria di Giunta e Rapporti con il Consiglio Regionale

segreteriaigiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

On. Avv. Jole Santelli

Presidente della Giunta regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna

Capo di Gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.". Riscontro nota n. 204602 del 22.06.2020

A riscontro della nota prot. n. 204602 del 22.06.2020 relativa alla proposta deliberativa "POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che "il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello*(firmata digitalmente)*

1 di 1



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. _320_ della seduta del _26 OTT. 2020_.

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della “Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Presidente F.F. o Assessore/i Proponente/i: _____ (*timbro e firma*) **Antonino Spirli**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: **Maurizio Nicolai** (*timbro e firma*) _____

Dirigente di Settore: **Ersilia Amatruda - Maria Rosa Nasso** (*timbro e firma*) _____

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. _6_ pagine compreso il frontespizio e di n. _4_ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione dalla Commissione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la D.G.R. dell'11.08.2015, n. 303 e la D.C.R. del 31.08.2015, n. 42 con le quali è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020 ed autorizzato il Dirigente generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria alla chiusura del negoziato e alla trasmissione formale dello stesso con i relativi allegati alla Commissione europea per l'approvazione finale;
- la Decisione n. C(2015)7227 del 20.10.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. dell'01.12.2015, n. 501 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.02.2016, n. 45 con la quale si è preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la D.G.R. del 28.12.2016, n. 551 con la quale si è preso atto del parere formulato dall'Autorità di Audit del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ai sensi dell'art. 124, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (All. V Reg. (UE) n. 1011/2014) ed ha designato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE, con l'impegno a realizzare un Piano di azione;
- la D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, articolato per Assi Prioritari, Priorità di investimento, Obiettivi Specifici, Azioni ed Annualità, demandando all'Autorità di Gestione del Programma, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, la

ripartizione della dotazione finanziaria per ciascuna Azione sulla base del Piano dei conti ed in coerenza con i provvedimenti di attuazione del POR;

- la deliberazione n. 124 del 15.05.2016 con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 ed iscritto il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 23.02.2017, n. 59 e ss.mm.ii. con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020, sono state apportate le conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e sono stati riclassificati i relativi capitoli;
- la D.G.R. del 31.10.2017, n. 492 come modificata con successiva D.G.R. del 19.10.2020, n. 290, con la quale è stato approvato il documento recante la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e di Controllo" del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. del 10.11.2017, n. 509 - come da ultimo rimodulata con D.G.R. del 22.07.2019, n. 314 - con la quale è stato approvato l'Organigramma delle strutture di attuazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020, individuando le Strutture amministrative responsabili di Asse Prioritario, di Obiettivo Specifico e di Azione sulla base delle specifiche competenze in materia;
- la D.G.R. del 28.06.2018, n. 263 con la quale è stata approvata la "Proposta di revisione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020", ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- la D.C.R. del 31.07.2018, n. 321 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
- la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia;
- la D.G.R. del 02.04.2019, n. 118 di presa d'atto della suddetta Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
- la D.G.R. del 25/11/2019, n. 541 recante "POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario";
- la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, con la quale la Commissione europea ha assentito l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione per tutti gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di performance, ai sensi degli artt. 20 – 21 – 22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione dell'Asse 9 "Inclusione Sociale", che non ha conseguito tali obiettivi;
- la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, avviata con nota prot. 390913/SIAR del 12.11.2019 e conclusa positivamente con nota prot. 0401176 del 20.11.2019, mediante la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione europea ha assentito la suddetta riprogrammazione;
- la D.G.R. del 9.04.2020 n. 33 recante "POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C(2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano finanziario", comprensiva;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 345 con la quale è stata designata l'Autorità di Audit del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 346 con la quale è stata designata l'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. del 24.09.2015, n. 347 con la quale è stata designata l'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- la D.G.R. n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, Dlgs. 165/2001, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria", il dott. Maurizio Nicolai, a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblico del 15.06.2020;

- il D.P.G.R. n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "*Programmazione Unitaria*" al dott. Maurizio Nicolai;

CONSIDERATO CHE l'emergenza epidemiologica determinata dal "COVID-19" e le gravissime conseguenze prodotte sulla tenuta del sistema sanitario, del tessuto imprenditoriale, nonché sulla vita dei lavoratori e delle famiglie hanno imposto, da un lato, di adottare misure specifiche per sostenere e proteggere lavoratori e imprese, dall'altro di promuovere interventi considerevoli e rapidi per far fronte alla situazione di stress del sistema sanitario, adottando misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione della crisi. **CHE**, a tal proposito, la Commissione europea ha lanciato la c.d. "Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)", un primo pacchetto di misure, approvate in data 30 marzo 2020, incentrate sulla modifica al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1301/2013, cui è seguito, in data 23 aprile, un secondo pacchetto di modifica dei medesimi regolamenti. Tali misure consentono una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse della politica di coesione e aprono alla possibilità di finanziare con i Programmi interventi straordinari di contrasto all'emergenza epidemiologica, economica e sociale;

CHE in tale contesto si è inserita la prima proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 (approvata nel corso del mese di maggio 2020, a chiusura della procedura scritta, conclusa positivamente con nota prot. 163123 del 14 maggio 2020) mediante la quale sono state create le precondizioni in grado di controbilanciare, nel breve termine, le conseguenze negative della pandemia individuando una serie di interventi in ambito sanitario, economico e sociale da attuare rapidamente;

CHE in data 27 luglio 2020 il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Calabria hanno sottoscritto l'"*Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020*", con il quale sono state fornite le indicazioni necessarie alla riprogrammazione generale;

CHE la Giunta regionale con deliberazione n. 233 del 7 agosto 2020 ha preso atto del succitato Accordo, ha delegato il Dipartimento Programmazione Unitaria a procedere alla riprogrammazione generale del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 tenendo conto delle modifiche finanziarie e delle esigenze legate alla nuova condizione socio-economica determinata dal Covid 19 e ha dato, altresì, mandato all'Autorità di gestione di notificare alla Commissione Europea la proposta di riprogrammazione previa relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma;

CHE, pertanto, con procedura di consultazione scritta urgente, conclusa positivamente con nota prot. 336690 del 19 ottobre 2020, è stata approvata la *Proposta di Riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell'ambito della Coronavirus Response Investment Initiative* (CRII) - elaborata ai sensi dell'art. 30, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 - con l'obiettivo di massimizzare il contributo che il POR Calabria FESR 2014-2020 potrà fornire per l'attuazione di quelle misure specifiche atte a fronteggiare l'emergenza COVID-19 già introdotte ed avviate dall'Amministrazione. In particolare, si è previsto di:

a) ridurre il cofinanziamento nazionale del Programma dal 25% al 20% in coerenza con quanto riportato nella Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in materia di programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020 (Tabella 2 della "*Proposta*");

b) riorientare le risorse del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – al momento destinate alla copertura di procedure di attivazione/operazioni già selezionate che non hanno dato luogo ad impegni e obbligazioni giuridicamente vincolanti ovvero che, pur avendo dato luogo a impegni anche solo parziali, per le criticità di attuazione emerse, acute, in alcuni casi, anche dall'emergenza COVID-19, avrebbero bisogno di tempi più lunghi per poter essere attuate – per garantire il finanziamento di iniziative che per caratteristiche possano assicurare delle risposte efficaci nel contrastare e mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19 anche di quelle anticipate a carico dello Stato e dunque individuate dal Governo nazionale (Tabella 5 della "*Proposta*");

c) riallineare l'intero set di indicatori fisici del POR, sia in ragione di una riparametrazione dei valori target alle nuove dotazioni degli Assi come rinvenienti dalle riallocazioni finanziarie proposte, sia al fine di inserire i nuovi indicatori delle nuove azioni e delle azioni esistenti a sostegno dell'emergenza COVID-19;

d) rimodulare il Piano finanziario del POR, per come riportato nelle Tabelle 3 e 4 della “*Proposta*” rispettivamente per Asse e per Azione;

e) di applicare un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento relative al periodo contabile 2020-2021 (che decorre dall'1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021) per come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.

RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere alla presa d'atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 della succitata Riprogrammazione del Programma, anche al fine delle conseguenti azioni sul piano attuativo;

VISTI la Proposta di riprogrammazione approvata e i relativi documenti di programmazione di conseguenza modificati (testo del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, Documento metodologico, Criteri di selezione FSE), che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 12.10.2016 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di coerenza programmatica e conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale dell'atto resa dall'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, a voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa – dell'approvazione dei seguenti documenti quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a. della *Proposta per la revisione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative"* (CRII) modifiche al Reg. (UE) 1303/2013 e 1301/2013 (All.1) da parte del Comitato di Sorveglianza mediante procedura di consultazione scritta dei suoi componenti, conclusa con nota prot. prot. 336690 del 19 ottobre 2020;
 - b. del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020 (All. 2);
 - c. del POR CALABRIA FESR – FSE 2014-2020 Documento metodologico su indicatori di risultato e di output e Performance Framework del PO (All. 3);
 - d. del POR CALABRIA FESR – FSE 2014-2020 - Criteri di selezione delle Operazioni FSE (All. 4);
2. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente al Dirigente Generale del Dipartimento *"Economia e Finanze"* per i provvedimenti di competenza e le conseguenti variazioni finanziarie;
 3. di notificare la presente deliberazione a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti Responsabili degli Assi prioritari del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
 4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 a), della Legge Regionale n. 30/2016, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
 5. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to: Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE F.F.
F.to: Antonino Spirli